

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC

10000/105/889

DATA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0000/105/889

DEFASCISM, REPORTS, PRESIDENCY OF COUNCIL OF
MINISTERS
AUG. 1944 - MAR. 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

H. L. White

1. - The High Court has convicted 16 people (4 cases; 20 accused, of whom 4 were acquitted)

2. - Expiration figures:

(a) total number of employees, grades 1-4, in restored territory:
~~1580~~ 1580.

(b) total number of employees dismissed: 136

(c) total number of employees retired: 224 (Ad. 2, 224) + 59, retired from other areas

Total decrease at 31 March - 106

1592

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TO MAKE PROVISIONS RELATING TO THE CROP OF 1944.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 2 July 1944, No. 152. Control of the operation and the encouraging of threshing and husking of cereals and legumes by machine or by other means and systems.

(c) Circular No. 100-1a dated 17 May 1944 of the Ministry of Agriculture and Forestry on Rules for regulating the control of the operation of and for encouraging of threshing and husking of cereals and legumes by machine or by other means and systems - crop 1944.

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 4 July 1944 No. 153. Penal Provisions relating to the control of consignment wheat and barley crop 1944.

(e) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 23 June 1944, No. 154. Reestablishment of the Ministry of the Treasury.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indexement in the Gacetta Oficial will make their return through the competent section not later than 1700 hours Monday, 24 July 1944.

Richard E. Elder
RICHARD E. ELDER
Colonel, G.S.
Acting Chief Legal Officer.

P.S. This issue of G.S. contains an endorsement of the Executive Commissioner extending the validity of 2 decrees to CG territory.

GENERAL SUMMARY

Of the value in lire of movable and immovable property recovered up to
31 Mar 45

A) MOVABLE PROPERTY LOCATED IN ROME	L.	39,131,253.30
B) CASH AND SECURITIES IN ROME	"	367,039.70
C) IMMOVABLE PROPERTY IN ROME	"	179,301,400.--
D) MOVABLE PROPERTY IN OTHER PROVINCES	"	5,850,167.--
E) CASH AND SECURITIES IN OTHER PROVINCES	"	14,723,906.21
F) IMMOVABLE PROPERTY IN OTHER PROVINCES	"	120,520,643.--
G) APPROXIMATE VALUE OF OTHER IMMOVABLE PROPERTY	"	200,465,000.--
GENERAL TOTAL	L.	550,810,239.21

COMPARISON

Comparing these figures with the value of movable and immovable property recovered up to 28 Feb 45 (L. 460,447,544.11) we notice an increase of L.90,362,671.10 obtained between the aforementioned date and 31 Mar 45.

To the above figures must be added:

L.400,000,000 coming from various provinces and belonging to the dissolved fascist organisation and deposited in the Central Treasury with a note of the Treasury; and that of L.50,000,000 deposited in the custody of the Sections of the Central Treasury.

Hence the general total is L.1,000,810,239.21.

Allegato alla Relazione 31 marzo 1945

PROSPETTO N. 2

QUADRO STATISTICO

(integrativo e comparativo del Prospetto N. 1) dei valori recuperati allo Stato, dall'inizio alla data del 31 marzo 1945.

IN ROMA

Monali property and General Affairs

A) DEMI MOBILI E ARREDAMENTI VARI - Successivamente alle operazioni di sequestro di cui ai precedenti prospetti, sono state eseguite ulteriori operazioni, in dipendenza di che la cifra globale dei valori recuperati e nel complesso di 107 operazioni risulta aggiornata a L. 32.181.284,30.

cash and current deposits

B) MONETA LIQUIDA E FIDUCIARI VARI - (libretti di risparmio, variazioni bancarie e denaro liquido - rinvenuti complessivamente nella esecuzione dei sequestri di cui sopra) = L. 267.032,70.

sequestri di deposito e titoli

C) BENI E FIDUCIARI MOBILI - In dipendenza del proseguimento delle operazioni di recupero, sono stati registrati i seguenti risultati complessivi per gli immobili siti in Roma e provincia, valutati dall'Ufficio tecnico di questo alto commissariato:

A) FABBRICATI ACCANTATI AL P.S.C. *	L. 62.788.000
B) AREE FABBRICABILI ID. ID.	" 11.424.500
C) FABBRICATI DELLA I.T.B. *	" 104.400.000
D) MATERIALI DA COSTRUZIONE RECUPERATO	" 850.900
	L. 179.301.400

SECRETARIA

IN ROMA

Beni mobili proprii e di terzi

A) BENI MOBILI E ARREDAMENTI VARI - Successivamente alle operazioni di sequestro di cui al precedente prospetto, sono state eseguite ulteriori operazioni, in dipendenza di che la cifra globale dei valori recuperati e nel complesso di 107 operazioni risulta aggiornata a L. 32.151.283,30.

Cash and equivalents of cash

B) ACQUE LIQUIDE E TITOLI DI CARATTERE VARI - (libretti di risparmio, valute bancarie e denaro liquido - rivenuti complessivamente nell'esecuzione dei sequestri di cui sopra) = L. 227.032,70.

Immobili proprii e di terzi

C) BENI E TITOLI IMMOBILIARI - In dipendenza del proseguimento delle operazioni di recupero, sono stati raggiunti i seguenti risultati complessivi per gli immobili siti in Roma e provincia, valutati dall'Ufficio tecnico di questo Alto Commissariato:

- A) IMMOBILI ACCANTATI AL P.R.C. = L. 62.788.000
- B) AREE PASSIBILI id. = " 11.422.500
- C) SABBIATE DELLA G.I.L. = " 104.200.000
- D) CATERIALE DA COSTRUZIONE RECUPERATO = " 890.900

L. 174.301.400

Beni mobili e di terzi

In Alta Provincia
NELLE ALTRE PROVINCE

(notizie e dati pervenuti finora dalle Intendenze di Finanza)

A) BENI MOBILI E ARREDAMENTI VARI = :

- 1) ACQUISTO L. 350.000
- 2) BENI " 801.430
- 3) RIPORTARE L. 1.191.490

1586

3) BENEVENTO	riporto.....	L. 1.151.490
4) CASERTA		" 450.000
5) CATANIA		" 244.910,80
6) COSENZA		" 450.000
7) FORLÌ		" 550.000
8) GENOVA		" 510.140
9) LECCE		" 500.000
10) MANTOVA		" 398.390,20
11) MODENA		" 600.000
12) NAPOLI		" 600.000
13) NOVARA		" 375.228
		L. 5.850.157

B) SCORRE LIQUIDI E TITOLI DI CREDITO VARI.

1) Prov. di Cagliari		L. 790.000,15
2) "		" 1.136.490,37
3) "		" 1.245.127,55
4) "		" 856.083,33
5) "		" 1.065.865,10
6) "		" 1.797.904,35
7) "		" 108.065,25
8) Messina		" 2.522.275,50
9) Prov. di Nuoro		" 1.491.294,65
		L. 14.793.906,21

B) RENT E IMPIANTI E MOBILI

(Valutati dagli Uffici tecnici erariali delle varie provincie)

1) Nella provincia di Bari		L. 305.035,=
----------------------------	-------	--------------

10) PALERMO		"	500.000
11) SIRACUSA		"	600.000
12) TRAPANI		"	373.228
		L.	3.850.157
			=====

B) SOMME LIQUIDE E TITOLI DI CREDITO VARI.

1) Prov. di Cagliari		L.	730.800,15
2) " Taranto		"	1.136.490,37
3) " Caserta		"	1.945.127,55
4) " Agrigento		"	856.583,33
5) " Benevento		"	1.065.665,10
6) " Catanzaro		"	7.797.304,35
7) " Cosenza		"	108.065,25
8) Messina		"	2.522.375,54
9) Prov. di Trapani		"	3.491.294,65
		L.	14.753.306,41
			=====

B) BENI E IMMOBILITÀ

(Valutati dagli Uffici tecnici erariali delle varie provincie)

1) Nella provincia di Rieti		L.	305.085,=
2) " " Grosseto		"	7.405.050,=
3) " " Benevento		"	1.404.664,=
4) " " Avellino		"	366.000,=
5) " " Salerno		"	13.034.000,=
6) " " Potenza		"	25.000,=
7) " " Brindisi		"	1.531.587,=
a riportare		L.	24.083.916,=

				ricordo.....	"	24.083.906,=
5)	Nella provincia di Lecce	"			"	4.700.000,=
9)	" " " " " " " "	"			"	1.512.000,=
10)	" " " " " " " "	"			"	3.750.000,=
11)	" " " " " " " "	"			"	6.450.000,=
12)	" " " " " " " "	"			"	5.207.000,=
13)	" " " " " " " "	"			"	1.369.355,=
14)	" " " " " " " "	"			"	190.000,=
15)	" " " " " " " "	"			"	9.025.000,=
16)	" " " " " " " "	"			"	74.000,=
17)	" " " " " " " "	"			"	1.071.000,=
18)	" " " " " " " "	"			"	30.917.000,=
19)	" " " " " " " "	"			"	481.978,=
20)	" " " " " " " "	"			"	15.000.000,=
21)	" " " " " " " "	"			"	11.530,=
22)	" " " " " " " "	"			"	1.095.000,=
23)	" " " " " " " "	"			"	1.130.000,=
24)	" " " " " " " "	"			"	300.000,=
25)	" " " " " " " "	"			"	17.000,=
26)	" " " " " " " "	"			"	1.460.844,=
27)	" " " " " " " "	"			"	900.000,=
						2.110.930.643,=

[illegible]

(1) Foro Italico	L. 30.000.000, =
------------------------	------------------

(c) Immobili situate nelle borgate dell'Agro " 42.407,30% =

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

15)	"	"	"	"	"	"	0.005.000,=
16)	"	"	"	"	"	"	74.000,=
17)	"	"	"	"	"	"	1.001.000,=
18)	"	"	"	"	"	"	38.247.000,=
19)	"	"	"	"	"	"	421.978,=
20)	"	"	"	"	"	"	13.000.000,=
21)	"	"	"	"	"	"	11.530,=
22)	"	"	"	"	"	"	1.095.000,=
23)	"	"	"	"	"	"	1.120.000,=
24)	"	"	"	"	"	"	500.000,=
25)	"	"	"	"	"	"	17.000,=
26)	"	"	"	"	"	"	1.083.844,=
27)	"	"	"	"	"	"	500.000,=
							L. 110.910.643,=

L. 110.910.643,=

B) VALORI APPROPRIATI, DESUMTI DALLA FIDUCIARIONE DELLA SOCIETA' IMMOBILIARE,DELLI IMMOBILI APPARTENENTI AI SIG. RACCHIETTI, NON ANCHE VALUTATIDALLI UFFICI TECNICI:

1)	Foro Italico	L. 80.000.000,=
2)	Immobili siti nelle borgate dell'Agro Romano e nella periferia di Roma	" 42.407.800,=
3)	Immobili siti nella provincia di Roma	" 3.32.000,=
4)	" " " " " R. Calabria	" 2.250.000,=
5)	" " " " " Potenza	" 2.300.000,=

a riportare **L. 1590.300,=**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALTO COMMISSARIATO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO
PUNIZIONE DELITTI

STATISTICA DEL LAVORO ESPLETATO DALL'UFFICIO FINO AL 17 MARZO
1945 dal 1° agosto 1944

Denunce pervenute fino al 17/3/1945	Numero degli im- putati denunzia- ti	Procedimenti trasme- si ad altre autorità per competenza.		Procedimenti istruiti e trasmessi ad altra autorità per competen- za		Procedimenti tra- smessi alla Alta Corte di Giusti- zia per il giudi- zio	
		Numero preced.	Numero imput.	Numero preced.	Numero imput.	Numero preced.	Numero imput.
1817	4598	1618	4060	76	138	6	22

Roma, li 17 marzo 1945

1585



[Signature]

IL CANCELLIERE

[Signature]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALTO COMMISSARIATO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO
PUNIZIONE DELITTI

STATISTICA DEL LAVORO ESPLETATO DALL'UFFICIO FINO AL 17 MARZO
1945 dal 1° agosto 1944

Procedimenti trasmessi ad altre autorità per competenza.		Procedimenti istruiti e trasmessi ad altra autorità per competen- za		Procedimenti tra- smessi alla Alta Corte di Giusti- zia per il giudi- zio		Procedimenti archiviati		Procedimenti pen- denti al 17 marzo 1945	
Pro- ced.	Numero input.	Numero proced.	Numero input.	Numero proced.	Numero input.	Num. proc.	Num. imp.	Numero proced.	Numero input.
8	4060	76	138	6	22	12	16	105	364

IL CANCELLIERE




Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALTO COMMISSARIATO AGGIUNTO PER L'AVOCAZIONE DEI PROFITTI DI REGIME

Statistica del lavoro espletato nell'Ufficio al 20 marzo 1945
(dal 1° agosto 1944)

Denunce a carico di persone pervenute a tutto il 20/3/ 1945	In fase d'istruzione per gli accertamenti	Sequestri disposti	Dissequestri	N o
2 3 6 0	1. 3 0 7	5 5 4	3 4	

1585

[Handwritten signature]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALTO COMMISSARIATO AGGIUNTO PER L'AVOCAZIONE DEI PROFITTI DI REGIME

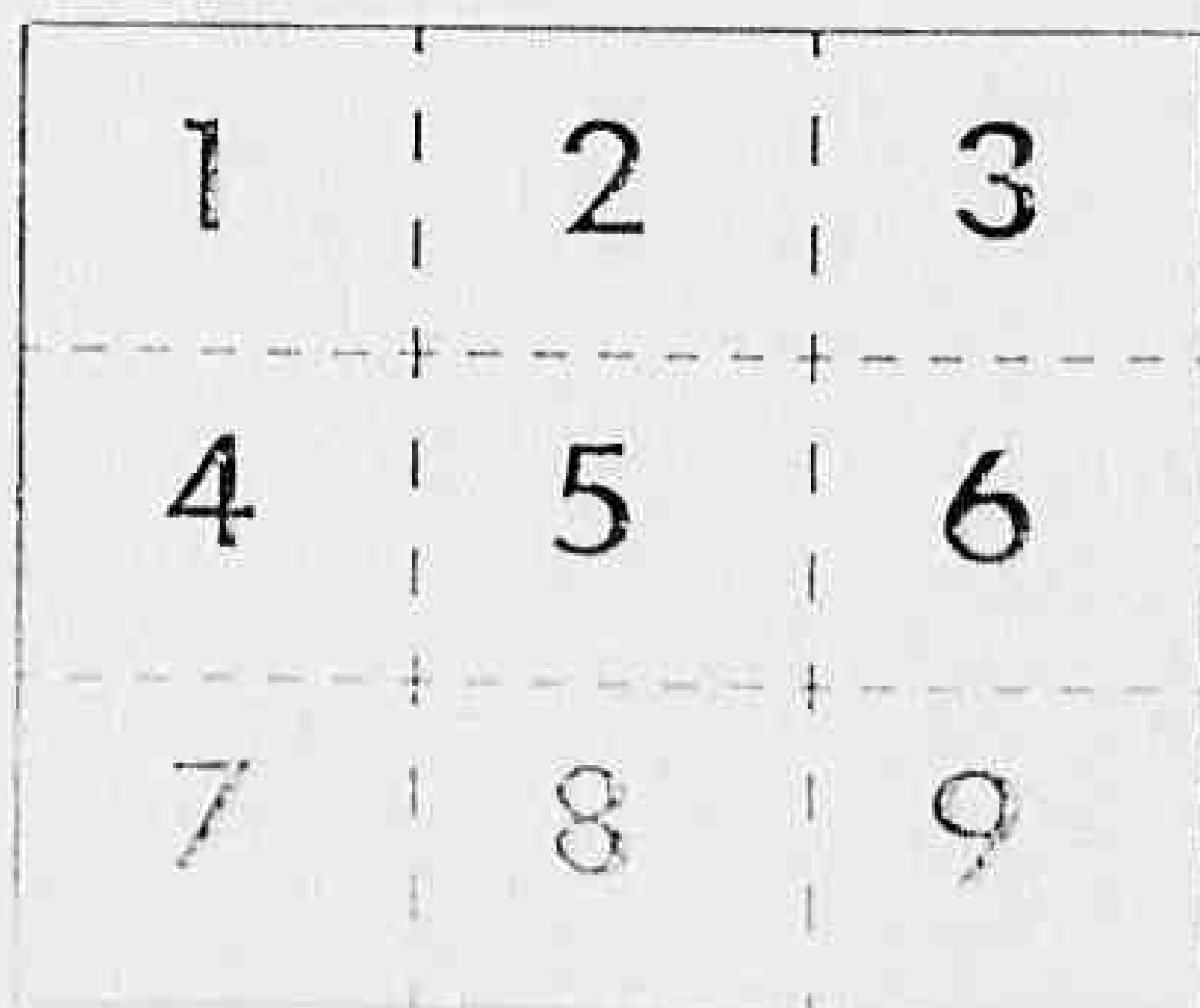
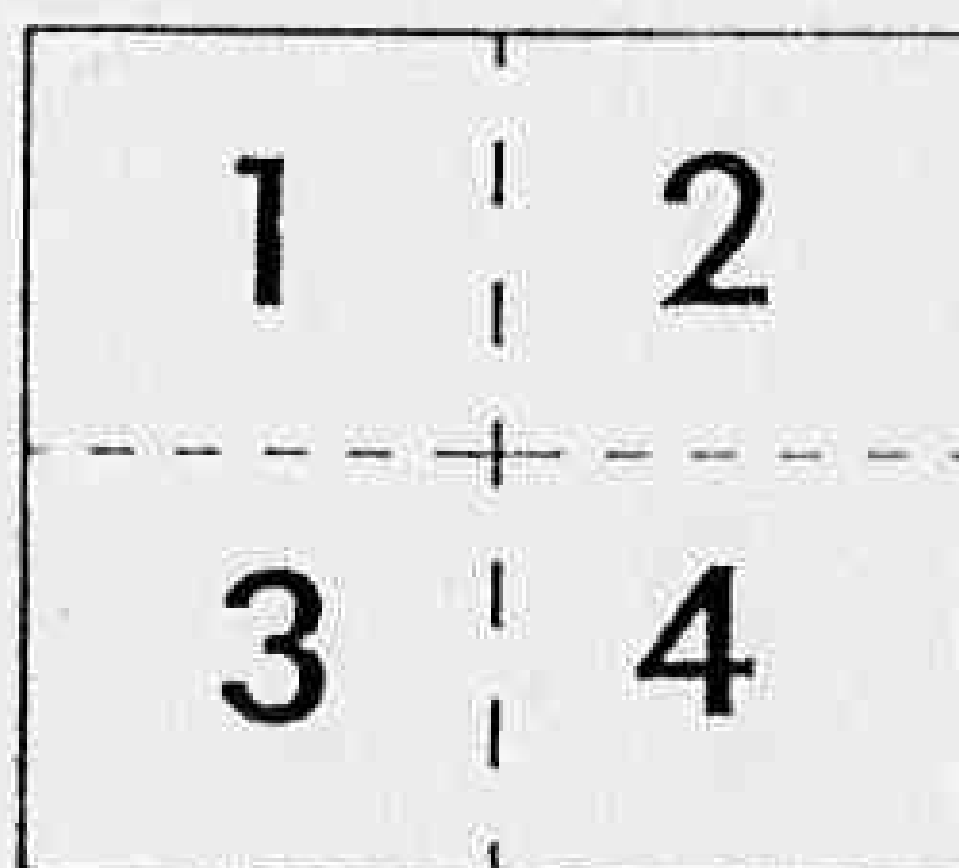
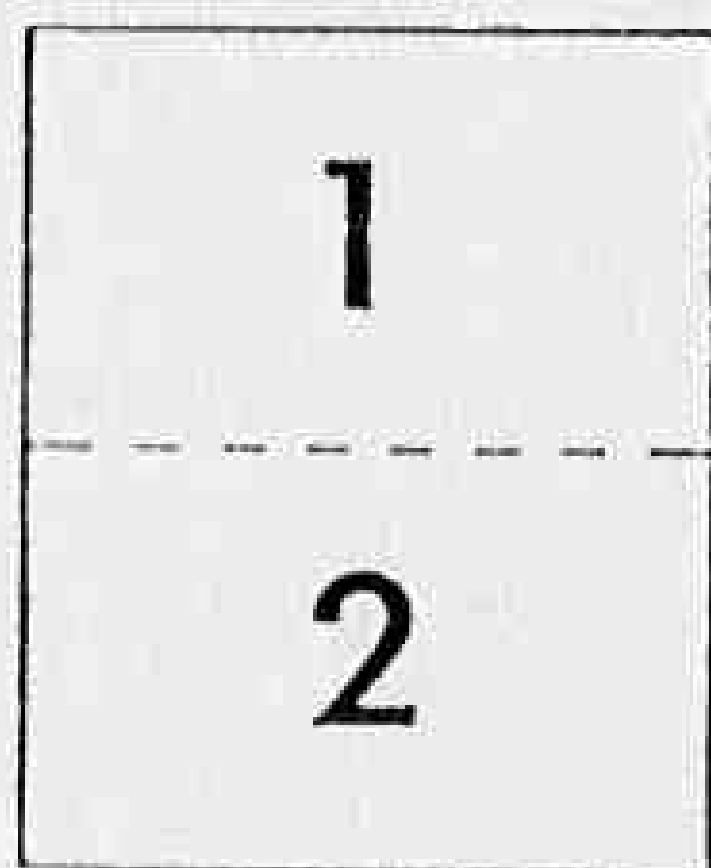
Statistica del lavoro espletato dall'Ufficio al 20 marzo 1945
(dal 1° agosto 1944)

In fase d'istruzione per gli accertamenti	Sequestri disposti	Dissequestri	Nominativi in corso per ac- certamenti di richiesta di sequestro.
1.307	554	34	4420

Ambsen

MAPS AND CHARTS TOO LARGE TO FILM
ON ONE EXPOSURE ARE FILMED CLOCKWISE
BEGINNING IN THE UPPER LEFT CORNER,
LEFT TO RIGHT, AND TOP TO BOTTOM.

SEE DIAGRAMS BELOW.



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROSPETTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'ALTO COMMISSARIATO
AGGIUNTO PER L'EPURAZIONE dal 1/8/1944 al 15/3/45

E N T I	Sospensioni ac- cordate su ri- chiesta del- l'A.C.A.	Sospensioni di- sposte diretta- mente dal Mini- stro	Deferimenti effettuati		Giudici della Commissione Grado		P u
			dal l'ACA	dal Mini- stro	Dispensa	Misure discipli- nari	
Presidenza Consiglio	6	1	321	-	40	87	
Esteri	4	3	129	120	12	18	
Industria Com. Lavoro	84	15	621	142	32	59	
Agricoltura	6	58	123	-	10	35	
Lavori Pubblici	-	117	6	686	40	66	
Giustizia	42	4	984	79	43	50	
Finanza	8	170	89	1415	14	18	
Tesoro	5	62	184	468	96	180	
Guerra	65	200	255	2703	88	121	
Carabinieri	-	77	109	342	1	-	
Marina	2	409	134	666	11	256	
Aeronautica	3	1	613	506	54	43	
Pubblica Istruzione	80	91	452	639	98	207	
Africa Italiana	-	-	416	-	4	1	
Comunicazioni	20	1923	69	8910	217	1101	
Interni	254	100	1495	-	48	154	
Ministero Inferiori	-	-	-	-	-	-	
Albi Professionali	45	58	389	-	23	21	
Comune provincia Roma	12	502	247	50	54	284	
E.V. Ind. Com. Lavoro	9	4	747	-	143	141	
E.V. Finanza Tesoro	-	-	249	32	67	22	
E.V. Marina Aeronautica	-	-	168	12	-	-	
E.V. Guerra	-	28	254	21	20	64	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROSPETTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'ALTO COMMISSARIATO
AGGIUNTO PER L'EPURAZIONE dal 1/8/1944 al 15/3/45

Sospensioni ad te su ri- a del- A.	Sospensioni di sposte diretta- mente dal Mini- stro	Deferimenti effettuati		Giudici della Commissione di 1° Grado			Ricorsi alla Commi- sione Centrale da parte dell'Alto Com- missario Aggiunto
		dal l'ACA	dal Mini- stro	Dispensa	Misure discipli- nari	Prosciogli- menti	
6	1	321	-	40	87	33	41
4	3	129	120	12	18	40	20
84	15	621	142	32	59	46	7
6	58	123	-	10	35	6	9
-	117	6	686	40	66	71	5
42	4	984	79	43	50	57	40
8	170	89	1415	14	18	14	9
5	62	184	468	96	180	60	12
55	200	255	2703	88	121	181	107
-	77	109	342	1	-	2	1
2	409	134	666	11	256	426	67
3	1	813	506	54	43	75	32
10	91	452	639	98	207	62	52
-	-	416	-	4	1	5	4
10	1923	69	8910	217	1101	1114	97
4	100	1495	-	48	154	119	36
-	-	53	-	10	52	12	2
-	58	389	-	23	21	7	11
-	509	947	50	54	284	69	47
-	4	747	-	143	141	52	19
-	-	249	32	67	22	5	-
-	-	168	12	-	-	-	-
-	28	254	21	20	64	-	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Stampa Informazioni	"	"	"	"	"	"
Albi Professionali	45	58	389	"	23	21
Comune provincia Roma	12	509	947	50	54	284
E.V. Ind. Com. Lavoro	9	4	747	"	143	141
E.V. Finanza Tesoro	"	"	249	32	67	22
E.V. Marina Aeronautica	"	"	168	12	"	"
E.V. Guerra	"	28	254	21	20	64
E.V. Istruz. Giustizia	"	"	1	"	4	5
E.V. Est. Afric. Ital.	"	"	"	"	"	"
E.V. Comunic. LL. PP.	"	2	45	"	42	119
E.V. Agricoltura	"	4	100	38	8	25
E.V. Pres. Con. Inter. Stampa	1	"	376	"	15	14
	646	3836	9329	16529	1203	3153



Amatore

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

"	"	"	"	"	"	"	"
45	58	389	"	23	21	7	11
12	509	947	50	54	284	69	47
2	4	747	"	143	141	52	19
"	"	249	32	67	22	5	"
"	"	168	12	"	"	"	"
"	28	254	21	20	64	"	1
"	"	1	"	4	5	2	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	2	45	"	42	119	24	10
"	4	100	38	8	25	8	"
"	"	376	"	15	14	8	"
646	3836	9329	16529	1203	3153	2498	629

Handwritten signature

TRANSMISSION NO. 456

ASSISTANT HIGH COMMISSION FOR EMIGRATION

activities carried out between 15 August and 31 December 1944

The Commission for Emigration was formed in the first half of August.

The activities carried out between 15 August and 31 December 1944 together with the results obtained are outlined in the data given below: these data will be preceded by a summary report on the organization of the Commission.

1. ORGANIZATION OF THE EMIGRATION COMMISSION

- a) General Secretariat, composed of a general secretary, an assistant secretary and another official. It heads the offices of the Commission and controls, coordinates and unifies their activities.
- b) Special secretariat of the Assistant High Commissioner, composed of a special secretary and an English-speaking interpreter.
- c) 13 offices of investigation, one for each Ministry, composed of a magistrate and an assistant. The investigators for the military Ministries are senior officers whose activities are coordinated, from the juridical point of view, by a magistrate.
- d) Office of investigation for the Bodies controlled or supervised by the State (about 2,000), composed of 3 investigating officials.
- e) One office of investigation for the province and the Comune of Rome, composed of an investigating magistrate and an assistant.
- f) One office of investigation for the professional lists of the province of Rome, composed of an investigating magistrate and an assistant.
- g) One office for provinces, composed of two officials. This office directs the activities of the Provincial Delegates.
- h) Office for Commissions, with a magistrate. This office provides for the constitution of the Judging Commissions of first instance and everything that concerns the composition of the investigation committees of the work of these Commissions.

1387

Organization of the Information Commission

- a) General Secretariat, composed of a general secretary, an assistant secretary and another official. It heads the offices of the Commission and controls, coordinates and unifies their activities.
- b) Special Secretariat of the assistant High Commissioner, composed of a special secretary and an English-speaking interpreter.
- c) 12 offices of investigation, one for each Ministry, composed of a magistrate and an assistant. The investigators for the military Ministries are senior officers whose activities are coordinated, from the juridical point of view, by a magistrate.
- d) Office of investigation for the houses controlled or supervised by the State (about 2,000), composed of 8 investigating officials.
- e) One office of investigation for the province and the Commune of Rome, composed of an investigating magistrate and an assistant.
- f) One office of investigation for the professional lists of the province of Rome, composed of an investigating magistrate and an assistant.
- g) One office for provinces, composed of two officials. This office directs the activities of the provincial delegates.
- h) Office for Commissions, with a magistrate. This office provides for the constitution of the judging Commissions of first instance and everything that concerns the composition, the verifications and the necessities of the work of these Commissions.
- i) Office for suspensions, with an investigating magistrate. This office provides for the proposals of suspensions from service of those employees deferred for operation trial, whose further presence in the service and titles are so grave as to make them identifiable with the cases contemplated in circular 30429 dated 4 September 1944 of the President of the Council.
- j) Office for appeals, with two officials.
- k) Information Office, with two officials.
- l) Technical Services: Administrator (Economy), Typing room, Filing office, Dispatch office.
- m) Police Office, composed of 20 P.S. agents and a sergeant commanded by 1585er. It collects information, carries investigations, ascertains, inquiries, etc.

- 2 -

The following offices are under-staffed in their present condition:

- a) Office for provinces: because of the quantity of work to be done, its present staff should be increased from 2 to 3 officials.
- b) Office of investigation for government delinquent or controlled bodies: because of the large number of bodies subject to expropriation, (about 2,000) the number of investigators should be increased from eight to twenty.

The expansion of these offices planned for some time could never be effected because of a lack of the necessary facilities, which have been requested repeatedly and persistently without any results.

Provincial Delegates of the Assistant High Commissioner

A Delegate of the Assistant High Commissioner has been appointed in 41 of the fifteen provinces upon designation of the local N.C.L.s in conjunction with the Prefect. The appointment of delegates in the remaining provinces is in course; the delay is due solely to the lack of means of communication available to the Commissioner.

The Prefects and the N.C.L.s have been given the following rules to follow in choosing the delegates of the Assistant High Commissioner: moral and political integrity - no connection with Fascism - character not susceptible to influence or pressure - reliable ability - impartiality - enjoyment of trust and esteem of public opinion - party not to be considered - choose even persons not belonging to any party, providing they possess the above requirements.

The Delegate is accord with the Prefects and actively assisted by the N.C.L.s, represents an office of investigation having the same tasks and functions as the Assistant High Commissioner for expropriation. The activity of these provincial offices is more or less advanced according to the local situation and to the extent of collaboration given by the Prefects. The High Commissioner for expropriation finds it extremely difficult to check, control and direct the activities of these offices, owing to the few existing communications and to the lack of facilities at his disposal.

The Delegates have been ordered to maintain the closest contact with the N.C.L.s, to insure their active collaboration, control and co-responsibility, and continually inform them and the Prefect of their activity. They have been instructed to consider the N.C.L.s as organs to control public opinion on the work of expropriation which must be carried out in the complete solidarity and unanimity with all the antifascist forces.

Provincial Delegation of the Assistant High Commissioner

A Delegate of the Assistant High Commissioner has been appointed in all of the liberated provinces upon designation of the local H.C.L.S. in conjunction with the Prefect. The appointment of Delegates in the remaining provinces is in course; the delay is due solely to the lack of means of communication available to the Commissariat.

The Prefects and the H.C.L.S. have been given the following rules to follow in choosing the Delegates of the Assistant High Commissioner: formal and political integrity - no connection with factions - character not susceptible to influence or pressure - reliable absolutely - impartiality - enjoyment of trust and esteem of public officials - worthy not to be considered - choose even persons not belonging to any party, providing they possess the above requirements.

The Delegates in accord with the Prefects and actively assisted by the H.C.L.S., represent an office of investigation having the same tasks and functions as the Assistant High Commissioner for Espionage. The activity of these provincial offices is more or less advanced according to the local situation and to the extent of collaboration given by the residents. The High Commissariat for Espionage finds it extremely difficult to check, control and direct the activities of these offices, owing to the few existing communications and to the lack of facilities at his disposal.

The Delegates have been ordered to maintain the closest contact with the H.C.L.S.; to insure their active collaboration, control and co-responsibility, and continually inform them and the Prefect of their activity. They have been instructed to consider the H.C.L.S. as organs to control public opinion on the work of espionage which must be carried out in the complete solidarity and unanimity with all the antifascist forces.

2) ORGAN OF ESPIONAGE

a) Commissions of 1st Instance

The following Commissions have been formed and are at present functioning:

- 16 Commissions of 1st Instance in the Central Administrations (see enclosure No.1)
- 72 Commissions for Government dependent or controlled bodies.
- 3 Commissions to review the professional lists.
- 1 Commission of 1st Instance for the personnel of the Ministry of the Royal House.
- 1 Commission of 1st Instance for the Gendarmerie of Rome.

1271. Total number of Commissions formed and functioning at present.

1582

- 3 -

The following are about to be appointed:

27 Commissions of 1st instance for Government dependent or controlled bodies.

7 Commissions for reviewing the professional lists.

We must point out that the number of commissions is twenty times less than the number of Government dependent or controlled bodies (approx. 2,000), because the said bodies have been grouped according to their affinity and placed under the jurisdiction of a single Commission. Expiration in this field is still far behind for various reasons, the principal being insufficient investigators and the frequent inefficiency of a few Commissioners.

b) PROVINCIAL COMMISSIONS

Has been formed and is at present functioning:

1 Provincial Commission for the Province of Rome.

The following are being appointed by the Presidency of the Council:

9 Provincial Commissions expressly for the provinces of AVELLINO - BENEVENTO -
NAPOLI - SALERNO - POTENZA - REGGIO - RIVOLI - SALERNO.

c) CENTRAL COMMISSION

A Central Commission has been formed with its own organization and work. It has already commenced its activities and in a few days we may know its first decisions on the appeals lodged by the parties concerned or by the High Commissioner against the decisions of the Commissions of 1st instance.

3) COMMISSIONS FOR APPEALS

The Assistant High Commissioner has deferred the following number of cases between the 15 August and 31st December 1944.

634 officials of the various Ministries belonging to the first four grades.

23 officials of the Government dependent or controlled bodies, of ranks equal to the first four grades.

2995 officials and employees of the various Ministries belonging to grades below the fourth.

has been formed and is at present functioning:

1 Provincial Commission for the Province of Rome.

The following are being appointed by the Presidency of the Council:

5 Provincial Commissions expressly for the provinces of AVELLINO - BENEVENTO -
BASILICATA - AVULIA - FROSINONE - GROSSETO - LIRI - NAPLES.

c) CENTRAL COMMISSION

A Central Commission has been formed with its own organization and work. It has already commenced its activities and in a few days we may know its first decisions on the appeals lodged by the parties concerned or by the High Commissioner against the decisions of the Commissions of 1st instance.

3) CASES DEFERRED FOR REFUSION TRIAL

The Assistant High Commissioner has deferred the following number of cases between the 15 August and 31st December 1944.

604 officials of the various Ministries belonging to the first four grades.

15 officials of the Government dependent or controlled bodies, of ranks equal to the first four grades.

2995 officials and employees of the various Ministries belonging to grades below the fourth.

925 officials and employees of the Government dependent and controlled bodies, of ranks equal to the grades below the fourth.

234 officials and employees of the commune and of the province of Rome.

81 belonging to the professional lists of the province of Rome.

1104 - Total number of cases deferred by the Assistant High Commissioner.

The central and local administrations deferred 1104 other cases on their own initiative.

As regards each of them the Assistant High Commissioner has given the authority prescribed by law to proceed

The number indicated above of cases deferred reveals quite clearly the general directive pursued by the High Commission: to hit in the high grades and to be indulgent

1581

- 4 -

with the law. Indeed, if from the 1602 officials of the administration belonging to the first four grades we deduct more than a third who are at present in the North or elsewhere and the cases still under examination, we find that of the cases deferred for examination trial more than 60% belong to the highest grades. On the other hand, it is estimated that the percentage of minor grades does not exceed 20 while that of the lower grades is 1.

In the expiry of the period for deferring cases of officials belonging to the first four grades (30 November) to expiration trial, the High Commissioner has concluded the investigations relative to all the ministries, with the exception of the Ministry of Public Education and the Ministry of Grace and Justice, owing to the practical impossibility of completing certain investigations in the province regarding law university professors and magistrates residing outside Rome. All the officials of the first four grades in the Ministry of the Interior were examined before 30 November, but in a few cases it was found necessary to investigate in places where certain prefects worked. The High Commissioner could not possibly complete the investigations within the fixed period.

An extension of the period would have been necessary for the three said Ministries. As this was not possible the High Commissioner, according to previous agreements with the said authorities, prepared an estimated list, in view of the imminent expiry, of the persons to be deferred and belonging to the first four grades of those ministries for which it was seen that the investigations could not possibly be completed in due time. The High Commissioner decided that he would state his reasons later and request sanctions or withdraw the deferments. And in fact, of the officials of the Ministry of Grace and Justice, only one case deferred was confirmed, while the deferments of all the others were withdrawn. These officials are therefore left discharged of their crime and part of them only may be dismissed by placing them in retirement. Thus the task of the High Commissioner in respect of this Ministry also, may be considered ended as regards deferring cases to the Commission of Expiration for the first four grades.

As regards the Ministry of Education, the cases of 14 university professors deferred have been confirmed, their charges specified. 65 other deferments were withdrawn. Twenty others are still being investigated, and it is believed can be completed within 15 January.

As regards the Ministry of the Interior, the deferments of 26 officials were withdrawn, and the other cases are still being investigated.

of completing certain investigations in the province regarding few university professors and academics residing outside Rome. All the officials of the first four grades in the Ministry of the Interior were examined before 30 November, but in a few cases it was found necessary to investigate in places where certain prefects worked. The High Commissioner could not possibly complete the investigations within the fixed period.

An extension of the period would have been necessary for the three said Ministries, as this was not possible for the High Commissioner, according to previous agreements with the Allied authorities, prepared on estimated list, in view of the imminent expiry, of the persons to be deferred and belonged to the first four grades of those ministries for which it was seen that the investigations could not possibly be completed in due time. The High Commissioner decided that he would state his reasons later and request sanctions or withdraw the deferments. And in fact, of the officials of the Ministry of Grace and Justice, only one case deferred was confirmed, while the deferments of all the others were withdrawn. These officials are therefore left discharged of their crimes and part of them only may be dismissed by placing them in retirement. Thus the task of the High Commissioner in respect of this Ministry also, may be considered ended as regards deferring cases to the Commissions of expiation for the first four grades.

As regards the Ministry of Education, the cases of 14 university professors deferred have been confirmed, their charges specified. In other deferments were withdrawn. Twenty others are still being investigated, and it is believed can be completed within 15 January.

As regards the Ministry of the Interior, the deferments of 28 officials were withdrawn, and the other cases are still being investigated.

4) SUSPENSION FROM SERVICE

1238 suspensions requested by the Assistant High Commissioner for expiation

600 suspensions effected in compliance with the requests

2910 suspensions effected on the initiative of the various administrations (mainly on the basis of Allied ordinances) without the intervention of the Assistant High Commissioner (enclosure 3).

The suspensions requested by the Assistant High Commissioner concern mainly high officials. The suspension effected by the various administrations on the basis of Allied Ordinances concerned for the most part ~~of~~ employees belonging to the lower grades. The Assistant High Commissioner has ordered the revocation of some of these measures.

1890

action has been taken for the repeal of the suspension and the reinstatement into service of a great number of these employees. The Assistant High Commissioner believes that this step is a just one for all those cases for which there are no data justifying the dismissal from service following the expiration trial. It has been considered necessary to take this step for the following reasons:

- 1) Many of these suspensions have been ordered on the basis of Allied Ordinances which were not entirely in agreement with the law at present in effect.
- 2) The practice, impossibility of bringing to a rapid conclusion the investigations and the expiration trials throws many of the suspended persons in a prolonged, abnormal and uncomfortable situation not justified by those immediate exigencies to which the request for suspension of the Assistant High Commissioner answers.

For these reasons the Assistant High Commissioner has taken steps to mitigate as much as possible the economic effects of the suspension from service. Thus, the disputed question of the payment of the allowances for self-support has been solved in favor of those suspended on the basis of Allied Ordinances who, contrary to provisions in force, were not receiving any compensation. Likewise the Assistant High Commissioner has taken favorable steps for the payment of the high cost of living bonus to those suspended from service, since he did not consider it just to include such indemnity with those the payment of which is not permitted by the law in force. Other similar questions concerning employees of lower grades who are still suspended from service have been solved in the same spirit.

5) DECISIONS OF THE COMMISSIONS OF FIRST INSTANCE

The Commissions of first instance have already concluded 1306 proceedings and sent the decisions to the Assistant High Commissioner for signature.

1377 dismissals
1461 lesser sanctions
1350 acquittals

2200 total judgments of the Commissions (enclosure No. 4).

The Assistant High Commissioner has presented to the Central Commission 227 appeals against the decisions of the commissions of first instance.

For these reasons the Assistant High Commissioner has taken steps to mitigate as much as possible the economic effects of the suspension from service. Thus, the disputed question of the payment of the allowances for self-support has been solved in favor of those suspended on the basis of Allied Ordinances who, contrary to provisions in force, were not receiving any compensation. Likewise the Assistant High Commissioner has taken favorable steps for the payment of the high cost of living bonus to those suspended from service, since he did not consider it just to include such immunity with those the payment of which is not permitted by the law in force. Other similar questions concerning employees of lower grades who are still suspended from service have been solved in the same spirit.

5) DECISIONS OF THE COMMISSIONS OF FIRST INSTANCE

The Commissions of first instance have already examined 2528 proceedings and sent the decisions to the Assistant High Commissioner for signature.

297 dismissals
1461 lesser sanctions
1530 acquittals

3505 total judgments of the Commissions (enclosure No. 4).

The Assistant High Commissioner has presented to the Central Commission 227 appeals against the decisions of the commissions of first instance.

Regarding the decisions and activities of the Commissions of first instance, we must make the following observations:

1) Most of the persons acquitted had been suspended in accordance with Allied Orders, which, as is known, did not correspond exactly with the regulations of the It. Gen. Leg. Decree No. 139 of 27 July 1941. These acquittals are therefore justified and in any case comply with the instructions given by the Assistant High Commissioner to the judging commissions to use indulgence as a rule toward the lower grades. However, many acquittals and lesser sanctions regard high officials or employees who were seriously connected with fascism, and do not appear entirely justified.

The Assistant High Commissioner has presented appeals against these decisions to the Central Commissions.

2) Certain Commissions of first instance have been exceedingly slow in their decisions. The administrative proceeding over them should be ordered to remain in case they should decide to resign or in any other way cause the activities of the Commissions to come to

41-9

a standard or be delayed. For the same reason the members of the judging commissions representing the administration should be relieved of other burdensome tasks in order to permit them to dedicate all their time to evaluation.

3) Considerable difficulties were encountered in forming certain judging commissions of first instance. The assistant High Commissioner had already followed the rule that to be not liable to expropriation under the title of law is not a sufficient qualification to be judge for the expropriation proceedings. In choosing the members of the judging commissions, one must take into account not only their political and moral honesty but also their personal relations with the persons being expropriated, in order to insure the greatest impartiality and justice in the decisions.

6) GENERAL DIRECTIVES FOR EVALUATION

One of the tasks of the assistant High Commissioner for expropriation has been that of controlling and unifying the activity and the criteria of judgment of the commissions of first instance in order to avoid disparity in the judgments and in the decisions. For this purpose general directives have been issued which clearly reveal the criteria pursued by the assistant High Commissioner in the execution of his activity. Although he did not yield to reproaches or to corrupting influences, the assistant High Commissioner deemed it necessary to oppose any excessive rigidity and every form of 'extremism', considering them a distortion and violation of the spirit of the law. The circular of September 21st and extent of operations' (see enclosure No. 6) says:

'In applying M.I. 109 of 27 July 1944, the spirit of the law should clearly prevail over its substance, for the law is evidence of a political nature and excessive severity would be more harmful in this than in the ordinary practices of interpreting laws.'

'Those arguments of an extreme antisocialism which tend to consider "disgrace" every person registered in the dissolved party and to remove unconditionally honest persons who carry out fascist activities in complete good faith or by political inexperience, are to be rejected. Those arguments which judge past responsibilities to be unremovable, or which are satisfied with purely political investigations and pay no attention to the moral side of the question are likewise to be condemned. Those arguments cannot but create confusion and disturbance, by widening already fatal separations and delaying, contrary to the intentions of the legislator, the birth of firm new practices of honesty, loyalty and solidarity in the life of the nation in general and in the public administration in particular.'

'The reluctant fascist, even if he was so blind as to continue in his error until the

- 7 -

fascist mentality and their faith in fascism without advancing considerably in their career. Cases in which the guilty person is an employee earning nearly two or three thousand lire monthly should be examined with every care especially if their dismissal would mean their and their families' ruin. Even if such an indulgence were to cause a few undesirable persons in the lower grades to remain, the operation in the higher grades would bring about such a sound cure throughout the whole structure as to make the attack here insupportable for the dishonest and irreconcilable employees. In conclusion, the ex-fascist is not removed as such, but only because he took part in the moral dishonesty and unwelcome, menacing danger of fascism to the progress and unification of the nation." (Enclosure No. 6)

The assistant High Commissioner has likewise attempted to avoid a sectarian application of the law which, by considering an crime what was only weakness or a pure necessity for existence, would have given it a persecutory character antagonistic to the spirit of the law. Hence, in circular No. 1 (Enclosure 5) certain limiting criteria have been established for the interpretation of the titles, "squadrists", "antefascist", "fascist", "fascist", "officers of the militia", etc.

"The regulation is not applicable when the title does not correspond to a true and factual situation as for example in the case of an 'antefascist' who has received this title subsequently and because of membership in the Flame Legion, or in the case where the 'squadrists' has never belonged to action squads and the like, provided however the title was not requested by the party concerned and the same has not in any way taken advantage of it."

"In regard to the officers of the M.V.S.N., given the same rank as the holders of the said titles, it is considered that the law did not intend to take into account those belonging to special militias and who were absorbed through the general incorporation of army units or automatically transferred without their personal request."

For the same purpose, rules were given for judging those who continued to serve in the public offices after the 8 September, and who have sworn allegiance to the pseudo fascist republican government and were therefore suspected of collaboration with it. (see enclosure No. 7).

"Collaboration with the fascist government obviously does not mean simply the fact of having remained in service after 8 September, for in such a case the legislator would not have had recourse in a detailed casuistry, but would have dismissed all the employees and officials of the administrations existing within the territory under the power of the so-called republican fascist government."

As regards those who have yielded to an act of weakness because they were threatened, excluding military personnel for which the act is obviously looked upon with greater severity and under a different light, certain extenuating criteria have already been

of the law which, by considering as crime what was only weakness or a pure necessity for existence, would have given it a persecutory character antagonistic to the spirit of the law. Hence, in Circular No. 1 (Enclosure 5) certain limiting criteria have been established for the interpretation of the titles, "aquadrata", "antemurala", "marcia su Roma", "officers of the militia", etc.

The regulation is not applicable when the title does not correspond to a true and factual situation as for example in the case of an "antemurala" who has received this title subsequently and because of membership in the House Legion, or in the case where the "aquadrata" has never belonged to action squads and the like, provided however the title was not requested by the party concerned and the same has not in any way taken advantage of it.

In regard to the officers of the M.V.S.N., given the same rank as the holders of the said titles, it is considered that the law did not intend to take into account those belonging to special militia and who were absorbed through the general incorporation of army units or automatically transferred without their personal request.

For the same purpose, rules were given for judging those who continued to serve in the public offices after the 8 September, and who have sworn allegiance to the pseudo fascist republican government and were therefore suspected of collaboration with it. (see enclosure No. 7).

Collaboration with the fascist government obviously does not mean simply the fact of having remained in service after 8 September, for in such a case the legislator would not have had recourse in a detailed casuistry, but would have dismissed all the employees and officials of the administrations existing within the territory under the power of the so-called republican fascist government.

As regards those who have yielded to an act of weakness because they were threatened, excluding military personnel for which the act is obviously looked upon with greater gravity and under a different light, certain extenuating criteria have already been established and are considered as being compatible with the provisions of the law. When the accused is only guilty of not having wanted to lose his job, and this loss would have brought about starvation to him and to his family, the sanction, if it cannot be avoided, must nevertheless be of the smallest degree, since the mere fact that an employee has been incapable of performing an act of heroism, especially if the consequences of such an act would have fallen on his family, does not justify a decisive judgment against him.

It was also deemed necessary to maintain a spirit of wide human understanding in carrying out the epuration, besides its character of necessity. It was endeavoured to take all the bodies of epuration with this spirit, by instructing them, in connection with the application of sanctions and their consequences, to take into consideration the financial situation of the persons deferred to epuration trial, both in less serious cases and in cases of liability to loss of pension.

.....We must avoid adopting measures which, from a practical point of view, are

- 2 -

incompatible with the task pursued by the legislator of rehabilitating the public administrations. Therefore, it will be advisable for the Commissions to refrain generally from adopting such measures which, like the reduction of allowances or salaries, aggravate the economic conditions of the party concerned without serving the purpose of expiation. The same can be said of the suspension from the grade or the temporary removal from office; these are measures which usually end by being an obstacle to the speedy return of the administrations to their normal operation.

"It must be borne in mind that in any case the pension constitutes the only source of income of the official dismissed from service. It is then advisable to avoid creating desperate situations, which are reminded more grave by the fact that the consequences would fall also on persons who are innocent and unaware of others' guilt and responsibility."

".....before deciding on the loss of pension, which can be fully and objectively considered as justified in the cases of an illegal enrichment or of serious forms of collaboration with the republican fascist government, the Commissions are directed to weigh carefully each individual case."

".....If the person concerned does not possess any riches and the loss of pension would be to him a loss of the means of support for himself and his family (besides the dismissal from service), it is a good general practice to avoid the severe measure of loss of pension. (see enclosure No. 7, circular No. 3).

For the purpose of insuring a maximum of impartiality in the proceedings of the Judging Commissions of first instance, we pointed out that:

"The suspension from service adopted during the proceedings must have no influence whatsoever on the decision of the Commission. The suspension was indeed pronounced when removal from office, in the interest of the State, could not be delayed. However, as the proceedings in question are necessarily forwarded on the first summary investigations, it is clear that the judgment may be modified by later investigations and by the defense of the accused."

"In the same way as this office will not fail to propose to the Commissions exemption from all sanctions when it deems such decision justified it will not refrain from proposing an appeal in favour of the accused against the decisions of the Commissions who violate the letter and above all the spirit of the law to the detriment of the accused."

".....Fully trust that the Commissions, by tempering the necessary severity with wholehearted criteria of impartiality and intelligence and by showing a sense of juridical and political understanding, will be able to bring the difficult and delicate of epuration to an end and thus contribute to the great battle for re-birth in which our Country is engaged" (enclosure No. 6, circular No. 2).

is justified in the cases of an illegal enactment or of serious forms of collaboration with the republican fascist government, the Commissions are directed to weigh carefully each individual case.

".....If the person concerned does not possess any rights and the loss of pension would be to him a loss of the means of support, for himself and his family (besides the allowance from service), it is a good reason for the practice to avoid the severe measure of loss of pension, (see enclosure No. 7, circular No. 3).

For the purpose of ensuring a system of impartiality in the proceedings of the judging Commissions of first instance, we pointed out that:

"The suspension from service adopted during the proceedings must have no influence whatsoever on the decision of the Commission. The suspension was indeed pronounced when removal from office, in the interest of the State, could not be delayed. However, as the proceedings in question are necessarily founded on the first survey investigations, it is clear that the judgment may be modified by later investigations and by the defense of the accused."

"In the same way as this office will not fail to propose to the Commissions exemption from all sanctions when it deems such decision justified it will not refrain from proposing an appeal in favour of the accused against the decisions of the Commissions who violate the letter and above all the spirit of the law to the detriment of the accused."

".....Fully trust that the Commissions, by tempering the necessary severity with wholesome criteria of impartiality and indulgence and by showing a sense of juridical and political understanding, will be able to bring the difficult and delicate of epuration to an end and thus contribute to the great battle for re-birth in which our Country is engaged" (enclosure No. 6, circular No. 2).

The rules followed in organizing the Commissariat and the various bodies formed for carrying out epuration are also characterized by these general principles. We confine ourselves to giving an extract of the circular to the Prefects and to the Provincial delegates (enclosure No. 8, circular No. 4).

"However, if the epuration is to be effective and radical, it is absolutely necessary that the Delegates be able to rely on the collaboration not only of the head of the Province, but also of the head of the Communal Administration and on the active assistance of the democratic parties and of the public. The collaboration of the parties and of the public in general must be insured through the work of the local N.C.L.s which, being the representative organs of the parties and of the various democratic currents expressed in the national government, are the most adapted to move and lead public opinion, down to the smallest centers, in the manner necessary to develop and support that work of justice and rehabilitation which begins with the all important epuration."

This has been the policy followed by the High Commissariat in carrying out epuration.

3 January 1945

Assistant High Commissioner

for Epuration

1570

- Enclosure No 1 -

EXAMINATION COMMISSIONS

124 Commissions of 1st instance have been duly appointed.

Of these, 48 pass judgement on the members of the following Central Administrations:

- 6 for the Presidency of the Council
 - 1 for the Ministry of Foreign Affairs
 - 3 for the Ministry of Industry, Commerce and Labor
 - 2 for the Ministry of Agriculture
 - 1 for the Ministry of Public Works
 - 4 for the Ministry of Justice
 - 5 for the Ministry of Finance
 - 2 for the Ministry of Treasury
 - 3 for the Ministry of War
 - 2 for the Corps of Carabineers
 - 3 for the Navy
 - 2 for the Air Force
 - 4 for the Ministry of Public Instruction
 - 2 for the Ministry of Italian Africa
 - 3 for the Ministry of Interior
 - 4 Commissions plus 7 Sub-Commissions for the Ministry of Communications, and 1 for the Undersecretariat of the Press and Information.
- Three other Commissions are functioning for the review of the Professional Lists, 1 for the Ministry of the Royal House and 1 for the Commune and the Province of Rome.
- 74 other Commissions pass judgement on the personnel of the Bodies working

- 4 for the Ministry of Justice
5 for the Ministry of Finance
2 for the Ministry of Treasury
3 for the Ministry of War
2 for the Corps of Carabineers
3 for the Navy
2 for the Air Force
4 for the Ministry of Public Instruction
2 for the Ministry of Italian Africa
3 for the Ministry of Interior

4 Commissions plus 7 Sub-Commissions for the Ministry of Communications, and
1 for the Undersecretariat of the Press and Information.

Three other Commissions are functioning for the review of the Professional
Lists, 1 for the Ministry of the Royal House and 1 for the Commune and the

Province of Rome.

71 other Commissions pass judgement on the personnel of the Bodies working
under the various Ministries or controlled by them.

Besides the above mentioned 124 Commissions, there are 34 more already
proposed and about to be appointed

Enclosure No 2

PERSONS SUBMITTED FOR EPURATION

The Assistant High Commission for Epuration has submitted to the Commissions of first instance a total of 5041 employees, of whom 634 belong to the first 4 grades, and has also submitted 81 professional men.

The above figures are distributed as follows, according to the Administrations to which the employees belong:

PRESIDENCY OF THE COUNCIL:	first 4 grades: 86	grades lower than the 4th. "	148
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS:	" " " 49	" " " "	140
MINISTRY OF IND. COMM. & LABOR	" " " 14	" " " "	205
MINISTRY OF AGRICULTURE	" " " 7	" " " "	58
MINISTRY OF PUBLIC WORKS	" " " 2	" " " "	8
MINISTRY OF JUSTICE	" " " 81	" " " "	271
MINISTRY OF FINANCE	" " " 6	" " " "	34
MINISTRY OF TREASURY	" " " 1	" " " "	79
MINISTRY OF WAR	" " " 71	" " " "	93
MINISTRY OF NAVY	" " " 24	" " " "	32
MINISTRY OF THE AIR FORCE	" " " 34	" " " "	349
MINISTRY OF PUBLIC INSTRUCTION	" " " 121	" " " "	104
MINISTRY OF ITALIAN AFRICA	" " " 12	" " " "	—
MINISTRY OF INTERIOR	" " " 118	" " " "	1350
MINISTRY OF COMMUNICATIONS	" " " 5	" " " "	78
UNDERSECR. OF PRESS AND INFORM.	" " " 3	" " " "	146
CONTROLLED OR DEPENDENT BODIES	" " " 13	" " " "	925
COMMITTEE AND PROVINCE OF ROME	" " " —	" " " "	536

MINISTRY OF AGRICULTURE	"	"	"	"	"	"	"	"	"	14	"	"	"	"	"	"	"	205
MINISTRY OF PUBLIC WORKS	"	"	"	"	"	"	"	"	"	7	"	"	"	"	"	"	"	58
MINISTRY OF JUSTICE	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	8
MINISTRY OF FINANCE	"	"	"	"	"	"	"	"	"	81	"	"	"	"	"	"	"	271
MINISTRY OF TREASURY	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6	"	"	"	"	"	"	"	34
MINISTRY OF WAR	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	79
MINISTRY OF NAVY	"	"	"	"	"	"	"	"	"	71	"	"	"	"	"	"	"	93
MINISTRY OF THE AIR FORCE	"	"	"	"	"	"	"	"	"	24	"	"	"	"	"	"	"	32
MINISTRY OF PUBLIC INSTRUCTION	"	"	"	"	"	"	"	"	"	34	"	"	"	"	"	"	"	349
MINISTRY OF ITALIAN AFRICA	"	"	"	"	"	"	"	"	"	121	"	"	"	"	"	"	"	104
MINISTRY OF INTERIOR	"	"	"	"	"	"	"	"	"	12	"	"	"	"	"	"	"	—
MINISTRY OF COMMUNICATIONS	"	"	"	"	"	"	"	"	"	118	"	"	"	"	"	"	"	1350
UNDERSECR. OF PRESS AND INFORM.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5	"	"	"	"	"	"	"	78
CONTROLLED OR DEPENDENT BODIES	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	"	"	"	"	"	"	"	146
COMMUNE AND PROVINCE OF ROME	"	"	"	"	"	"	"	"	"	13	"	"	"	"	"	"	"	925
PROFESSIONAL MEN	"	"	"	"	"	"	"	"	"	—	"	"	"	"	"	"	"	536
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	634	"	"	"	"	"	"	"	4326

Some Ministries and Bodies under them have also referred directly 11,984 employees of the various administrations.

ENCLOSURE NO. 3

SUSPENSIONS

Up to 13 December 1944 the Assistant High Commissioner for Education has requested the suspension of 1298 officials and employees from the competent Ministers.

Only 600 of these requests have been complied with.

The various Administrations have suspended 2910 employees on their own initiative.

The following figures reveal the situation in regard to suspensions.

	Suspensions requested to A.H.C.	Suspensions effected on request of A.H.C.	Suspensions ordered by the Minister
PRESIDENCY OF THE COUNCIL	34	6	1
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS	13	4	3
MINISTRY OF IND. COMM. LAB.	111	84	-
MINISTRY OF AGRICULTURE	11	6	57
MINISTRY OF PUBLIC WORKS	18	-	127
MINISTRY OF JUSTICE	49	34	-
MINISTRY OF FINANCE	90	6	10
MINISTRY OF THE TREASURY	11	5	62
MINISTRY OF WAR	103	65	49
MINISTRY OF THE NAVY	17	4	-
MINISTRY OF THE AIR FORCE	200	3	3
MINISTRY OF PUBLIC EDUCATION	53	74	79
MINISTRY OF THE INTERIOR	423	254	100
MINISTRY OF COMMUNICATIONS	20	20	1520

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PRESIDENCY OF THE COUNCIL	34	6	1
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS	13	4	2
MINISTRY OF IND. COM. LAB. 111		84	-
MINISTRY OF AGRICULTURE	11	6	57
MINISTRY OF PUBLIC WORKS	18	-	117
MINISTRY OF JUSTICE	49	24	-
MINISTRY OF FINANCE	90	8	14
MINISTRY OF THE TREASURY	11	5	62
MINISTRY OF WAR	109	65	29
MINISTRY OF THE NAVY	17	2	-
MINISTRY OF THE AIR-FORCE	200	3	1
MINISTRY OF PUBLIC EDUCATION	83	74	79
MINISTRY OF THE INTERIOR	123	254	100
MINISTRY OF COMMUNICATIONS	20	20	194
COMARQUE AND PROVINCE OF ROME	20	11	129 ordered by the Sindaco and by the Prefect
PROFESSIONAL LISTS	15	24	-
ROUTES CONTROLLED BY WAR MINISTRY	-	-	26
ROUTES CONTROLLED BY MINISTRY OF COM. -	-	-	2

1575

ENCLOSURE NO. 4

SENTENCES ANNOUNCED BY THE COMMISSIONS OF FIRST INSTANCE

The judging commissions of 1st instance have hitherto pronounced, and communicated to the High Commission, 2985 sentences; of these 397 dismissed from service; 1861 involved lesser sanctions (censure, demotion, suspension, etc.) and 1530 acquittals.

The sentences pronounced are divided among the various organizations or bodies as follows:

	DISMISSAL	LESSER SANCTIONS	ACQUITTALS
PRESIDENT OF THE COUNCIL	32	29	15
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS	1	5	22
MINISTRY OF INT. COMM. LAB.	21	22	10
MINISTRY OF AGRICULTURE	5	7	2
MINISTRY OF PUBLIC WORKS	29	46	59
MINISTRY OF JUSTICE	29	16	26
MINISTRY OF FINANCE	2	--	1
MINISTRY OF THE TREASURY	18	46	24
MINISTRY OF WAR	2	7	28
MINISTRY OF THE NAVY	5	122	277
MINISTRY OF THE AIR FORCE	26	16	58
MINISTRY OF PUBLIC EDUC.	54	116	14
MINISTRY OF THE INTERIOR	27	97	50
MINISTRY OF COMMERCE	94	143	915
UNDER-SECRETARIAT FOR PRESS AND INF.	10	10	3
		116	25

PREMIERSHIP OF THE COUNCIL	24	34	35
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS	1	2	34
MINISTRY OF IND. COMM. LAB.	21	20	10
MINISTRY OF AGRICULTURE	5	7	2
MINISTRY OF PUBLIC WORKS	28	48	59
MINISTRY OF JUSTICE	42	14	26
MINISTRY OF FINANCE	2	-	4
MINISTRY OF THE TREASURY	28	46	44
MINISTRY OF WAR	2	7	28
MINISTRY OF THE NAVY	5	128	277
MINISTRY OF THE AIR FORCE	28	16	58
MINISTRY OF PUBLIC INDC.	54	118	14
MINISTRY OF THE INTERIOR	27	97	56
MINISTRY OF COMMERCE	94	643	925
MINISTRE-SECRETARIAT FOR ARMES AND INF.	10	10	3
SOLDES UNDER MINISTRY OF IND. COMM. LAB.	120	105	25
SOLDES UNDER THE MINISTRY FIN. TRCAS.	30	-	-
NOUVEAUX UNDER MINISTRY OF WAR	19	57	1
NOUVEAUX UNDER COMM. & PUBLIC WORKS	21	57	6
COMMUNA & PROVINCE OF NOVA	10	25	3
	597	1401	1550
PROFESSIONAL LISTED			

14 professional men removed from the lists

Hitherto

227 appeals against the decisions of the Commissions of first instance have been proposed by the Assistant High Commissioner to the Central Commission.

1572

ENCLOSURE NO. 3

ROME, 25 August 1944

ADMINISTRATIVE AND ORGANIZATIONAL REGULATIONS

CIRCULAR NO. 1

FOR THE REORGANIZATION OF THE JUDICIAL COMMISSIONS
IN THE MINISTRY OF THE INTERIOR

For the purpose of reorganizing the application of the lt. lt. of 27.7.1944, No. 159, more uniform, and at the same time more rapid and effective, in regard to separation, and while waiting for suitable regulations for its execution to be issued, it is thought advisable to specify this with Commissioner's joint of view on questions of interpretation which, based on problems hitherto arisen and noted, must be considered as more urgently requiring solution.

1) - article 12 No. 2 of the lt. lt. is interpreted in relation to the following article 15. The relation between the two regulations shows that the legislator has foreseen the hypothesis of one in which the appointments and promotions have been conferred for supporting and favoring the party of Fascist hierarchy in other words, through favoritism and without merit; the other in which the promotions and preferences in examinations are due to fascist activities, and are apparently realized by similar general provisions issued during the fascist regime. The first case shall be reviewed generally with greater severity. As to the examination concerning the return to the original grade instead of dismissal from service, it shall be admitted only in cases in which the favors and preferences did not absolutely bring about the inclusion of the candidate among the winners of the competitive examination for employment in public administration; for, only in this latter case can the dismissal from service effectively remove the violation of equality.

2) - The concept of favoritism and incapacity introduced by fascism in the public administrations (art. 15) includes all the cases of partiality, intemperance, political excesses and ostentations, even if pure in form or consented with fascism only indirectly, as also the negligence and carelessness of service, as introduced in the public administration or made worse by the fascist misgovernment, in respect of the

for the purpose of rendering the execution of the L.L. Dec. of 27.7.44, No. 139 more uniform, and at the same time some regulations, in regard to execution, and while waiting for further regulations for its execution to be issued, it is thought advisable to apply this such Commissioner's joint of view on questions of interpretation which, based on problems hitherto arisen and noted, must be considered as more or less requiring solution.

1. Article 12 of the L.L. Dec. is interpreted in relation to the following article 13. The relation between the two regulations shows that the legislator has foreseen two hypotheses: one in which the appointment and promotion have been conferred for supporting and favoring the party of fascist hierarchy, in other words, through favoritism and without equality, the other in which the promotions and appointments are made on the basis of merit, and are apparently, as stated by similar general provisions issued during the fascist regime. The first case shall be reviewed generally with greater severity. As to the examination concerning the return to the original grade instead of dismissal from service, it shall be admitted only in cases in which the favors and preferences did not absolutely prevail, about the assignment of the candidate among the winners of the competitive examination for employment in public administration, for, only in this latter case can the dismissal from service effectively remove the violations of equality.

2. - The concepts of favoritism and incapacity introduced by fascism in the public administration (art. 13) include all the cases of arbitrary, intemperance, political excesses and ostentatiousness, even if pure in form or connected with fascism only incidentally, as also the negligence and carelessness of service, as introduced in the public administration or made worse by the fascist misgovernment. The concept of favoritism includes all cases of nepotism and dishonesty such as recommendations, corruption, appointment of party officers to one person even though he may be able to deal with them all, assignment of wages or prizes without corresponding services given, negotiation and sale of privileges and protection, the use of name lenders (name prestatori) and intermediaries and intermediaries for this and similar operations, the manoeuvres to give support with preference to persons and concerns, and, in general, all the innumerable and undefinable activities of the profiteers of fascism, concealed or otherwise.

3) - Art. 14 of L.L. Dec. includes a list of titles: 'squadrista', 'sansepolcrista', 'antemarcia', 'marcia su Roma', 'sciurpa littorio', which demand dismissal from service. The regulation is, however, not applicable when the title does not correspond to a true and factual situation, as for example, in the case of a title being conferred subsequently because of the membership to the Fiume legion or for similar reasons; also in the case where the 'squadrista' has never belonged to action 'squadrè' and the like, provided however the title was not requested by the party concerned and the same has not in any way taken advantage of it.

- 2 -

The exemption of the sanction referred to in art 14 (2 part) of D.L. of 27 July 1944, No. 159 shall be applied only when it is possible to do so. (In the free appraisal of the Judging Commissions) from all the data gathered that the subject is not one who has given proofs of sectarianism or intemperance, in this manner eliminating the presumption established by the legislator on the basis of the titles mentioned in the first part of the article.

In regard to the officers of the M.V.S.N., brought to the same standing as the holders of the said titles, it is considered that the law did not intend to take into account those belonging to special militias and who were absorbed through the general incorporation of army units or officially transferred without their personal request.

4) - Article 16 consents the exemption from all sanctions of those persons who since the 8th. of September 1943, have distinguished them in the fight against the Germans. "Distinguished" means to have accomplished something particularly notable and useful and this power is exercised when such worthy behavior, compared with his past unworthy activities, makes it appear that the person concerned had been deceived in good faith, but had so sincerely and decisively amended himself as not to be unworthy of serving the State. As regards the patriotic activity executed after 8 September, it is imperative as a general principle not to be satisfied with general declarations submitted by exceedingly complacent persons or committees. It must be borne in mind that if art 16 is applied with too much indulgence, it would exempt from any disciplinary measure many elements who are not worthy of belonging to the administration; these would only have to exercise the care of claiming for their exonerated patriotic activity (often of minor importance, sometimes only imaginary) carried out during the Nazi-fascist occupation.

5) - Collaboration with the Germans after 8 September 1943 is not contemplated expressly in art 17 because it comes under the crime referred to in art 5 of D.L.; nevertheless it, too, may bring about dismissal from service as it implies even if indirectly, collaboration with the fascist government.

Collaboration with the fascist government obviously does not mean simply the fact of having remained in service after 8 September, for in such a case the legislator would not have had recourse in a detailed casuistry, but would have dismissed all the employees and officials of the administrations existing within the territory under the power of the so-called republican fascist government. Among the collaborators are included, besides all those who registered in the republican fascist party, those who lent themselves or carried out activities, either to facilitate the transfer of persons or property up north, or to help the political or military activities, the plunder or the propaganda of fascism.

The oath which the Lt. D.L. refers to at this point is obviously both that of fidelity and that of loyalty. In regard to the extenuation of the penalty referred to in the first paragraph, it is considered that three different degrees, can be established in the threats received or in the danger in view.

...to have accomplished something particularly notable and useful and this power is exercised when such worthy behavior, compared with his past unworthy activities, makes it appear that the person concerned had been deceived in good faith, but had so sincerely and decisively amended himself as not to be unworthy of serving the State. As regards the patriotic activity executed after 8 September, it is imperative as a general principle not to be satisfied with general declarations submitted by exceedingly complacent persons or committees. It must be borne in mind that if art 16 is applied with too much indulgence, it would exempt from any disciplinary measure many elements who are not worthy of belonging to the administration; these would only have to exercise the care of claiming for their exonerated patriotic activity (often of minor importance, sometimes only imaginary) carried out during the Nazi-fascist occupation.

5) - Collaboration with the Germans after 8 September 1943 is not contemplated expressly in art 17 because it comes under the crime referred to in art 5 of D.L.L.; nevertheless it, too, may bring about dismissal from service as it implies even if indirectly, collaboration with the fascist government.

Collaboration with the fascist government obviously does not mean simply the fact of having remained in service after 8 September, for in such a case the legislator would not have had recourse to a detailed casuistry, but would have dismissed all the employees and officials of the administrations existing within the territory under the power of the so-called republican fascist government. Among the collaborators are included, besides all those who registered in the republican fascist party, those who lent themselves or carried out activities, either to facilitate the transfer of persons or property up north, or to help the political or military activities, the plunder or the propaganda of fascism.

The oath which the Lt. D.L. refers to at this point is obviously both that of fidelity and that of loyalty. In regard to the extenuation of the penalty referred to in the first paragraph, it is considered that three different degrees, can be established in the threats received or in the danger in view:

- a) - when the threat or danger consisted only of the possibility of losing employment, either by a specific or general warning given, or by a reasonable fear resulting from the whole situation; in such a case the extenuation will be granted and graduated only on a ~~last~~ basis of real and absolute state of poverty in which the employee and his family would find themselves;
- b) - when the threat gave rise, through general orders, as circulars and such, to a general unspecified danger of reprisals greater than dismissal, such as the arrest of the employee or any member of his family, then in such a case the extenuation shall always be granted, and graduated according to the peculiarity of the case;
- c) - when the threat materialized in an assault or imposition on the particular person concerned and was accompanied by arrests, coercive acts and the like, thus taking from the subject the liberty, be it even with a certain sacrifice, of refusing to collaborate. In such a ~~case~~ case it seems that no sanction whatsoever should be applied, as every element of willfulness in the action to be incriminated is lacking.

For the applicability of said extenuating and mitigating circumstances attention is called once again to the fact that they have already been observed and urged in connection with Art. 16. In order to prevent individuals, who are unfit to remain in the administration from evading legal measures through excuses such as that of the so-called "white-jacket", and the like.

6) - In connection with the Art. 16, as in other disciplinary proceedings, the denunciations, the reports and enclosed documents gathered by the investigators shall be forwarded to the person charged with the commencement of the disciplinary action and the execution of the pre-trial inquiry; that is, to the High Commissioner for Duration, since the Judging Commissioners do not have the power of commencing a disciplinary proceeding and hence the power of inquiry only in a supplementary and auxiliary way (Art. 18, para 3). However, in practice it may happen that denunciations, reports and documents are sent directly to the Commissioners; in such a case the latter must promptly notify the High Commissioner about them; he will give the permission to begin the proceedings on, as the case may be, reserve the initiation of the proceedings to himself.

The Commissioners shall make use, whenever it is necessary, of the Anti-Corruption Commission, organized during the underground period or earlier, and which has a genuine expression of those vital and well-balanced instincts of thought on which the constitution of the State shall be based. In this regard the members of the Commissions appointed by the High Commissioner are asked to report to this office the possible absence of the Committees mentioned above and deficiencies that they show in their organization or activities.

7) - The Commissions mentioned in Art. 18 may have a secretary, who is indispensable for their operation, and who may be appointed by the Commission itself. There is no incompatibility between membership in the Commission and membership in the offices of the Deputy High Commissioner for Duration because of the particular nature of these offices, provided, however, this membership is not in Judging Commissions of the same branch in which the official carried out his duties of inquiry.

For the Commune of Rome, which is under the Ministry of the Interior and not of the Prefect, the appointment of the Commission is committed to the former, in accordance with the first paragraph of the article under examination.

8) - The establishment of a period of 10 days for the employee proposed to be dismissed, to prepare his arguments in defence, is, according to the regulation of Article 16, obligatory. The term may be established by the High Commissioner for Duration as an inquiring event the moment the person being investigated is referred to the judgement of the Commissions. Whenever he has not done so, the Judging Commissioners shall automatically do so. Felony testimony, as well as false statements made in the personnel scheme to be filled by every official, may be held to fall under the sanctions to be filled by every official. It is not an obligation, but only the power

proceeding to himself.

The Commission shall make use, whenever it is necessary, of the National Committee, organized during the underground period as after, and which are a genuine expression of those vital and well-balanced groups of thought on which the reconstruction of the State must be based. In this regard the members of the Commission appointed by the High Commission are asked to report to this office the possible absence of the Commission mentioned above and deficiencies that they show in their organization or activities.

7) - The Commissions mentioned in Art. 18 may have a secretary, who is indispensable for their operation, and who may be appointed by the Commission itself. There is no incompatibility between membership in the Commission and membership in the offices of the Deputy High Commissioner for Security because of the particular nature of these offices, provided, however, that membership is not in judging Commissions of the same branch in which the official carried functions of inquiry.

For the Commune of Rome, which is under the Ministry of the Interior and not of the Prefect, the appointment of the Commission is submitted to the former, in accordance with the first paragraph of the article under examination.

8) - The establishment of a period of 10 days for the employees proposed to be dismissed, to prepare his arguments in defence, is, according to the regulation of Article 19, obligatory. The term may be established by the High Commissioner for Security as an inquiring agent the moment the person being investigated is referred to the judgement of the Commissions. Whenever he has not done so, the judging Commissions shall pragmatically do so.

Other testimony, as well as false statements made in the personal sentence to be filled by every official, may be made to fall under the provisions contained in Art. 195 P.C. It is not an obligation, but only the power of the Commission to hear eventual witnesses and the concerned party personally. This power shall be exercised only if it is considered necessary as far as the decision is concerned.

9) - The period established in Article 20 for the recourse to the Central Commission begins of course from the moment notice is received. The recourse shall be presented during the period to the Commission of first instance or to the Central Commission.

The Central Commission, too, shall have a secretary.

10) - The dismissal shall be pronounced by the competent authority (Art. 21) as soon as the decisions of the Commission shall become irreversible. It is assumed, as far as the decisions of the Central Commissions are concerned, as soon as they are pronounced and communicated; and as regards those of the Commissions of first instance, at the end of the time-periods prescribed in Art. 20) for the appeal to be filed, if this has not been done already. In order that the competent authority may act promptly, it is obviously necessary that all the decisions, whether of the Central Commissions or of the

1569

Commission of First Instance, be communicated without delay. As regards then the decisions of the Commissions of First Instance, said authority must be further informed without delay of the eventual proposal of appeal against the decisions of the Commissions of First Instance by the persons to whom, as already said in No. 9, the appeals themselves may be presented.

11) - Together with their decisions, the Commissions will send to the High Commission the files relative to the entire proceedings carried out.

12) - The more serious cases, for which the forfeiture of the pension must be ordered, according to Art. 22, first para, shall be established above all on the basis of bad faith, dishonesty, ~~intentional~~ ^{fanaticism} of officials, the squandering of the State's money and the most serious factions of men and intemperance.

13) - Proceedings against employees and officials who are in the North are not even initiated due to impossible communications and to the necessity of giving priority to proceedings which may lead even now to the dying of officials unworthy of belonging to the administration.

14) - The deficiencies, shown by the present regulation, of the procedure will have to be overcome by referring in so far as possible, to the provisions of the Code of Penal Procedure, until such time as the executive regulation for the PLE will be published.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

are not even initiated due to incomplete communications and to the necessity of giving priority to proceedings which may lead even now to the posting of officials unworthy of belonging to the administration.

11) - The deficiencies shown by the present regulation, if the procedure will have to be overcome by referring in so far as possible, to the provisions of the Code of Penal Procedure, until such time as the executive regulation for the P.L. will be published.

1568

ENCLOSURE NO. 6

ASSISTANT HIGH COMMISSION FOR EPURATION

Circular No. 2 - AIM AND LIMITS OF EPURATION

ROME, 8 September 1944

TO: THE MEMBERS OF THE JUDGING COMMISSIONS

THEIR EXCELLENCIES THE MINISTERS OF STATE

With reference to the letter sent by the High Commissioner to the members of the Judging Commissions for Epuration, informing them of the point of view of this office as regards the solution of a few substantial and formal doubts arisen in applying the law, we deem it desirable to inform the said Commissions of the general rules of direction which the Assistant High Commissioner for Epuration intends to adopt in carrying out his office.

And since, by specifying these rules exactly, it is particularly desired to create an atmosphere of stability and security in the new State administration, eliminate doubts and fears as to the limits to which the law may be applied and prevent large numbers of employees remaining too long in doubts as regards the judgment of their own particular cases, it is the hope of this office that such stability and security may very shortly be possible, through the institution of a uniform law by the Central Commission.

1) First of all, it is the opinion of this Office that in applying the Lt.Gen. L.D.NO 159 of 27 July 1944, the spirit of the law should clearly prevail over its letter, for the law is evidently of a political nature and an excessive severity, would be more harmful in this than in the ordinary practice of interpreting laws.

Therefore the aim of the legislator may be clearly identified by referring to the titles of the law: Epuration of the Administration and in the expression 'unworthy to serve the State' contained in art. 13 of the same. The aim is to rehabilitate, by eliminating all corrupting elements incapable of an honest, serious and diligent contribution toward the State administration. It is this purpose of purifying rehabilitation alone which must constitute the assumption and maximum limit to which the law may be applied.

2) In connection with the above aim, the persons to be removed are those whose nature

With reference to the letter sent by the High Commissioner to the members of the Judging Commissions for Epuration, informing them of the point of view of this office as regards the solution of a few substantial and formal doubts arisen in applying the law, we deem it desirable to inform the said Commissions of the general rules of direction which the Assistant High Commissioner for Epuration intends to adopt in carrying out his office.

And since, by specifying these rules exactly, it is particularly desired to create an atmosphere of stability and security in the new State administration, eliminate doubts and fears as to the limits to which the law may be applied and prevent large numbers of employees remaining too long in doubts as regards the judgment of their own particular cases, it is the hope of this office that such stability and security may very shortly be possible, through the institution of a uniform law by the Central Commission.

1) First of all, it is the opinion of this Office that in applying the Lt.Gen. L.D.NO 159 of 27 July 1944, the spirit of the law should clearly prevail over its letter, for the law is evidently of a political nature and an excessive severity, would be more harmful in this than in the ordinary practice of interpreting laws.

Therefore the aim of the legislator may be clearly identified by referring to the titles of the law: Epuration of the Administration" and in the expression "unworthy to serve the State" contained in art. 13 of the same. The aim is to rehabilitate, by eliminating all corrupting elements incapable of an honest, serious and diligent contribution toward the State administration. It is this purpose of purifying rehabilitation alone which must constitute the assumption and maximum limit to which the law may be applied.

2) In connection with the above aim, the persons to be removed are those whose nature is definitely opposed to the principles of honesty and capacity which must characterize the constitution of the new bureaucratic state apparatus. They may be distinguished in two general categories. The first is represented by the profiteers of every colour and stamp, the dishonest, the corruptors, those to whom employment or government office has always meant a means of enrichment, a business proposition, a way of gaining illegal advantages. This type of employee, typical product of fascism and its systems, must be unmasked by all means and removed without the slightest hesitation, as representing those "bad practices introduced by fascism in the public administration" spoken of in art. 12 of the law, including that incapacity of the work, which is another aspect of the same sad phenomenon and is explicitly mentioned in the same law. The second category includes the factions, the sectarians, those addicted to violence by nature and tendency, who are responsible for curbing individual personality and the democratic freedom of the people, persons certain to hold a spirit of vengeance for the present and of reaction against the people for the future. As regards this category the law has already taken into consideration various characteristic manifestations of the fascist era: active participation in fascist politics, professions of apology, faction, intemperance, participation in the fascist squads, and others similar. But one may ascert with certainty that it is the category in general which the law has

intended to hit, and this category, like the first, is unworthy to serve the State even in cases in which the fascist systems are only apparent on a secondary plane, or are completely masked.

3) - Outside the two above-mentioned categories, all other cases are to be considered worthy of special attention before deciding on dismissal from service in the Public Administrations. Those arguments of an extreme antifascism which tend to consider 'impure' every person registered in the dissolved party and to remove undeniably honest persons who carry out fascist activities in complete good faith or by political inexperience, are to be rejected. Those arguments which judge past responsibilities to be unpardonable, or which are satisfied with purely political investigations and pay no attention to the moral side of the question are likewise to be condemned. These arguments cannot but create confusion and disturbances, by widening already fatal gaps and delaying, contrary to the intentions of the legislator, the birth of firm new practices of honesty, loyalty and solidarity in the life of the nation in general and in the public administration in particular.

The repentant fascist, even if he was so blind as to continue in his error until the disastrous national crisis had reached its climax, and the good official, are not to be removed from the Administration as a result of hasty judgment, because the law in question is designed to remove the irreconcilables and must not be considered as an instrument of political persecution, but only as a means of moral rehabilitation.

4) - But who will be the amended fascists, worthy of consideration? As a first general rule, probably, the lower grades could remain, for it is hardly likely that the 'squadrists', the 'antemarcia', or the 'marcia su Roma' have retained their fascist mentality and their faith in fascism without advancing considerably in their career. Cases in which the guilty person is an employee earning merely two or three thousand lire monthly should be examined with every care especially if their dismissal would mean ruin to them and their families. Even if such an indulgence were to cause a few undesirable persons in the lower grades to remain, the separation in the higher grades would bring about such a sound cure throughout the whole structure as to make the atmosphere insupportable for the dishonest and irreconcilable employees. In conclusion, the ex-fascist is not removed as such but only because he took part in the moral dishonesty and uncompromising danger of fascism to the progress and destination of the Nation.

5) - Another sure rule for deciding the measure is to examine the conduct of the employee since 8th September, which is considered by the law itself to be sufficient, in cases of most merit, to exempt him from all sanctions. Then, as regards collaboration, or the oath of alliance with the so-called fascist republican government, it was only just to begin by dismissing from service those who spontaneously committed such acts, thus revealing a decidedly sectarian mentality hostile to their Country or persisting in dishonest affairs and illegal gains. But as regards those

birth of firm new practices of honesty, loyalty and solidarity in the life of the nation in general and in the Public Administration in particular.

The repentant fascist, even if he was so blind as to continue in his error until the disastrous national crisis had reached its climax, and the good officials, are not to be removed from the Administration as a result of hasty judgment, because the law in question is designed to remove the irreconcilables and must not be considered as an instrument of political persecution, but only as a means of moral rehabilitation.

4) - But who will be the amended fascists, worthy of consideration? As a first general rule, probably, the lower grades could remain, for it is hardly likely that the 'aquadrata', the 'antemarcia', or the 'marcia su Roma' have retained their fascist mentality and their faith in fascism without advancing considerably in their career. Cases in which the guilty person is an employee earning merely two or three thousand lire monthly should be examined with every care especially if their dismissal would mean ruin to them and their families. Even if such an indulgence were to cause a few undesirable persons in the lower grades to remain, the separation in the higher grades would bring about such a sound cure throughout the whole structure as to make the atmosphere insupportable for the dishonest and irreconcilable employees. In conclusion, the ex-fascist is not removed as such but only because he took part in the moral dishonesty and uncompromising danger of fascism to the progress and destination of the Nation.

5) - Another sure rule for deciding the measure is to examine the conduct of the employee since 8th September, which is considered by the law itself to be sufficient, in cases of most merit, to exempt him from all sanctions. Then, as regards collaboration, or the oath of alliance with the so-called fascist republican government, it was only just to begin by dismissing from service those who spontaneously committed such acts, thus revealing a decidedly sectarian mentality hostile to their Country or persisting in dishonest affairs and illegal gains. But as regards those who only yielded to an act of weakness because they were threatened - excluding military personnel for which the act is obviously looked upon with greater gravity and under a different light - several rules of attenuation which are considered compatible with the provisions of the law were already stated in the previous letter.

When the accused is only guilty of not having wanted to lose his job, and this loss would have brought about starvation to him and to his family, the sanction, if it cannot be avoided, must nevertheless be of the smallest degree, since the mere fact that an employee has been incapable of performing an act of heroism, especially the consequences of such an act would have fallen on his family, does not constitute a decisive judgment against him.

6) - The suspension from service adopted during the proceedings must have no influence whatsoever on the decision of the Commission. The suspension was indeed pronounced when removal from office, in the interest of the State, could not be delayed. However, as the proceedings in question are necessarily founded on the first summary investigation it is clear that the judgment may be modified by later investigations and by the defense of the accused. Therefore, evident reasons of justice, first of all, the proceedings regarding employees suspended from office should have the pre-

- 3 -

cedence, and secondly the suspension should be revoked when, following subsequent investigations, it is no longer justified. Moreover, we repeat, the final decision of the commission must in no way be influenced by the measure but must only be based on the proofs ascertained during the investigations.

7) - In the same way as this office will not fail to propose to the Commissions exemption from all sanctions when it deems such decision justified it will not refrain from proposing an appeal in favour of the accused against the decisions of the Commissions who violate the letter and above all the spirit of the law to the detriment of the accused.

Moreover, this office counts on the collaboration of the Commissions to shorten the periods of time necessary for the work, and fully trusts that, by tempering the necessary severity with sound rules of impartiality and indulgence, and by showing an opportune sense of juridical and political understanding, they will be able to bring the difficult and delicate task of epuration to an end for the great battle for rebirth in which our Country is engaged.

COMMISSIONER HIGH COMMISSIONER
Director
to Director of Administration

24 Dec 44

SECRET

SUBJECT: Regulations for the Commission for Disposition.

In order that HL or of July be interpreted and applied according to uniform criteria, I should like to add some general directives based on inquiries submitted to this High Commission of some months ago.

The regulations prescribed by HL No. 159 of 27 July 1944, in which, besides dismissal from service, loss of right to pension, reduction of grade and reclassification to the original personnel lists, also the abolition of leave and severe disciplinary measures. These refer to the sanctions prescribed by art. 24 No 156 of 28 December 1923.

In applying these sanctions we must avoid adopting measures which, from a practical point of view, are incompatible with the task entrusted by the legislator of rehabilitating the public administration. Therefore, it will be advisable for the Commission to refrain generally from adopting such measures which, like the reduction of allowances or salaries, tend to the economic condition of the party concerned without serving the purpose of punishment. The same can be said of the exclusion from the office or the temporary removal from office; these are measures which usually and of being no obstacle to the speedy return of the administration to their normal operation.

Measures for civilians and in analogous sanction for military personnel will therefore suffice as most severe disciplinary measures.

Loss of right to pension.

The Commission for Disposition shall proceed with special care in exercising the power conferred to them by art. 22 para 1 of HL No 159 of 27 July 1944 (loss of right to pension).

It must be borne in mind that in many cases the pension constitutes the only source of income of the official dismissed from service.

It is therefore advisable to avoid creating desperate situations, which

The sanction prescribed by 24 D.C. 1331 is not an absolute prohibition from service, but a right to removal. Removal is made possible only in the original, unqualified sense, and the elimination of such severe disciplinary measures. Thereafter, the sanctions prescribed by ART are in effect as of December 1953.

In so doing, these questions are not avoid simply by changing the method from a practical point of view, but inadvisable with the task imposed by the Legislature in rehabilitating the public administration. Therefore, it will be desirable for the Commission to refrain generally from substituting such measures which, like the restriction of assignment or removal, are not the normal solution of a party member without serving the purpose of the system. The same can be said of the suspension from the grade or the temporary removal from office; these are measures which usually end by being an obstacle to the speedy return of the contributions to their normal environment.

Quoting for evidence that in numerous instances for military personnel and still further evidence as there several disciplinary measures.

Loss of right to pension.

The Commission for Expiration shall proceed with special care in considering the power conferred to them by ART. 1331 of 24 D.C. 1331 of 24 D.C. 1331 (loss of right to pension).

It must be borne in mind that in very cases the pension constitutes the only source of income of the official dismissed from service.

It is then advisable to avoid creating negative situations, such as the suspension from service, by the fact that the consequences would fall upon persons who are innocent and unaware of others' guilt and responsibility, which would constitute a negative element in the life of the nation, just as it is that the reconstruction is about to be.

1565

Having, we hope, the Commission to weigh carefully each case before deciding on the loss of pension, which can be fully and objectively considered and justified only in the case of a total abandonment of the service or collaboration with the rebellion against government. In the former case, instead, we must consider the personal and family conditions of the official involved from service; if the person concerned were not making any further and the law of pension would be to him a loss of the reward of support for himself and his family. It is a moral gesture, tending to avoid the severe measure of loss of pension, provided no circumstances exist which would demand and justify the extreme severity.

Until the final decision or the revocation has been adopted, all those suspended from service, whatever the order of the authorities which have ordered the suspension may be, shall receive only the salary without any other allowance beginning on the date of suspension, according to article 22 of the Law of 27 July 1954.

Reinstatement of officials into service.

Since the decisions of the Commissions shall be carried out only when they have become final, the suspended official cannot be reinstated into service on the basis of a decision of first degree, unless the time limits allowed for appeals have expired fruitlessly, or unless the Central Commission sends its approval.

While the trial of first and second degree is pending, it is indeed necessary that the administrations refrain from any act which, while directly or indirectly implying a judgment on the charges, may interfere with the criteria of judgments which belong to the Commissions. The Commissions will report any interference of this kind to this office.

s/ SUCCHIAPO
Assistant High Commissioner
for Education

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LAW DECRETES NO. 5

ASSISTANT HIGH COMMISSIONER FOR EMERGENCY

Circular No. 4

ROME, 7 November 1944

SUBJECT: Emigration in the provinces.

1

In the new complementary and executive rules of the It. General's Decree No. 159 of 27 July 1944, are issued provisions to make it practically possible to carry out the emigration with efficiency, in the various provinces of Italy, outside Rome. These provisions need a summary explanation, mainly for the purposes of coordinating them with the general rules of emigration which have already prevailed in the provinces as regards the province of Rome and the central administrations.

A delegate of the High Commissioner will be appointed for every province, who, assisted by collaborators chosen among registrars and officials, will put forward the cases for emigration to be submitted to the appropriate judging commissions. The preliminary investigations necessary will be made by the delegate himself aided by the prefect of the province. In practice, the delegate and his collaborators, who should have their offices preferably in the prefecture, will request the various administrations which have their sphere of influence in the province, for their registers and lists of employees with all the information and indications necessary to carry out the law on emigration. The prefect will work similarly and the two authorities will act in close contact, profiting by the collaboration of the M.C.I. in order to obtain rapidly and efficiently all the material required by the commissions.

The data collected, if they concern state personnel, will be forwarded to the High Commissioner in Rome or to the sub-commissions referred to in art. 16 of the complementary and executive rules of the It. Gen. Decree No. 159 of 27 July 1944, and if the pre-trial investigations require that the case be submitted to the commission for emigration, the data will be sent, with the corresponding requests, directly to the judging commissions for state personnel in Rome. If however they concern the bodies referred to in art. 16 of the same decree, they will be prepared with notes to submit the cases, in order to be sent to the competent commission as soon as it is established in the city. The delegate of the High Commissioner will be required to notify the

By the new complementary and executive rules of the 13. January 1944, art. 1 of the law of 1944, are issued provisions to make it practical, possible to carry out the operation with efficiency in the various provinces of Italy, outside Rome. These provisions are a summary examination, and, for the purpose of coordinating them with the general rules of operation which have already prevailed in the provinces of Rome and the province of Rome and the central administrations.

A delegate of the High Commissioner will be appointed for every province, who, assisted by collaborators chosen among magistrates and officials, will put forward the cases for execution to be submitted to the appropriate judging commissions. The preliminary investigations necessary will be made by the delegate himself along with the prefect of the province. In practice, the delegate and his collaborators, who should have their offices preferably in the prefecture, will request the various administrations which have their sphere of influence in the province, for their registers and lists of employees with all the information and indications necessary to carry out the law on execution. The prefect will work similarly and the two authorities will act in close contact, profiting by the collaboration of the R.O.L. in order to obtain rapidly and efficiently all the material required by the commissions.

The data collected, if they concern state personnel, will be forwarded to the High Commissioner in Rome or to the sub-commissions referred to in art. 16 of the complementary and executive rules of the 13. Jan. 1944. Decree No. 139 of 27 July 1944, and if the preliminary investigations require that the case be submitted to the commission for execution, the data will be sent, with the corresponding requests, directly to the judging commissions for state personnel in Rome. If however the concerns the bodies referred to in art. 17 of the same decree, the data will be prepared with notes to submit the cases, in order to be sent to the competent commission as soon as it is established in the city. The delegate of the High Commissioner will be required to notify the High Commissioner when the Commission should be established as soon as the material collected through investigation is almost completely prepared.

As regards initiative in submitting cases, art. 1 and 2 of the 13. Decree containing the complementary and executive rules of the 13. Decree No. 139 of 27 July 1944, are applicable on the same basis of those articles with the prefect (or the various administrations) shall have the authority to denounce the employees directly to the commissions.

In doubtful cases the data are forwarded to the delegate of the High Commissioner who, in turn, if he deems it necessary to file the documents, must submit them to the High Commissioner.

1563

The delegate of the High Commissioner will, pursuant to the cases contemplated in art. 11, to the prefect, who may even take the step by his own initiative (art. 22 of the 13. Decree No. 139 of 27 July 1944).

Should the prefect not agree with the proposal of suspension he must inform the delegate of the High Commissioner. The delegate will forward the letter to the central

- 2 -

office of the High Commissioner in Rome, with his own opinion, so that the High Commissioner may have all the particulars to decide whether to insist in the request or abandon it.

When the commissions are constituted, the delegate, the prefect and the various administrations under his control shall forward the cases already denounced and investigated and accelerate the work relative to the other cases still being investigated. The delegate will supervise the work of the commissions for the sole purpose of preventing any interference, pressure or favours, of which the High Commissioner must be notified immediately and all proofs submitted to him.

The delegate will examine the decisions which he receives and communicate them to the High Commissioner in Rome, with his opinion. The period in which appeals may be made will begin on the day in which the High Commissioner receives the communication. In any case to obviate the possibility of no appeal being made as a result of procedure not being fully carried out, the delegate will propose an appeal in all cases carrying a charge calling for dismissal and in which the dismissal has not been brought into effect by the commissions. The High Commissioner may always reject the appeal if it is not justified and may also present an appeal himself even if not proposed by the delegate.

Before the proceedings, the commissions will communicate the names of the persons being examined to the delegate of the A.C. for the purposes stated in the second paragraph of art 2 of the above-mentioned executive rules. The letters containing the appeals will be deposited with the judging commissions.

II

With an office of investigation and a delegate of the High Commissioner in the capital of every province, that wholesome operation capable of rehabilitating the local and state administration, already begun in the central and directing organs, becomes a practical possibility in every region of Italy. Moreover, if the operation is to be effective and successful, it is absolutely necessary that the delegate be able to rely on the collaboration not only of the head of the Province but also of the head of the consular administration and on the active assistance of the democratic parties and of the public. The collaboration of the parties and of the public is general and must be insured through the work of the local A.C.L.S. units, being the representative organs of the parties and of the various democratic currents expressed in the national government, are the most adapted to move and lead public opinion, down to the smallest centers, in the manner necessary to develop and support that work of justice and rehabilitation which begins with the all important education. The public must be called to collaborate with conferences, press articles, and informative notices on the law and its regulations. Reports must come in from all sides giving direct information of precise facts and circumstances, and must be signed without fear. All must become accustomed to the new atmosphere of open and responsible reports, and rest assured that every report made in the interest of justice and rehabilitation will always be respected, even if subject to error. As regards the syndacos, the prefects will be responsible for the immediate replacement of those who cannot be relied on to give

carried out. The delegate will propose an appeal in all cases carrying a charge relating to disloyalty and in which the dismissal has not been brought into effect by the commissions. The High Commissioner may also reject the appeal if it is not justified and may also present an appeal himself even if not proposed by the delegate.

Before the proceedings, the commissions will communicate the names of the persons being examined to the delegate of the A.C. for the purposes stated in the second paragraph of art 2 of the above-mentioned executive rules. The letters containing the appeals will be deposited with the judging commissions.

II

With an office of investigation and a delegate of the High Commissioner in the capital of every province, that wholesome operation capable of rehabilitating the local and state administration, already begun in the central and directing organs, becomes a practical possibility in every region of Italy. However, if the operation is to be effective and real, it is absolutely necessary that the delegate be able to rely on the collaboration not only of the head of the province but also of the heads of the communal administration and on the active assistance of the democratic parties and of the public. The collaboration of the parties and of the public in general must be insured through the work of the local A.C.I.s which, being the representative organs of the parties and of the various democratic currents expressed in the national government, are the most adapted to move and lead public opinion, down to the smallest centers, in the manner necessary to develop and support that work of justice and rehabilitation which begins with the all important education. The public must be called to collaborate with conferences, press articles, and informative notices on the law and its regulations. Reports must come in from all sides giving direct information of precise facts and circumstances, and must be signed without fear. All must become accustomed to the new atmosphere of open and responsible reports, and rest assured that every report made in the interest of justice and rehabilitation will be respected, even if subject to error. As regards the syndacates, the prefects will be responsible for the immediate replacement of those who cannot be relied on to give the necessary contribution to the work of operation, and the A.C.I.s will be responsible for reporting such cases to the prefect of the respective provinces and to the delegate of the High Commissioner.

The judging commissions will be presided by a magistrate and composed as a rule of persons who have little or no connection with the locality. Local citizens may be appointed members of the commissions if they enjoy the esteem of the population for their moral and political integrity, capacity and diligence and who by their firm and honest character can be relied on for justice, impartiality and absolute independence of all influence and pressure through recommendations and bribes.

The delegates, the prefects and the A.C.I.s will therefore communicate to the High Commissioner the names of the persons who respond to the above requirements.

The commissions of operation for the provinces will be appointed by the President of the Council, after consulting the High Commissioner. By appointing the commissions in this manner they are insured the greatest authority over the local authorities and the greatest

independence of their influence.

The previously appointed provincial commissions of epuration must be considered dissolved.

However, the work they have already done must be examined and utilized, with reference to the rules provided by the present law and by the coordinating regulations contained in the circulars issued.

The delegates, although they are the provincial representatives of the Assistant High Commissioner for Epuration, will at the same time see that all denunciations, reports and information regarding the punishment of fascist crimes, the withdrawal of fascist profits and the liquidation of fascist property.

Enclosed are the other three circulars which have hitherto been issued and the two forms for submitting cases to the judging commissions.

ASSISTANT HIGH COMMISSIONER FOR EPURATION
(Dr. Mauro Scoccimarro)

profits and the liquidation of fascist property.

Enclosed are the other three circulars which have hitherto been issued and the two forms for submitting cases to the judging commissions.

ASSISTANT HIGH COMMISSIONER FOR PURIFICATION
(Dr. Mauro Gucciarrotto)

1561

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALTO COMMISSARIATO AGGIUNTO PER L'EPURAZIONEATTIVITA' SVOLTA TRA IL 15 AGOSTO ~~1944~~ E IL 31 DICEMBRE 1944

Il Commissariato per l'Epurazione si è costituito nella prima metà di agosto.

L'attività svolta tra il 15 agosto e il 31 dicembre ed i risultati realizzati si riassumono nei dati sotto esposti. A questi facciano precedere una sommaria indicazione sulla organizzazione del Commissariato.

1) ORGANIZZAZIONE DEL COMMISSARIATO PER L'EPURAZIONE

- a) Segreteria Generale, composta da un Segretario generale, un Vice segretario ed un altro funzionario. Ad esse fanno capo gli uffici del Commissariato, dei quali controlla, coordina ed unifica la attività.
- b) Segreteria particolare dell'Alto Commissario Aggiunto, composta da un Segretario particolare e da un aiutante interprete delle lingue italiane, inglese, slovene.
- c) 13 uffici istruttori: uno per ogni Ministero, composti ciascuno da un registratore coadiuvato da un aiutante. Gli istruttori per i dipartimenti militari sono ufficiali superiori la cui attività è coordinata, sotto l'aspetto giuridico, da un registratore.
- d) L'Ufficio istruttorio per gli Enti controllati e dipendenti dallo Stato (circa 2.000), composto da otto funzionari istruttori.
- e) Un ufficio istruttorio per la Provincia e il Comune di Roma, composto da un registratore istruttore e da un aiutante.
- f) Un ufficio istruttorio per gli albi prefetizi della Provincia di Roma, composto da un registratore istruttore e da un aiutante.
- g) Un Ufficio Provinciale, composto da due funzionari. Questo ufficio diri-

1) ORGANIZZAZIONE DEL COMISSARIATO PER L'EDUCAZIONE

a) Segreteria Generale, composta da un Segretario generale, un Vice segretario ed un altro funzionario. Ad esse fanno capo gli uffici del Commissariato, dei quali controlla, coordina ed unifica la attività.

b) Segreteria particolare dell'Alto Commissario Aggiunto, composta da un Segretario particolare e da un aiutante interprete della lingua inglese.

c) 12 uffici istruttori; uno per ogni Ministero, composti ciascuno da un magistrato coadiuvato da un aiutante. Gli istruttori per i dicasteri militari sono ufficiali superiori la cui attività è coordinata, sotto l'aspetto giuridico, da un magistrato.

d) l'Ufficio istruttoria per gli Eserci controllati o dipendenti dallo Stato (circa 2.000), composto da otto funzionari istruttori.

e) Un ufficio istruttoria per la Provincia il Comune di Roma, composto da un magistrato istruttore e da un aiutante.

f) Un ufficio istruttoria per gli albi professionali della Provincia di Roma, composto da un magistrato istruttore e da un aiutante.

g) Un Ufficio Provinciale, composto da due funzionari. Questo ufficio dirige l'attività dei Delegati Provinciali.

h) Ufficio Commissioni, con un funzionario magistrato. Questo ufficio provvede alla costituzione delle Commissioni giudicatrici di 1° grado e a tutto ciò che riguarda la conoscenza, le verificazioni e le necessità di lavoro delle Commissioni stesse.

i) Ufficio sospensioni, con un magistrato istruttore. Questo ufficio provvede alle proposte di sospensione, dal servizio di quei dipendenti deferiti a giudizio di epurazione, la cui ulteriore presenza nel servizio e la cui qualificazione siano talmente gravi da richiedere le ipotesi

1560

1560

2.-

della circolare 13420, 4 settembre 1944 del Presidente del Consiglio.

- 1) Ufficio Ricerche con due funzionari.
- 2) Ufficio Informazioni con due funzionari.
- 3) Servizi tecnici: l'economo, l'ufficio copie, l'ufficio protocollo, l'ufficio spedizioni.
- 4) Ufficio di Polizia composto da 25 agenti di P.S. e di un maresciallo comandati da un ufficiale. Esso provvede a raccogliere materiale informativo, compie indagini, eccettuazioni, inchieste, ecc.

Alle stato attuale sono insufficienti i seguenti uffici:

- a) Ufficio provinciale: per la quantità di lavoro a cui deve assolvere, i suoi effettivi dovrebbero essere portati da due a cinque funzionari.
- b) Ufficio istruttorio per gli enti sindacanti o controllati dello Stato, dato il gran numero di enti soggetti ad epurazione (circa 2.000) il numero degli istruttori dovrebbe essere portato da otto a venti.

Il rafforzamento di questi uffici, da tempo previsto, non si è mai potuto effettuare per difetto dei mezzi necessari, invece ripetutamente insistentemente richiesti.

• Delegati Provinciali dell'Alto Commissario Adriatico

In 41 provincie sinora liberate è stato nominato un Delegato dell'Alto Commissario Adriatico (vedi allegato n. 5) su designazione concordata del C.L.N. locale e del Prefetto. La nomina dei Delegati nelle restanti provincie è in corso di attuazione; il ritardo è dovuto unicamente alla mancanza di pezzi di organizzazione e disposizioni del Commissariato.

I criteri indicati al prefetto e al C.L.N. per la scelta dei Delegati dell'Alto Commissario Adriatico sono stati i seguenti: integrità morale e politica - nessun rapporto con il fascismo - carattere inecce-

Alla stato attuale sono insufficienti i seguenti uffici:

- a) Ufficio provinciale: per la quantità di lavoro a cui deve assolvere, i suoi effettivi dovrebbero essere portati da due a cinque funzionari.
 - b) Ufficio istruttorio per gli atti dimissionari o controllati dallo Stato, dato il gran numero di atti soggetti ad epurazione (circa 2.000) il numero degli istruttori dovrebbe essere portato da otto a venti.
- Il rafforzamento di questi uffici, da tempo previsto, non si è mai potuto effettuare per difetto dei mezzi necessari, invece ripetutamente insistente richiesta.

• Delegati Provinciali dell'Alto Commissario Aggiunto

In 41 provincie sinora liberate è stato nominato un Delegato dell'Alto Commissario Aggiunto (vedi allegato n. 5) su designazione concordata dal C.L.N. locale e dal Prefetto. Da nomina dei Delegati nelle provincie provinciali è in corso di attuazione; il ritardo è dovuto unicamente alla mancanza di mezzi di comunicazione e disposizione del Commissario.

I criteri indicati al Prefetto e al C.L.N. per la scelta dei Delegati dell'Alto Commissario Aggiunto sono stati i seguenti: integrità morale e politica - nessun rapporto con il fascismo - carattere ineccepibile ed influenza e prestigio - persona di equilibrio, imparzialità ed obiettività - scelta in vista delle opinioni pubbliche - nessun consenso tra i partiti - scelta - scegliere anche fra persone estranee ai partiti, purché rispondano ai requisiti sopra indicati.

I Delegati d'accordo con i Prefetti e con i Consigli dalle collaborazioni attive del C.L.N., costituiscono un ufficio istruttorio avente gli stessi compiti e funzioni dell'Alto Commissario Aggiunto per l'epurazione. L'attività di questi uffici provinciali è più o meno **1553** nella diversa provincia secondo le situazioni locali e dello sviluppo e minore collaborazione del Prefetto. L'Alto Commissario per l'Epura-

3. -

rezione incontra gravi difficoltà per controllare, disciplinare e dirigere l'attività di questi uffici, data l'attuale scarsità delle comunicazioni e la mancanza di mezzi a sua disposizione.

Ai delegati è stato fatto obbligo di mantenere il più stretto contatto con i C.L.N.; di esiguerne la collaborazione attiva, il controllo e la corresponsabilità dei Comitati, di quelli, insieme al Prefetto deve essere data continua informazione dell'attività loro; di considerare i C.L.N. come organi di controllo della opinione pubblica sull'opera di epurazione da svolgersi ed attuari con piena solidarietà e concordia di tutte le forze antifasciste.

2.)

ORGANI DI INFORMAZIONE

a) Commissioni di 1° grado

Sono state nominate e sono attualmente in funzione:

48 Commissioni di 1° grado presso le Amministrazioni Centrali (vedi allegato N.1).

72 Commissioni di 1° grado per gli Enti controllati o dipendenti

3 Commissioni di revisione per gli Albi professionali.

1 Commissione di 1° grado per il personale dipendente del Ministero delle Reali Cose.

1 Commissione di 1° grado per il Comune di Roma.

125 Totale Commissioni nominale attualmente in funzione.

Sono in corso di nomina:

37 Commissioni di 1° grado per gli enti controllati o dipendenti

7 Commissioni di revisione per gli Albi Professionali.

E' da notare che il numero degli Enti dipendenti o controllati (circa 2.000) corrisponde un numero di circa venti volte minore di

l'opera di epurazione da svolgersi ed ottenere con piena solidarietà e concordia di tutte le forze antifasciste.

2.) CHIAMATA ALL'ATTIVAZIONE

a) Commissioni di 1° grado

Sono state nominate e sono attualmente in funzione:

- 48 Commissioni di 1° grado presso le Amministrazioni Centrali (vedi allegato n.1).
- 72 Commissioni di 1° grado nei Gli Enti controllati o dipendenti
- 3 Commissioni di revisione per Gli Albi professionali.
- 1 Commissione di 1° grado per il personale dipendente del Ministero della Real Casa.
- 1 Commissione di 1° grado per il Comune di Roma.

125 Totale Commissioni nominata ed attualmente in funzione.

- Sono in corso di nomina:

- 37 Commissioni di 1° grado per Gli Enti controllati o dipendenti
- 7 Commissioni di revisione per Gli Albi Professionali.

E' da notare che il numero degli Enti dipendenti o controllati (circa 2.000) corrisponde un numero di circa venti volte minore di Commissioni giudicatrici, perciò secondo l'alta affinità detti Enti sono stati riuniti in gruppi e posti sotto la competenza di un'unica Commissione. In questo campo il lavoro di epurazione è tuttora assai arretrato per molteplici ragioni. Le cui principali sono le insufficienze di istruttori e l'attività negativa di taluni Commissari

3) Deutsches Evangelium

04. *Costly to be certain about intentions:*

2. Considerazioni provvisorie per la provincia di Roma.

Sono in corso di ricerca presso l'Università del Congo:

Consistent product is a useful asset in creating an

• DANIEL'S

c) Centrobrycon Centrida.

Si è costituita la Commissione Centrale con una propria organizzazione di uffici e di lavoro. Essa ha già iniziato le sue attività e si avvanza in questi giorni le prime conciliazioni di vicordi presentati dagli interessati e dall'Alto Commissario contro le decisioni delle Commissioni di 1° grado.

(3) DEFINITION 1 (GUNDISO DI TIRRELLI) (1993)

Del 15 agosto al 31 dicembre 1944 sono stati deferiti dall'Alto Com-
missario seguente:

636 Funktionen der Wert der approximated in prim
quattro gradi.

23 funzionali degli Stati controllati e dipendenti, partiti e primi quattro gruppi.

2995 functional disorder - 2 and very florid opportunity
of grade 100, 1000 - 2

925 Submissions of 1 plaintiff double Debt controllers, Digest-
Banks, particularly 2 years, informed of 46.

536 Funzione ed attività del no dno o della provincia di
Rovigo.

51 repertorio del 1861, collezione della provincia di
Rome.

Si è costituita la Commissione Provinciale, con una propria organizzazione di uffici e di lavoro. Essa ha già iniziato le sue attività e si occupa in questi giorni le prime conclusioni di ricerca presentate degli interessati e dell'Alto Commissario contro le decisioni della Commissione di 1° grado.

3) ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

Del 15 agosto al 31 dicembre 1984 sono stati effettuati dall'Alto Commissario Aggiunto:

- 634 funzionari dei vari tribunali appartenenti ai primi quattro gradi.
- 13 funzionari degli Enti controllati e dipendenti, parificati ai primi quattro gradi.
- 2995 funzionari a tutti i gradi dei vari Istituti appartenenti ai gradi inferiori al 4°.
- 925 funzionari dei vari Enti controllati e dipendenti, parificati ai gradi inferiori al 4°.
- 536 funzionari ed impiegati del comune e della provincia di Roma.
- 61 appartenenti agli altri professionisti della provincia di Roma.

5184 Totale definitiva dell'Alto Commissario Aggiunto

Si sono inoltre evinti 11384 casi di atti e iniziative delle Commissioni contabili e locali. Tra questi sono compresi di essi l'Alto Commissario aggiunto ha dato il nulla osta per l'adempimento della legge.

5.-

Per numero dei deferimenti indicati appare chiaro la direttiva generale seguita dall'Alto Commissariato: colpire in alto, indulgere in basso. Infatti, se dei 1400 funzionari appartenenti ai primi quattro gradi dell'Amministrazione si detraggono più di un terzo attualmente nel nord e altrove ed i resti tuttora in esilio, risulta che i deferimenti e giudizio di epurazione dei vari gradi raggiungono una percentuale che supera il 60%. Nei gradi medi invece la percentuale si prevede che non supererà il 20% e nei gradi inferiori l'1%.

Allo scendere del titolo per il deferimento e giudizio di epurazione dei funzionari appartenenti ai primi quattro gradi (30 novembre), l'Alto Commissariato aveva concluso la istruttoria per tutti i Ministri, tranne che per il Ministero delle Pubbliche Istruzione ed il Ministero di Grazia e Giustizia, essendo che per la possibilità materiale di compiere tali accertamenti in due titoli per alcuni professori universitari e Magistrati residenti fuori Roma. Per il Ministero dell'Interno l'esame dei funzionari dei primi quattro gradi è stato compiuto per tutti prima del 30 novembre, se in tutti e si è potuta la necessità di accertamenti deferire nei luoghi ex tituli pubblicati hanno svolto le loro attività, certe anti che l'Alto Commissariato non ha avuto la possibilità materiale di ultimare entro il termine stabilito.

Per questi tre Ministeri occorre avere necessariamente una proroga di termini. Non essendo ciò stato possibile l'Alto Commissariato, anche per i pagani precedenti, ebbe preavviso con la Autorità Alleata, ha proceduto a deferire collettivamente, titolo preventivo per l'imminente scadenza dei quattro gradi di quei Ministri

che non supererà il 60%. Nei gradi medi invece la percentuale si prevede che non supererà il 20% e nei gradi inferiori l'1%.

Allo scade del termine per il deferimento - giudizio di epurazione dei funzionari appartenenti ai gradi quattro gradi (30 novembre), l'Alto Commissariato avrà concluso l'istruttoria per tutti i Ministri, tranne che per il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Ministero di Grazia e Giustizia, essendo ancora in possibilità materiale di compiere taluni accertamenti in due fasi per alcuni professori universitari e Magistrati residenti fuori Roma. Per il Ministero dell'Interno l'elenco dei funzionari dei primi quattro gradi si è già compiuto per tutti prima del 30 novembre, ma in taluni casi si appressa la necessità di accertamenti da farsi nei luoghi ove taluni funzionari hanno svolto la loro attività, e accertamenti che l'Alto Commissariato non ha avuto la possibilità materiale di ultimare entro il termine stabilito.

Per quanto tre Ministri avrebbe avuto necessario una proroga di termini. Non essendo ciò stato possibile l'Alto Commissariato, anche per i peggiori precedenti, non può non la Autorità Alleata, ha proceduto a deferire collettivamente, titolo preventivo per l'imminente scadenza dei termini, gli appartenenti ai primi quattro gradi di quei Ministri per i quali si prevedeva la possibilità concludere in tempo utile gli accertamenti in corso, riservandosi di escludere ulteriormente i motivi e le richieste di amnistia oppure di ritirare il deferimento stesso. Infatti, per il Ministero di Grazia e Giustizia si è confermato il deferimento per un solo funzionario, mentre per tutti gli altri,

6) -

i quali restano pertanto diversi punti, salvo le provvidenti di collocamento a riposo che potranno essere proposti per una parte di essi.

Così anche per tale Ministero può considerarsi esaurito il compito dell'Alto Commissariato al fine del conferimento a giudizio delle Commissioni di epurazione dei primi quattro anni.

Per il Ministero dell'Istruzione si è confermato il deferimento, con relative specifiche di vacanti, per 14 professori universitari; per altri 65 è stato rifiutato il deferimento; altri venti sono tuttora in esame, che si possono ~~non~~ pensare essere condotto a termine entro il 15 gennaio.

Per il Ministero degli Interni è stato rifiutato il deferimento per 28 funzionari, gli altri sono tuttora in esame.

4) SOSPENSIONI IN SERVIZIO

1258 sospensioni richieste dall'Alto Commissario Aggiunto per l'Epurazione

500 sospensioni raccolte ed esaurite dal Ministero competente
2910 sospensioni attinte per iniziativa delle varie Amministrazioni (prevalente parte in base alle Ordinanze Allegate) senza l'intervento dell'Alto Commissario Aggiunto (allegato n.3).

Le sospensioni richieste dall'Alto Commissario Aggiunto riguardano prevalentemente alti funzionari. Le sospensioni attinte per iniziative delle varie Amministrazioni in base alle Ordinanze Allegate comprendono per lo più impiegati esecutivi di gradi inferiori. Per inizie-

elisi; per altri 65 è stato rifiutato il deferimento; altri venti sono tuttora in corso, che si dividono in 50 per le cause condotte e terminate entro il 15 gennaio.

Per il Ministero degli Interni è stato rifiutato il deferimento per 26 funzionari, gli altri sono tuttora in corso.

4) SOSPENSIONI IN SERVIZIO

1256 sospensioni richieste dall'Alto Commissario Aggiunto per

1) Epurazione

500 sospensioni accolte ed approvate dai Ministri competenti
2910 sospensioni approvate per la prima delle varie Amministrazioni (prevalentemente in base alla Ordinanza Allente) senza l'intervento dell'Alto Commissario Aggiunto (allegato n.3).

Le sospensioni richieste dall'Alto Commissario Aggiunto riguardano prevalentemente atti finalizzati. Le sospensioni ottenute per iniziative delle varie Amministrazioni in base alla Ordinanza Allente, comprendono per la più i pioggetti di lavoro di inferiori. Per iniziative dell'Alto Commissario, sono in alcuni di questi provvedimenti sono stati fatti revocare. Per un altro grande numero di casi è in corso la pratica per la revoca della sospensione e la conseguente riammissione in servizio. L'Alto Commissario ha rifiutato ~~che~~ questo provvedimento giusto per tutti quei casi in cui non risultano elementi tali da far presumere certo il giudizio in merito a giudizio di epurazione. Si è rifiutato a carattere generale tali iniziative per i seguenti motivi:

1) molte di queste sospensioni sono state disposte in base alla

1555

7.-

nanze Allente, non del tutto corrispondenti alla legge attualmente in vigore.

2) La pratica impossibilità di concludere rapidamente le istruttorie e i giudizi di epurazione giurati per altri del tempo una prolungata esecuzione di inertezza. Questo non giustificata da quello del genere in chi è alle quali rispetto la richiesta di sospensione dell'Alto Commissario Aggiunto.

Per tali motivi l'Alto Commissario Aggiunto si è interessato affinché gli effetti economici della sospensione del servizio fossero il più possibile attenuati. Si è così risolto in senso favorevole agli interessi il controverso problema delle corrispondenze degli "assenti" alimentarsi ed sospesi in base alle Ordinanze Allente, i quali, contrariamente alle disposizioni in vigore, non pervenivano alcun esito. Ugualmente l'Alto Commissario Aggiunto è intervenuto in senso favorevole per la corrispondenza del servizio e i servizi del servizio, non ritenendo giusto includere tale indagine tra cui la di cui la legge in vigore non consente il pagamento. Tutto questo spirito si sono risolte altre ed analoghe questioni riguardanti gli i plebisciti dei gradi inferiori tuttora sospesi dal servizio.

5) GIUDIZI DELLA COMMISSIONE DI PRIMO GRADO

Sono stati finora conclusi e comunicati all'Alto Commissario la funzione per l'Epurazione 1957 giudizi della Commissione di Primo Grado. E' presente:

597 dispenze del servizio

1462 sanzioni amministrative

Per tali motivi l'Alto Commissario Aggiunto si è interessato affinché gli effetti economici della amministrazione del servizio fossero il più possibile attenuati. Es è così riuscito in senso favorevole agli interessati il contravveniente della corrispondenza degli usi e delle alimentazioni ai sospesi in base alla Ordinanza Allentata, i quali, contrariamente alle disposizioni in vigore, non percepivano alcun emolumento. Ugualmente l'Alto Commissario Aggiunto ha intervenuto in senso favorevole per la corrispondenza del servizio ai sospesi del servizio, non ritenendo giusto includere tale indennità tra quelle di cui l' legge in vigore non consente il pagamento. Tutto questo spirito si sono risolte altre ed analoghe questioni riguardanti gli i pignori dei gradi inferiori tuttora sospesi del servizio.

5) GIUDIZI DELLA COMMISSIONE DI PRIMO GRADO

Sono stati finora conclusi e conclusi l'Alto Commissario ha avuto per l'Esecuzione 1988 giudizi della Commissione di 1° grado. E presentemente:

597 dispendi del servizio

1461 sanzioni inerti

1537 promozioni inerti

3568 totale giudizi del servizio (allegato n.4)

L'Alto Commissario Aggiunto ha presentato alla Commissione l'articolo 227 ricorso contro le decisioni della Commissione di 1° grado.

Sulle decisioni presentate dalla Commissione di 1° grado è da osservare quanto segue:

1) Le migliori parti dei provvedimenti sono quelle che furono

8)

esposti dall'impiego in base alle Ordinanze Alleate le quali, come è noto, non erano del tutto corrispondenti alla norme del D.L. Lgt. 27/7/44 n. 159. Esso sono pertanto giustificati e rispondono comunque a quei criteri di indulgenza verso i tribunali inferiori che l'Alto Commissario Aggiunto ha raccomandato alle Commissioni giudicatrici. Tuttavia molti prescizi^{oni} e sanzioni minori riguardano alti funzionari e dipendenti gravemente compromessi e sono apparsi non nel tutto giustificati.

Contro tali provvedimenti l'Alto Commissario Aggiunto ha presentato ricorso alla Commissione Centrale.

2) L'attività di talune Commissioni di 1° grado si è dimostrata eccessivamente lenta. E' necessario dare disposizione ai Magistrati che le presiedono ^{code} ~~per~~ impedire cioè, di loro arbitrio, essi possano dimettersi o comunque sospendere e rinvadere l'attività delle Commissioni. Allo stesso fine è necessario che i membri delle Commissioni giudicatrici rappresenti l'Amministrazione almeno dieci presunti da altri gravosi incarichi onde poter dedicare tutto il tempo necessario al lavoro di epurazione.

3) Per la costituzione di talune Commissioni giudicatrici di 1° grado si sono incontrati particolari difficoltà. L'Alto Commissario Aggiunto si è sempre ispirato al criterio che il non essere passibile di epurazione a termine di legge non è condizione sufficiente per poter essere giudici nei procedimenti di epurazione. Nella scelta dei membri delle Commissioni giudicatrici bisogna tener presente, oltre che all'ondata politica e morale anche al rapporto esistente con gli ebrei, allo scopo di assicurare la migliore imparzialità ed obiettività di giudizio. Di tale criterio le Amministrazioni intercedenti, non sempre hanno tenuto il debito conto. Per questo alcune Commissioni di particolare importanza non sembrano composte nel modo migliore per il compito che sono chiamate

eccesivamente lenta. E' necessario una ripulizione ai Magistrati che le precedono ~~una~~ impedire che, di loro arbitrio, essi possano dimettere, si o comunque sospendere e ritirare l'attività delle Commissioni. Allo stesso fine è necessario che i membri delle Commissioni giudicatrici rappresenti l'Amministrazione siano disimpegnati da altri gravosi incarichi onde poter dedicare tutto il tempo necessario al lavoro di epurazione.

3) Per la costituzione di alcune Commissioni giudicatrici di 1° grado si sono incontrati notevoli difficoltà. L'Alto Commissario Aggiunto si è sempre ispirato al criterio che il non essere passibile di epurazione a termine di legge non è condizione sufficiente per poter essere giudici nei procedimenti di epurazione. Nella scelta dei membri delle Commissioni giudicatrici viene tenuto conto per primo, oltre che all'onestà politica o morale anche al rispetto per la loro non già epurandi, allo scopo di assicurare la massima imparzialità ed obiettività di giudizio. Di tale criterio la Amministrazione interessata, non sempre hanno tenuto il debito conto. Per questo tutte le Commissioni di particolare importanza non sembrano conformi al criterio per il compito che sono chiamate ad assolvere.

8) ELIMINAZIONE DEI CRITERI DI PUNIZIONE

Uno dei compiti del 1° Alto Commissario è stato per l'epurazione è stato quello di disciplinare ed uniformare l'attività e i criteri di giudizio delle Commissioni di 1° grado, onde avere l'assoluta di validità e di conclusioni. A tal fine sono state emesse direttive concernenti che rivelano chiaramente l'operato dei vari comitati dell'Alto Commissario.

9)

vio Aggravato nello svolgimento delle sue attività. Fur non indulgendo e colpevoli debolezza o ad influenza, corrotti per l'Alto Commissario Aggravato ha ritenuto necessario di, anzi subito ad ogni eccessiva rigidità ed a qualsiasi forma di "estremismo", ravvisando in ciò una deformazione o violazione dello spirito della legge. Nella circolare del settembre "Finì e limiti dell'operazione" (vedi allegato n. 5) si dice:

"Nella pubblicazione del D.E.Lgt. 27 luglio 1944, n. 152, lo spirito della legge deve prevalere nettamente sulle lettere della stessa, in quanto trattasi di una legge di evidente natura e portata politica per la quale una eccessiva rigidità sarebbe più dannosa che nella ordinaria prassi esecutiva legislativa".

"Sono da distinguersi quelle tesi di estremismo antifascista che mirano a considerare impuro ogni intervento di discolpo partito e ad allentare anche gli elementi di indiscutibile retitudine che abbiano svolto attività fascista in perfetta buona fede e per inesperienza politica. Sono da condannarsi quelle tesi che giudicano impensabili le colpe del passato, o che si limitano a una indagine puramente politica, trascurando il lato morale della questione. Questo tesi non possono che creare confusioni e turbamenti, innescando perniciose divisioni e risentimenti, contro gli intendimenti del legislatore, il riscatto di un nuovo e solido costume di costà. In tal modo si rischia di violare dello stesso il senso e in quello dello Pubblico Amministrazione in specie."

"Il fascismo è stato così"

"Nella manifestazione del D.L. del 27 luglio 1944, n. 159, la esortazione della legge dove prevalere nettamente sull' istinto della stessa, in questo trattato di una legge di evidente natura e portata politica per la quale una cessante riduzione dei poteri che non è ordinaria privata legislazione".

"Sono da rimproverare quello testi di estremismo antisocialista che non è confermato impero ogni testamento il discreto partito e ad alleanza tra gli elementi di indiscutibile rispetto che non è avolta attività fascista in partito non è per esperienza politica Gono di condannare quella tesi che giudica imprevedibile la colpa del presente, o che si limita a una lacrime puramente politica, trascurando il testo morale della questione. Queste tesi non possono che creare confusioni e turbolenze, intendendo pericolose divisioni e ritirando, contro gli intendimenti del legislatore, il rispetto di un nuovo e serio co- stume di onestà, la lealtà e solidarietà della vi- ta della persona in generale, e in quello della pubblica amministrazione in specie."

"Il fascismo irrevocabile, anche se si è stato così ciò è perpetuare il suo errore fino al mor- tuario dei suoi errori crisi nefaste, il buon funzionario, non deve essere allontanato da il funzionamento con superficiali ap-pro- priati per il loco in come sono ad alleanza tra gli elementi che li rendono irriducibili, e non deve essere eliminato il strumento di persecuzione politica in quello modo di riarmo morale".

10

"lo scopo è quello di risanare, eliminando gli elementi inquisitori, indotti ad apportare un cambiamento di indirizzo contribuito nell'Amministrazione dello Stato; ed è un unico questo scopo di riparazione punitiva che deve costituire il presupposto ed il limite insuperabile nell'applicazione del la legge".

Appare inoltre necessario opporsi ad una tendenza che, con un'applicazione meccanica e formalistica della legge, portava a giudicare con la stessa severità tutti i casi familiari, ignorando il diverso grado di responsabilità degli uni e degli altri e la valutazione che di ciò doveva farsi nel giudizio di equità. In tal modo la legge avrebbe finito col punire più duramente in caso che in dolo. E per ciò necessario riformare la distinzione degli atti e dei mezzi giuridici. A tal fine nella circolare n. 2 si trova:

"Un primo criterio proiettivo generale è la permanenza dei beni giuridici, nessuno può diffidare che lo "squadrismo", "l'antifascismo", e "marci su Roma" abbiano conservato la loro attività fascista e la fede nel fascismo sono stati i loro mezzi di sopravvivenza. Con questa cautela vanno previsti i limiti di quei casi in cui l'incriminazione è nulla più che un ripiegato e due o tre mila lire al mese e per il quale si dispone del servizio costituirebbe oltre tutto la rovina personale e familiare. Che se non è un sufficiente indagine portasse alla permanenza di qualche elemento indifferente nel bene giuridico, il contributo dell'opinione in tal

1. La necessità di un'azione che, con un appli-
 cazione meccanica o formale delle leggi, portava a giudicare con
 la stessa severità tutti i casi simili, ignorando il diverso gra-
 do di responsabilità degli atti e degli individui che li
 commettevano. In tal caso la legge
 sarebbe finita col essere più dannosa che in aiuto. E, per
 ciò necessario riformare la legislazione degli atti e dei moralisti
 di. A tal fine nella circolare n. 2 si legge:

"Un primo criterio preventivo generale è la permanenza dei buoni bravi, quando ben difficile che lo "aquadrante", "fronte del", o "marcia su Roma" et
biano conservato i loro titoli facciati e la fede del
fascismo e non però un buon carriera. Con questa
cautelà vanno perciò valutati quei casi in cui l'in-
colpato è nulla più che un impiegato e due o tre mila
lire al mese e per il quale la discesa del servizio
costituirebbe oltre tutto la covina personale e fami-
liare, che ne vuole un sofferto indulgenza portasse
alla permanenza di qualche elemento indisciplinato
nei buoni bravi, il compimento dell'operazione in al-
to porterà alla luce tanto un tale stupido riannato-
re in tutta la confusione e rendere l'ri-irrespiran-
bile per i dipendenti disonesti ed irriducibili. In
conclusione, il "fronte del" non è diventato come
tale, ma solo in quanto alle partecipazioni della sinone-
sta morale delle irriducibili partecipazione del fasci-
smo per il proprio e la parte della Direzione (1-
legato 5. 6)

1551

11)

L'Alto Commissario Aggiunto si è preoccupato altresì di evitare ogni applicazione settaria della legge, che, considerando una colpa quella che spesso era solo dell'idea, una necessità della vita avrebbe finito col dare un carattere persecutorio contrastante con lo spirito della legge. Così, nell'circolare n. I (allegato n. 5) si sono fissati alcuni criteri limitati per la valutazione delle qualifiche di "squadristi" "antemuristi", "muristi su Roma", "ufficiali della milizia" ecc.:

"In nessun caso è applicabile quando risulti che la qualifica non corrisponde ad una reale attività di fatto, come, ad esempio, nel caso di partecipazione per l'antemurista che sia leghista fiammista; nel caso in cui lo squadrista non abbia mai appartenuto a squadre d'azione o simili; purché non la qualifica non si attesti sollecitata dall'interessato e lo stesso non se ne sia servito per attività illecite."

"Per quanto riguarda gli ufficiali della M.V. S.O. predefiniti i possessori delle dette qualifiche di rifiuto che la legge non abbia invece riferito a quelli appartenenti a squadre d'azione, che furono assunte per la collettiva incorporazione di reparti dello squadrismo ovvero d'ufficio senza una loro richiesta o richiesta."

Allo stesso fine di precisione e di quelli criteri si dovessero giudicare coloro che hanno continuato a prestare servizio nei pub

lificio di "squadrismo", "militarismo", "ufficiali
dalla milizia" ecc.:

"Il nome non è, ovviamente quando risulta che
il qualificato non corrisponde ad un reale si-
tuazione di fatto, come, ad esempio, nel caso
di poter riferirsi per l'ottenimento che sia la
giurisdizione del caso in cui la squadra
non ha mai agito o non ha agito d'azione e
attività, quando però la qualifica non si è stata
conferita dall'interessato e lo stesso non
se ne sia concesso l'ottenimento."

"Per quanto riguarda gli ufficiali della M.V.
e dei prefetti si possono dire delle dette que-
rrelle si ritiene che la legge non abbia
inteso riferirsi a quelli appartenenti a
quella categoria, che furono assunte per
le attività incorporee di reparti dello
esercito ovvero d'ufficio senza una loro pre-
sentazione richiesta."

Allo stesso fine si precisa che quelli criteri si dovessero
giudicare coloro che hanno continuato a prestare servizio nei pub-
blici uffici dopo l'8 settembre, che hanno prestato giuramento al
pseudo governo fascista, repubblicano o sono perciò caduti in sospetto
di collaborazione con esso (vedi allegato n. 7).

./.

"per collaborare con il governo fascista, non va poi ovvio, come inteso il semplice fatto di essere stato in servizio dopo il 10 settembre, poiché in tal caso il legislatore non sarebbe incorso in una detrazione esaltistica, ma avrebbe disposto tutti gli impieghi ed i funzionari esistenti nel territorio soggetto al potere del cosiddetto governo fascista repubblicano".

"Per quelli che ci sono invece solo piegati ad un atto di debolezza perché minacciati - a parte la questione dei militari per i quali ovviamente l'atto va considerato con maggiore gravità e sotto diversa luce - già con la precedente nota sono stati precisati alcuni criteri di attuazione che ritenuti compatibili col disposto della legge. Quando l'incoltro è solo responsabile di non aver voluto perdere il posto, e tale perdita con l'atto esaltistico l'incoltro per lui e per la sua famiglia, la sanzione, se in base alla legge non si potrà evitare, dovrà tuttavia essere minima, poiché non può ritenersi costituire un deciso criterio negativo per un impiegato il solo fatto di essere stato incapace di un atto di eroismo specie se la conseguenza dell'atto, sarebbero ricadute in definitiva sulla sua famiglia".

Si è pure ritenuto necessario mantenere all'opera di epurazione, insieme al suo carattere di necessità, anche uno spirito di larga comprensione umana, e tale spirito - si è cercato di intendere da tutti gli organi di epurazione, ricorrendo le loro attenzioni alla considerazione della situazione economica dei soggetti a giudizio di epurazione per quanto riguarda l'implementazione delle sanzioni e la loro conseguenza, sia per i costi di manutenzione, sia per quelli nel quali poteva porsi il problema della perdita della pensione:

785016

Si è pure ritenuto necessario mantenere all'opera di separazione, insieme al suo carattere di necessità anche uno spirito di "large comprehension" umana, e tale spirito - mi è parso di infondere in tutti gli organi di separazione, ricche solo in loro attensione alla considerazione della situazione economica dei soggetti e giustizia di ripartizione per quanto riguarda l'impiego delle sanzioni e la loro conoscenza, sia per i casi di prima gravità, sia per quelli dei quali poteva porsi il problema della caduta della persona:

[illegible]

13)

"Bisogna tener presente che in molti casi la pensione costituisce l'unica risorsa economica del funzionario quando cessa il servizio. E' pertanto consigliabile evitare che si creino situazioni disperate tanto più gravi perché le conseguenze ricadrebbero anche su persone innocenti e incompensabili dell'intera consuevolezza e responsabilità".

"...prima di decidere la perdita della pensione che può ritenersi pienamente giustificata nei casi di illecito arricciamento o di gravi forme di collusione con il governo fascista repubblicano, si raccomanda alle Commissioni di vagliare con attenzione caso per caso".

"...se si tratta di persone che non possiede beni di fortuna e per le quali (oltre alla dispensa di servizio) la perdita della pensione significa privazione di tutti di sussistenza per se e per la famiglia è buon criterio di prudenza evitare la severa misura della privazione della pensione". (vedi allegato n. 7 circa re n. 3)

Alle scopo poi di assicurare la massima obiettività di giudizio delle Commissioni giudicatrici di 1° grado, si avvertiva che:

"1- L'assegnazione del servizio adottata in passato e di procedimento non deve influire in alcun modo e alla decisione della Commissione. 2- Vero che essa viene pronunciata quando l'interessato è lontano da casa, ma non si può negare che l'interesse della pubblica amministrazione. Tuttavia perché il relativo giudizio è fondato su dati veri e propri e non su dati accertati è evidente che esso può essere modificato dagli accertamenti ulteriori e dalle deduzioni dell'ispezione".

"Quest'ufficio che non deve deludere alle Commissioni l'assegnazione di ogni sanzione quando ritiene che si meriti, così non si sottratti

".....se si tratta di persone che non possiedono beni di fortuna o pur in quello (oltre alla dispendiosa del servizio) la politica della pensione significa privazione di beni di sussistenza per se e per la famiglia è buon criterio di equità evitare la severa sanzione della privazione della pensione". (vedi allegato n. 7 circolare n. 3)

Allo scopo poi di assicurare la massima obiettività di giudizio della Commissione Giudicatrice di 1° grado, si rilevava che:

"La competenza del servizio adottata in pendenza di procedimento non deve influire in alcun modo sulla decisione della Commissione. E' vero che essa viene pronunciata quando l'allontanamento risulta improponibile nell'interesse della pubblica amministrazione. Tuttavia, poiché il relativo giudizio è fondato su dati e fatti sui quali non vi sono accertamenti e evidenze che essi può essere sufficienti degli accertamenti ulteriori e della valutazione dell'inculpato."

"Questo ufficio come non poter del proporre alle Commissioni l'assegnazione di ogni sanzione quando ritiene che ne emergano gli estremi, così non si astenerà dal proporre ricorso in favore degli incolpati contro le decisioni delle Commissioni che in danno degli stessi si sono pronunciate le lettere e soprattutto lo spirito della legge".

"..... avere piena fiducia che la Commissione, tenendo il necessario rigore con ogni criterio di equità e di indulgenza e dimostrando opportuno senso di comprensione giuridico e politico e umano condurrà, anche il difficile e delicato compito dell'operato per il grande battaglia di sindacati in cui i 2.401 trovati irregolari". (allegato 6 circolare n. 2).

1547

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785016

14)

A tali principi generali corrispondono pure i criteri seguiti nella organizzazione del 2° ministero e dei vari organi creati per l'attuazione. Per tale aspetto si limitano a riportare qui un cenno nella circolare ai Prefetti e ai Delegati provinciali (min. n. 8 circ. n. 4).

"E' assolutamente necessario perché l'opera spursi- ce possa essere efficace e produttiva, che il delegato possa contare, oltre che sulla collaborazione del capo della provincia, anche su quella del capo dell'amministrazione comunale e sull'attivo concorso dei partiti democratici e del pubblico. La collaborazione dei partiti e del pubblico in genere dovrà essere assicurata attraverso l'opera del locale C.L.N. che, negli organi rappresentativi della volontà popolare e delle varie correnti democratiche espresse nel Governo nazionale, sono i più dotti e più attivi ed efficienti nella pubblica opinione, cioè i più capaci centri, il movimento necessario e sviluppatosi per la realizzazione di giustizie e di risarcimento che nella democrazia ha la sua prima ed importante attuazione".

Questa è stata la politica dell'amministrazione seguita dall'Alto Commissariato.

Roma, 3 gennaio 1945

L'ALTO COMMISSARIO AGGIUNTO
PER L'ATTUAZIONE
(Dr. N. ...)

della provincia, anche su quella del capo dell'Amministrazione comunale, che ha il suo concorso dei Partiti democratici e del pubblico. La collaborazione dei partiti e del pubblico in genere dovrà essere assicurata attraverso l'opera della D.C.N., che, negli organi rappresentativi della volontà popolare e delle varie correnti democratiche, appoggia al Governo nazionale, sono i più dotati e più nuovi e si ritrovano nella pubblica opinione, fino a più piccola unità, il movimento necessario a sviluppare e attuare quell'opera di giustizia e di riscossione che nell'opinione ha la sua prima ed importante situazione.

Questa è stata la politica dell'Amministrazione seguita dall'Alto Commissariato.

Roma, 3 Gennaio 1945

L'ALTO COMMISSARIO AGGIUNTO

PER L'ITALIA

(Dr. Romano/Ministero)

1546

COMMISSIONI DI RIFORMA -ALLEGATO N.1-

Sono state regolarmente nominate 124 Commissioni di I° Grado.

Di queste 40 giudicano gli appartenenti alle Amministrazioni Centrali e precisamente:

- 6 per la Presidenza del Consiglio
- 1 per il Ministero degli Esteri
- 3 per il Ministero Industria Commercio e Lavoro
- 2 per il Ministero dell'Agricoltura
- 1 per il Ministero Lavori Pubblici
- 4 per il Ministero Giustizia
- 5 per il Ministero Finanze
- 2 per il Ministero del Tesoro
- 3 per il Ministero Guerra
- 2 per l'Arma dei Carabinieri
- 3 per la Marina
- 2 per l'Aeronautica

- 4 per il Ministero della Pubblica Istruzione
- 2 per il Ministero dell'Africa Italiana
- 3 per il Ministero dell'Interno

4 Commissioni più 7 Sottocommissioni per il Ministero delle Comunicazioni, 1 per il Sottosegretariato Stampa e Informazioni.

Sono inoltre in funzione 3 Commissioni per la revisione degli Albi Professorali, 1 per il Ministero della Real Casa; ed 1 per il Comune e la Provincia di Roma.

Altre 71 Commissioni giudicano il personale degli Enti dipendenti o sottoposti al controllo dei vari Ministeri.

Oltre le suddette 124 Commissioni ve ne sono 34 già proposte ed in corso di nomina.

per il Ministero dell'Agricoltura

- 1 per il Ministero Lavori Pubblici
- 4 per il Ministero Giustizia
- 5 per il Ministero Finanze
- 2 per il Ministero del Tesoro
- 3 per il Ministero Guerra
- 2 per l'Arma dei Carabinieri
- 3 per la Marina
- 2 per l'Aeronautica
- 4 per il Ministero della Pubblica Istruzione
- 2 per il Ministero dell'Africa Italiana
- 3 per il Ministero dell'Interno

4 Commissioni più 7 Sottocommissioni per il Ministero delle Comunicazioni, 1 per il Sottosegretariato Stampa e Informazioni.

Sono inoltre in funzione 3 Commissioni per la revisione degli Albi Professionali, 1 per il Ministero della Real Casa, ed 1 per il Comune e la Provincia di Roma.

Altre 71 Commissioni giudicano il personale degli Enti dipendenti e sottogosti al controllo dei vari Ministeri.

Oltre le suddette 124 Commissioni ve ne sono 34 già proposte ed in corso di nomina.

ALLEGATO n. 2

D E F E R I M E N T I

L'Alto Commissariato Aggiunto per l'operazione ha deferito alle Commissioni di 1° grado complessivamente 5041 impiegati, di cui 634 dei primi 4 gradi, ha inoltre deferito 81 professionisti.

Le suddette cifre si distinguono come segue secondo le Amministrazioni di appartenenza:

	Primi 4 gradi:	Gradi infer. al 4°	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO:	36	"	148
MINISTERO DEGLI ESTERI:	49	"	40
MINISTERO IND.COMP.LAV.	14	"	205
MINISTERO AGRICOLTURA	7	"	58
MINISTERO LAVORI PUBBLICI	2	"	8
MINISTERO GIUSTIZIA	51	"	271
MINISTERO FINANZE	6	"	34
MINISTERO DEL REORO	1	"	79
MINISTERO DELLA GUERRA	71	"	93
MINISTERO MARINA	24	"	32
MINISTERO AERONAUTICA	34	"	349
MINISTERO PUBBL. ISTRUZIONE	121	"	104
MIN. AFRICA ITALIANA	12	"	--
MINISTERO INTERNO	118	"	1350
MINISTERO COMUNICAZIONI	5	"	78
SOTTOSGENT. STABILA IMPER.	3	"	146
ENTR. VIGILANTI O DIPENDENTI	13	"	925
COMUNE S PROV. DI ROMA	--	"	536
PROP. SPIONISTI DEFERITI	634	"	4326

Alcuni Ministri ed Enti dipendenti hanno poi deferito diretta-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PRIDENZA DEL CONSIGLIO: primi 4 gradi: 25	crediti infer. al 4°	148
MINISTERO DEGLI ESTERI:	"	40
MINISTERO IND.COMM.L.V.	"	205
MINISTERO AGRICOLTURA	"	58
MINISTERO LAVORI PUBBLICI	"	8
MINISTERO GIUSTIZIA	"	271
MINISTERO FINANZE	"	34
MINISTERO DEL TESORO	"	79
MINISTERO DELLA GUERRA	"	93
MINISTERO MARINA	"	32
MINISTERO ECONOMICA	"	349
MINISTERO PUBBL. ISTRUZIONE	"	104
MIN. AGRIC. ITALIANA	"	--
MINISTERO INTERNO	"	1350
MINISTERO COMUNICAZIONI	"	78
NOTOSAGRA. STAMPA IMPOR.	"	146
ENTI VIGILANTI O DIPENDENTI	"	925
COMUNE E PROV. DI ROMA	"	536
PROFESSIONISTI DEFERITI	"	4326

Alcuni Ministeri ed Enti dipendenti hanno poi deferito direttamente 11.384 appartenenti alle varie Amministrazioni.

1544

-ALLEGATO N. 3-

SOSPENSIONI

Sino al 15 dicembre corr. l'Alto Commissario Aggiunto per l'Amministrazione ha chiesto ai Ministri competenti la sospensione di 1258 funzionari e impiegati.

Di tali richieste soltanto 600 sono state accolte.

Le varie Amministrazioni hanno di propria iniziativa sospeso 2910 dipendenti.

La situazione analitica delle sospensioni risulta dal seguente prospetto.

	Sospensioni richieste dall'A.A.	Sospensioni accordate su richiesta dell'A.A.	Sospensioni non disposte di iniziativa del Ministro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	34	6	1
MINISTERO ESTERI	13	4	3
MINISTERO IND. COMM. LAV.	111	84	-
MINISTERO AGRICOLTURA	11	6	57
MINISTERO LAV. PUBBLICI	13	-	117
MINISTERO GIUSTIZIA	49	34	-
MINISTERO FINANZE	90	8	16
MINISTERO TESORO	11	5	62
MINISTERO GUERRA	105	65	29
MINISTERO MARINA	17	2	-
MINISTERO AERONAUTICA	200	3	1
MINISTERO PUBB. ISTRUZ.	83	74	79
MINISTERO INTERNI	423	254	100
MINISTERO COMUNICAZIONI	20	20	1923
COMUN. E PROV. DI ROMA	26	11	489-dim-

soposte dal Sindaco e dal Prefetto

La situazione analitica delle sospensioni risulta dal seguente prospetto.

	Sospensioni richieste dall'A.A.A.	Sospensioni accordate su richiesta dell'A.A.A.	Sospensioni disposte di iniziativa del Ministero
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	34	6	1
MINISTERO ESTERI	13	4	3
MINISTERO IND.COMM.LAV.	111	84	-
MINISTERO AGRICOLTURA	11	6	57
MINISTERO LAV.PUBBLICI	18	-	117
MINISTERO GIUSTIZIA	49	34	-
MINISTERO FINANZE	90	8	16
MINISTERO TESORO	11	5	62
MINISTERO GUERRA	105	65	29
MINISTERO MARINA	17	2	-
MINISTERO ARCHAEOLOGICA	200	3	1
MINISTERO PUBB.ISTRUZ.	83	74	79
MINISTERO INTERNI	423	254	100
MINISTERO COMUNICAZIONI	20	20	1923
COMUNE E PROV.DI ROMA	28	11	439-dis- sposte dal Sin- daco e dal Pre- fetto
ALTRI PROFESSIONALI	45	24	-
ENTI VIGIL.MINISTERO GUERRA	-	-	1543 28
ENTI VIGIL.MINISTERO COMUNIC.	-	-	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLEGATO B. 4

GIUDIZI ESSENTI DALLE COMMISSIONI DI 1° GRADO

Le commissioni giudicatrici di 1° grado hanno sino ad ora esposto e comunicato all'Alto Consiglierato 1588 pronunce di cui 597 di dispensa dal servizio; 1451 comportanti sanzioni pecunarie (cessura, retrocessione, sospensione ecc.) e 1530 di prononciamento.

Rispetto alle varie amministrazioni ed enti le pronunce vengono ripartite secondo il seguente apporto:

AMMINISTRAZIONE	ESSENTI	CAUSE IN ATTO	PRODOTTORE
PRELIEVO DEL CONCILIO	34	59	15
MINISTERO RETORI	1	3	11
MINISTERO INT. C. D. L. V.	21	22	10
MINISTERO AGRICOLTURA	5	7	2
MINISTERO LAVORI PUBBLICI	89	48	59
MINIST. NO. GIUSTIZIA	29	15	25
MINIST. NO. FINANZE	1	-	1
MINISTERO TRUSTO	28	45	24
MINISTERO GUERRA	1	7	24
MINISTERO ARMA	3	122	277
MINISTERO AGRICOLTURA	23	16	58
MINISTERO PUBBL. ISTRA.	34	110	14
MINISTERO DELL'INDUSTRIA	27	97	50
MINISTERO COMMISSIONI	94	643	915
GOVERNAMENTO. C. D. L. V. INF. C. D. L. V.	10	10	3
ENTI DIPENDENTI DAL MIN. INT. C. D. L. V.	120	105	25
ENTI DIP. MINISTERO FINANZE TRUSTO	50	-	-
ENTI DIP. MINISTERO GUERRA	19	37	1
ENTI DIP. COMUNICAZ. E LAVORI PUBBLICI	21	57	6

[illegible]1542

14 cancellazioni dall'albo.

Contro le decisioni della Commissione di 1° grado sono stati fil
nora proposti dall'Alto Commissario aggiunto 207 ricorsi alla Commissione
Centrale.

ALLEGATO N° 2

ALLEGATO N° 2 AL D. L. N. 139 DEL 7/7/1944

CIRCOLARE N. 1

Roma, 20 agosto 1944

AI COMPONENTI LE COMMISSIONI ELEGGENTI

o. p. c.:

ALLA LL. EM. E MINISTRI DI STATO

" N. 0 4 1 "

Al fine di rendere più omogenea e nel contempo più sollecita ed efficace l'applicazione del D. L. N. 139 del 7/7/1944 per quanto riguarda l'epurazione, e in attesa che sia emanato un congruo regolamento per la sua esecuzione, è opportuno che sia presentata fin d'ora il punto di vista di questo Alto Commissariato su alcune questioni di interpretazione che, sulla base dei quesiti finora sorti e segnalati, devono ritenersi più meritevoli di urgente soluzione.

1a) - L'art. 13 n. 2 del D. L. N. 139, va interpretato in relazione al successo di cui all'art. 15. Il rapporto fra le due norme dimostra che il legislatore ha previsto due ipotesi, quella in cui la nomina e gli avanzamenti sono stati concessi per l'appoggio e il favore del partito o di gruppi fascisti, diremmo cioè in via personalistica, e quella in cui gli avanzamenti e le preferenze nei concorsi sono dovuti a titoli fascisti, e sono nell'apparenza legittimati di disposizioni legislative o regolamentari emanate durante il regime fascista. Il primo caso dovrà essere riguardato in genere con maggiore severità, tanto all'attuazione che consente di contribuire alla dipendenza dal servizio la restituzione al ruolo (o al grado) di provenienza, esso dovrà trovar luogo solo nella ipotesi in cui il favore e le preferenze non abbiano determinato addirittura l'inclusione nel bando dato fra i vincitori del concorso per l'assunzione nella pubblica amministrazione, poiché in tal caso solo la dipendenza dal servizio può rendere il ripristino dei turbati criteri di eguaglianza.

2a) - Nei concetti di fasciosità e incapacità introdotto dal fascismo nella pubblica amministrazione (art. 13) vengono a rientrare tutti i casi di partigianeria, di intemperanza, di eccessi o di ostentazione politica, anche di pura forma, ovvero riguardanti il fascismo solo indirettamente, come nelle imprese e nelle azioni dello stesso volute o sorrette, nonché la negligenza e la trascuratezza nel governo fascista.

Al fine di rendere più omogenea e nel contempo più sollecita ed efficace l'applicazione del D.L. 147/1944 n. 147 per quanto riguarda l'epurazione, e in attesa che sia emanato un congruo regolamento per la sua esecuzione, è opportuno che sia preso nota fin d'ora il punto di vista di questo Alto Commissariato su alcune questioni di interpretazione che, sulla base dei quesiti finora sorti e segnalati, devono ritenersi più meritevoli di urgente soluzione.

1°) - L'art. 14 n. 2 del D.L. 147, va interpretato in relazione al successi-vo art. 15. Il rapporto fra le due norme dimostra che il legislatore ha previsto due ipotesi, quella in cui la nomina e gli avvenimenti sono stati convalidati per l'appoggio e il favore del partito o di gruppi fascisti, diremmo cioè in via personalistica, e quella in cui gli avvenimenti e le preferenze nei concorsi sono dovuti a titoli fascisti, e sono nell'apparenza legittimati di disporsi con le iniziative o regolamentari emanate durante il regime fascista. Il primo caso dovrà essere riguardato in genere con maggiore severità, quanto all'attuazione che consiste di sostituire alla dispensa dal servizio la recessione che al ruolo (o al grado) di provenienza, essa dovrà trovar luogo solo nella ipotesi in cui il favore e le preferenze non abbiano determinato addirittura l'incisione nel candidato fra i vincitori del concorso per l'assunzione nella pubblica amministrazione, poiché in tal caso solo la dispensa dal servizio può essere ripartita nei turbati criteri di eguaglianza.

2°) - Nei concetti di funzionalità e incapacità introdotto dal fascismo nelle pubbliche amministrazioni (art. 13) vengono a rientrare tutti i casi di partigianerie, di intemperanza, di eccessi o di ostentazione di politica, anche di pura forma, ovvero riguardanti il fascismo solo indirettamente, come nelle imprese e nelle azioni dello stesso volute o sorrette, nonché la negligenza e la trascuratezza nel servizio, tipicamente inutili o aggravate dal mal governo fascista nella compagine dell'amministrazione pubblica. Nel concetto dei casi cui si riferisce inoltre tutti i casi di cattivo costume e di disonestà, come le raccomandazioni, le corruzioni, 1541 le serie anche compatibili, le attribuzioni di stipendi o di premi senza prestazioni corrispondenti, la negoziazione e la vendita di concessioni di appoggi, l'uso di prestazioni e di intermediari per queste e per simili operazioni, i maneggi e le manovre per appoggiare preferenzialmente persone ed enti, e, in genere, tutta la vita e non definibile opera di profittatori del fascismo, disastrosa e non.

3°)- L'art. 14 del R.D. Lgt. elenca una serie di qualifiche: squadrista - sansepolcrista - antemarcia - marcia su Roma - solarpa littorio - che comportano la dispensa dal servizio. Esa norma non è però applicabile quando risulta che la qualifica non corrisponde ad una reale situazione di fatto come, ad esempio, nel caso di retrodatazione per l'antemarcia che sia legionario fiumano, nel caso in cui lo "squadrista" non abbia mai appartenuto a squadre di azione o simili; purché però la qualifica non sia stata sollecitata dall'interessato e lo stesso non se ne sia comunque avvantaggiato.

Quanto all'attuazione della sanzione di cui all'art. 14 (2° par. te) D.L. Lgt. 27/7/1944 n. 139, si farà luogo ad essa solo quando sarà possibile desumere dal complesso degli elementi raccolti, nel libero apprezzamento delle Commissioni Giudicatrici, che non si tratta di soggetto che abbia dato prova di serietà o di intemperanza; in modo da eliminare così la presunzione stabilita dal legislatore in considerazione delle qualifiche di cui alla 1° parte dell'articolo.

Per quanto riguarda gli ufficiali della M.V.S.M., parificati ai possessori delle dette qualifiche, si ritiene che la legge non abbia inteso riferirsi a quelli appartenenti a milizie speciali, che furono assunte con la collettiva incorporazione di reparti dell'esercito, ovvero di ufficio senza una loro particolare richiesta.

4°)- L'art. 16 consente di esimere da ogni sanzione colui che dopo l'8 settembre 1943 si sia distinto nella lotta contro i tedeschi.

Emersi "distinto" vuol dire aver compiuto qualcosa di particolarmente notevole ed utile; e la facoltà va esercitata quando tale comportamento meritorio, raffrontato ai passati demeriti, lasci supporre trattarsi di elemento che in buona fede abbia ad ingannarsi, ma che si sia così sinceramente e decisamente ravveduto, da non essere indegno di servire lo Stato. Quando alle prove dell'attività patriottica svolta dopo l'8 settembre, si raccomanda, in linea di massima, di non accontentarsi di generiche dichiarazioni rilasciate da persone o comitati troppo compiacenti. Si tenga presente che l'art. 16 qualora fosse applicato con eccessiva indulgenza, porterebbe all'esenzione da ogni misura disciplinare di molti elementi indegni di continuare ad appartenere all'amministrazione, sol che abbiano l'accortezza di addurre a propria disculpa un'attività patriottica (spesso di modeste proporzioni, talvolta immaginaria) svolta durante il periodo dell'occupazione nazi-fascista.

Quanto all'attuazione della sanzione di cui all'art. 14 (2° par-
te) D.L. Lgt. 27/7/1944 n. 159, si farà luogo ad essa sol quando sarà
possibile desumere dal complesso degli elementi raccolti, nel libero
apprezzamento delle Commissioni Giudicatrici, che non si tratta di
soggetto che abbia dato prova di serietà e di intemperanza; in mo-
do da eliminare così la presunzione stabilita dal legislatore in con-
siderazione delle qualifiche di cui alla I° parte dell'articolo.

Per quanto riguarda gli ufficiali della M.V.S.N., parificati ai
posseessori delle dette qualifiche, si ritiene che la legge non abbia
inteso riferirsi a quelli appartenenti a milizie speciali, che furo-
no assunte con la collettiva incorporazione di reparti dell'eserci-
to, ovvero di ufficio senza una loro particolare richiesta.

4°)- L'art. 16 consente di esimare da ogni sanzione colui che dopo l'8 set-
tembre 1943 si sia distinto nella lotta contro i tedeschi.

Essersi "distinto" vuol dire aver compiuto qualcosa di particolar-
mente notevole ed utile; e la facoltà va esercitata quando tale con-
portamento meritorio, raffrontato ai paesi demeriti, lasci suppor-
re trattarsi di elemento che in buona fede abbia ad ingannarsi, ma
che si sia così sinceramente e decisamente ravveduto, da non esse-
re indegno di servire lo Stato. Quando alle prove dell'attività pa-
triotica svolta dopo l'8 settembre, si raccomanda, in linea di ma-
sima, di non accontentarsi di generiche dichiarazioni rilasciate da
persone o comitati troppo compiacenti. Si tenga presente che l'art.
16 qualora fosse applicato con eccessiva indulgenza, porterebbe al-
l'esenzione da ogni misura disciplinare di molti elementi indegni
di continuare ad appartenere all'amministrazione, eol che abbiano
l'accortezza di addurre a propria discolta un'attività patriottica
(spesso di modeste proporzioni, talvolta immaginarie) svolta durante
il periodo dell'occupazione nazi-fascista.

5°)- La collaborazione con i tedeschi posteriore all'8 settembre 1943
non è contemplata espressamente dall'art. 17, dato che essa rientra
nel delitto di cui all'art. 5 del D.L. Lgt., e tuttavia anche essa
può dar luogo alla dispensa dal servizio, comportando automaticamen-
te, se pure indirettamente, collaborazione col governo fascista.

per collaborazione col governo fascista, non va poi, ovviamente
inteso il semplice fatto di essere rimasto in servizio dopo l'8 set-
tembre, poiché in tal caso il legislatore non sarebbe incorso in una
dettagliata casistica, ma avrebbe dispensato tutti gli impiegati ed
i funzionari delle amministrazioni esistenti nel territorio soggett

al potere del cosiddetto governo fascista repubblicano.

Per i collaboratori vanno indicati, oltre tutti coloro che si iscriva-
vero al partito fascista repubblicano, quelli che si prodigarono a
svolgere una qualche attività sia per agevolare il trasferimento
dai funzionari o di beni sia per aiutare l'azione politica o
bellica del fascismo, le sue spoliazioni, la sua propaganda.

Il giuramento di cui parla il D.Lgt. è ovviamente sia quello
fascista che quello di lealtà. Per quanto riguarda l'attenuazione
di pena di cui al 1° comma, si ritiene che possono distinguersi
tre diverse gradazioni nelle minacce subite o nel pericolo prospet-
tato:

a) - quando la minaccia o il pericolo siano concesso solo nella
possibilità di perdita dell'impiego, sia per espresse avvertenze
specifiche o generali, sia per un ragionevole timore inerente alla
situazione nel suo complesso. In tal caso l'attenuazione sarà del
cinque e graduita solo su di una base di un effettivo ed esclusivo
stato di indigenza in cui verrebbero il funzionario e la sua fa-
miglia;

b) - quando la minaccia abbia fatto sorgere per difficile o per dispo-
sizioni anche solo generali, come circolari o simili, il pericolo
di rappresentanze maggiori di quelle del licenziamento, come l'ar-
resto dell'impiegato e dei suoi familiari. In tal caso potrà esser-
pre farvi luogo all'attenuazione, graduita secondo la pesanti-
età del caso;

c) - quando la minaccia si sia manifestata in una concreta lapso-
sione del singolo interessato, accompagnata da arresti, da manife-
stazioni di forza e simili, così da togliere al soggetto la liber-
tà di scegliere, sia pure con un certo sacrificio, il rifiuto del-
la lapsose formalità. In tal caso non sembra che possa applicarsi
l'attenuazione alcuna, essendo ogni elemento di volontarietà nell'azio-
ne e si dovrebbe incriminare.

Per l'applicabilità di dette circostanze attenuanti ed esimenti
si richiama quanto già osservato e raccomandato o nel commento all'ar-
ticolo 16, al fine di evitare che attraverso sotterfugi, come quel-
lo del cosiddetto "doppio giuramento" e simili, sfuggano ai ricorsi del-
la legge persone del tutto indegne di restare nell'amministrazione.

6°) - Nel sistema del D.Lgt., come in tutti i procedimenti disciplinari,
le denunce, i rapporti, e i documenti allegati a carico degli in-
quirenti devono essere rimessi all'organo incaricato di iniziare
l'azione disciplinare e di svolgere l'istruttoria; in senso qui-

tre diverse graduazioni nelle misure subite o nel pericolo prospettati:

- a) - quando la minaccia o il pericolo siano consistito solo nella possibilità di perdita dell'impiego, sia per espresse avvertenze specifiche o generali, sia per un ragionevole timore inerente alla situazione nel suo complesso. In tal caso l'attenzione sarà concesso e graduata solo su di una base di un effettivo ed assoluto stato di indigenza in cui verrebbero il funzionario e la sua famiglia;
- b) - quando la minaccia abbia fatto sorgere per difficile o per dispendioso anche solo generali, come circolari o simili, il pericolo di repressione maggiore di quelle del licenziamento, come l'arresto dell'impiegato e dei suoi familiari. In tal caso potrà essere fatto luogo all'attenuazione, gradandola secondo la peculiarità del caso;
- c) - quando la minaccia si sia manifestata in una concreta imputazione sul singolo interessato, accompagnata da arresti, da manifestazioni di forza e simili, con la togliere al soggetto la libertà di scegliere, sia pure con un certo sacrificio, il rifiuto della risposta formale. In tal caso non sembra che possa applicarsi alcuna attenuazione, ma quando ogni elemento di volontarietà nell'azione che si dovrebbe imputare.

Per l'applicabilità di dette circostanze attenenti ed esimenti si richiama quanto già osservato e raccomandato nel commento all'articolo 16, al fine di evitare che attraverso sotterfugi, come quello del cosiddetto "doppio gioco" e simili, sfuggano ai ricorsi della legge persone del tutto indegne di restare nell'amministrazione.

5°)-Nel sistema del D.Leg., come in tutti i procedimenti disciplinari, le denunce, i rapporti, e i documenti allegati a carico degli inquirenti devono essere rimessi all'organo incaricato di iniziare l'azione disciplinare e di svolgere l'istruttoria; in genere quindi all'Alto Commissariato aggiunto per l'ispezione; dato che le Commissioni Giudicatrici non hanno il potere di iniziare l'azione disciplinare ed hanno poteri istruttori soltanto in materia di disciplinaria (art. 16 capoverso). Potrà tuttavia avvenire in pratica che denunce, rapporti e documenti vengano inviati direttamente alle Commissioni, in tal caso queste dovranno prontamente avvertire l'Alto Commissario, il quale darà il suo voto al procedimento, ovvero a seconda dei casi, avocherà a se l'iniziativa del procedimento stesso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NSD No. 785016

Le Commissioni o avvisando, per quanto occorre, dei risultati an-
ticipati sorti nel periodo claustrale e successivamente rappresenten-
tando essi, nella normalità dei casi, la genuina espressione dei volli,
correnti e vitali delle quali si deve fare affidamento nell'ope-
ra di ricostruzione dello Stato. A questo riguardo si invitano i com-
ponenti designati all'Alto Commissariato a segnalare a quest'Ufficio
l'eventuale mancanza dei Comitati di cui sopra e la deficienza che
essi presentassero nella loro organizzazione e nel loro funzionamento.

7°) Le Commissioni di cui all'art. 15, avranno un Segretario, indipendente
bile al loro funzionamento, e la nomina può essere fatta dalla Com-
missione stessa. Non esiste incompatibilità fra la qualifica di com-
ponente la Commissione e l'appartenenza agli uffici dell'Alto Commis-
sario aggiunto per l'ispezione, data la particolare natura di que-
sti, purché però non si tratti di Commissione Giudicatrice dello
stesso ramo in cui il funzionamento espletto mansioni istruttorie.

Per il Comune di Roma, che è soggetto a controllo non del Prefet-
to, ma del Ministero dell'Interno, la nomina della Commissione spet-
ta a quest'ultimo, in conformità del 1° capoverso dell'articolo in
esame.

8°) La prefessione del termine di dieci giorni all'impiegato proposto per
la dispensa, affinché presenti le sue deduzioni, è, in base alla di-
sposizione dell'art. 13, obbligatoria, essa sarà fatta dall'Alto Com-
missario aggiunto per l'ispezione, come organo ispiratore, all'at-
to in cui l'inchiesta è rinviata al giudizio delle Commissioni. Quan-
do esso non sia stato provveduto dovranno provvedersi direttamen-
te, anche l'ufficio, le Commissioni Giudicatrici.

Le incomplete dichiarazioni, quanto meno quelle fatte nella scheda
personale che deve essere riempita da ogni funzionario, possono far
il ricorso sotto la sanzione di cui all'art. 15 C.P.

Non è poi un obbligo, ma solo una facoltà della Commissione quel-
la di sentire eventuali testimoni e l'interessato di persona; ad-
dunque va espressa solo se lo si ritiene necessario per la decisione.

9°) Il termine fissato dall'art. 20 per il ricorso alla Commissione Cen-
trale decorre naturalmente dalla ricevuta comunicazione. Il ricorso
va presentato nel termine alla Commissione di prima istanza o a quel-
la Centrale.

Anche la Commissione Centrale avrà un segretario.

Il data essere

La Commissione di cui all'art. 18, avendo un Segretario, indipendente al loro funzionamento, e la nomina può essere fatta dalla Commissione stessa. Non esiste incompatibilità fra la qualifica di componente la Commissione e l'appartenenza agli uffici dell'Alto Commissario aggiunto per l'operazione, data la particolare natura di quest'ultimo, purché però non si tratti di Commissione Giudicatrice dello stesso ramo in cui il funzionamento espletta mansioni istruttorie.

Per il Comune di Roma, che è soggetto a controllo non del Prefetto, ma del Ministero dell'Interno, la nomina della Commissione spetta a quest'ultimo, in conformità del 1° comma dell'articolo in esame.

3°) - La riflessione del termine di dieci giorni all'impianto proposto per la dispenza, affinché presentati le sue deduzioni, è, in base alla disposizione dell'art. 19, obbligatoria, essa sarà fatta dall'Alto Commissario Aggiunto per l'operazione, come organo inquirente, all'atto in cui l'interessato è rievocato al giudice della Commissione. Quando esso non sia ancora provveduto dovranno provvedersi direttamente, anche l'ufficio, le Commissioni Giudicatrici.

Le innante dichiarazioni quanto sono quelle fatte nella scheda personale che deve essere riempita da ogni funzionario, possono far sì ricadere sotto le sanzioni di cui all'art. 19 C.P.

Non è poi un obbligo, ma solo una facoltà della Commissione, quella di sentire eventuali testimoni e l'interessato di persona, ed essa va esorbitare solo se lo si ritiene necessario per la decisione.

4°) - Il termine fissato dall'art. 10 per il ricorso alla Commissione Centrale decorre naturalmente dalla ricevuta comunicativa. Il ricorso va presentato nel termine alla Commissione di prima istanza o a quella Centrale.

Anche la Commissione Centrale avrà un segretario.

10°) - La dispenza da parte dell'autorità cui spetta (art. 11) deve essere pronunciata non appena siano divenute irrevocabili le decisioni della Commissione Centrale, il che si avrà, per le decisioni della Commissione Centrale, non appena esse vengono pronunciate e comunicate, e per quelle delle Commissioni di prima istanza, non appena siano decorsi i termini previsti dall'art. 10 per proporre il ricorso e questo non sia stato presentato. Perché l'autorità cui spetta possa provvedere prontamente, occorrerà quindi che ad essa siano comunicate senza indugio tutte le decisioni, sia della Commissione Centrale, sia delle Commissioni di prima istanza. Tutto ciò alle decisioni delle Commissioni di prima istanza, la detta autorità avrà inoltre essere informata prontamente dell'eventuale proposizione di ricorso e avere le decisioni delle Commissioni di prima istanza dagli organi

- 5 -

ai quali, come si è detto sul n. 8, i ricorsi venutimi poscono essere presentati.

11°)-Le Commissioni dovranno trasmettere all'Alto Commissario insieme con le decisioni, i fascicoli relativi all'intero procedimento espletato.

12°)-I casi più gravi nei quali dovrà essere disposta la perdita della pensione ai sensi dell'art. 1° capoverso, saranno stabiliti con riguardo soprattutto alla infedeltà, alla disonestà, allo stato eccedente o all'irriducibilità dei funzionari, nonché allo sperpero del denaro dello Stato e alle più gravi fanicità ed inesperienza.

13°)-Per gli impiegati e funzionari attualmente residenti nel nord, il procedimento, allo stato non va neppure iniziato data l'isponibilità di comunicazioni e la necessità di dare la precedenza ai giudici che possono condurre fin d'ora all'effettivo allentamento dei funzionari indegni di appartenere all'Amministrazione.

14°)-In attesa che venga pubblicato il regolamento dell'Amministrazione del D.L. 1461, la deficienza presentata dall'attuale disciplina del procedimento dovranno essere integrate facendo riferimento, in quanto siano applicabili, alle disposizioni del Codice di Procedimento Penale.

riguardo soprattutto alla salute, alla disonestà, allo stato socio-economico e all'irriducibilità dei funzionari, nonché allo sperpero del denaro dello Stato e alle più gravi faziosità ed intemperanze.

13) Per gli impiegati e funzionari attualmente residenti nel nord, il procedimento, allo stato non va neppure iniziato data l'impossibilità di comunicazioni e la necessità di dare la precedenza ai cittadini che possono condurre fin d'ora all'effettivo allontamento dei funzionari indegni di appartenere all'amministrazione.

14) In attesa che venga pubblicato il regolamento dell'esecuzione del

D.L.let. la deficienza presentata dall'attuale disciplina del procedimento dovranno essere integrate facendo riferimento, in quanto siano applicabili, alle disposizioni del Codice di procedimento 72 male.

1537

3/13/CA - OFFICE MEMORANDUM

2 Jan 55.

In future the initials of the officer responsible for drafting a letter will be shown on letter in the bottom left hand corner according to the following code.

<u>S.S. I</u>	<u>Prefix A</u>	<u>S.S. II</u>	<u>Prefix B</u>	<u>S.S. III</u>	<u>Prefix C</u>
Col. Grimes	- AA	Maj. Dillard	- BA	2/Cdr. Harvey	- CA
Lt. Col. White	- AB	Maj. Ruckes	- BB	Lt. Pascock	- CB
		Maj. Palmieri	- BC		

The above letters will be in capitals followed by two initials of the typist in small type.

R.H. WHITE, Lt. Col.,
for CDS CA Section.

ALTO COMANDANTE COMANDO PER L'AFRICA

Circ. n. 2 - FINI E LIMITI DELL'APPLICAZIONE

Roma 8 settembre 1944

AI COMPONENTI LE COMMISSIONI GIUDICIE TACCI

0, 2.0. ALLE LL. E. I MINISTRI DI STATO

Facciamo seguito alla nota inviata ai membri delle Commissioni giudicatrici per l'Esecuzione dell'Alto Comandante, con la quale viene comunicato il punto di vista di questo Ufficio per la risoluzione di alcune questioni dubbie, sostanziali e formali, sorte nell'applicazione della legge, si ritiene opportuno rendere noti alle Commissioni stesse anche i criteri direttivi generali cui l'Alto Comandante ha tenuto per l'Esecuzione di uniformità nell'espletamento delle sue funzioni.

È poiché la predizione di 14 criteri è diretta essenzialmente a creare un'atmosfera di stabilità e di sicurezza nelle nuove norme amministrative dello Stato, attualmente in formazione, eliminando dubbi e timori sulla sfera di applicazione della legge ed evitando che vanti strati delle materie legislative vengano troppo innanzi nella incertezza del giudizio sul loro caso personale, questo Ufficio si augura che, in un tempo assai prossimo, tale stabilità e tale sicurezza possa essere ribadita mercè la formazione di una giurisprudenza uniforme di tutto dello costituente Commissione Centrale

1°) - Questo ufficio ritiene, innanzi tutto, che nell'applicazione del D.L. 7.7.1944 n. 179, lo spirito della legge debba prevalere nettamente sulla lettera della stessa, in quanto l'istituto di una legge di evidente natura e portata politica, per la quale una eccessiva rigidità sarebbe più dannosa che utile, richiede proprio l'esegetica legislativa.

Tanto premesso, il fine del legislatore può chiaramente identificarsi nel secondo riferimento al titolo stesso della legge "Esecuzione dell'Amministrazione" e all'espressione "Modelli di servire lo Stato" contenuta nell'art. 13 della stessa. Lo scopo è quello di riordinare, eliminando gli elementi linguistici, inediti ad apportare un onesto, serio e diligente contributo nell'amministrazione dello Stato, ed è unicamente questo scopo di risanamento purificante che deve costituire l'ipotesi di riferimento ed il limite insuperabile dell'applicazione della legge.

2°) - In relazione al fine enunciato, gli elementi da allentare

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/RND No. 785016

Facendo sembro alla nota inviata ai membri delle Commissioni Giudicatrici per l'Esplorazione dall'Alto Commissario, con la quale viene comunicato il punto di vista di questo Ufficio per la risoluzione di alcune questioni dubbie, sostanziali e formali, sorte nell'attività della legge, si ritiene opportuno rendere noti alle Commissioni stesse anche i criteri direttivi generali cui l'Alto Commissario ha seguito per l'Esplorazione si uniformerà nell'espletamento delle sue funzioni.

È poiché la precisione di tutti i criteri è diretta essenzialmente a creare un'atmosfera di stabilità e di sicurezza nella nuova amministrazione amministrativa dello Stato, attualmente in formazione, eliminando dubbi e timori sulla sfera di applicazione della legge ed evitando che vanti strati della categoria legislativa veruno troppo lungo della incertezza del giudice sull'intero caso personale, questo Ufficio si augura che, in un tempo assai prossimo, tale stabilità e tale sicurezza possa essere ribadita merco la formazione di una giurisdizione uniforme da parte della costituente Commissione Centrale.

1°) - Questo ufficio ritiene, innanzi tutto, che nell'applicazione del D.L. 17.7.1944 n. 15, lo spirito della legge debba prevalere nettamente sulle lettere della stessa, in quanto trattasi di una legge di evidente natura e pratica politica, per la quale una eccessiva rigidità sarebbe più dannosa che utile ordinaria pratica legislativa.

Tanto premesso, il fine del legislatore può essere identico: quello di creare un'atmosfera di stabilità e di sicurezza nella nuova amministrazione dello Stato, attualmente in formazione, eliminando dubbi e timori sulla sfera di applicazione della legge ed evitando che vanti strati della categoria legislativa veruno troppo lungo della incertezza del giudice sull'intero caso personale, questo Ufficio si augura che, in un tempo assai prossimo, tale stabilità e tale sicurezza possa essere ribadita merco la formazione di una giurisdizione uniforme da parte della costituente Commissione Centrale.

2°) - In relazione al fine enunciato, gli elementi di riferimento sono quelli in cui permeazione è incompatibile coi principi di rettitudine e di equità che devono presiedere alla costituzione del nuovo apparato burocratico statale. Non possono distinguersi in due grandi categorie. La prima comprende i profittatori di un'impiego e coloro, i disonesti, i corruttori, coloro per i quali l'impiego e l'ordine statale sono stati e sono presentemente un mezzo per arricchire, per farne mercato, per conseguire vantaggi illeciti, questa specie di impiegati, tipici prodotti del fascismo e dei suoi ideali, deve essere smantellati con tutti i mezzi ed i limiti della azione legislativa, come esprime di quel "nel costume interno delle

1535

consiglio d'ordine facciano sembrare, o il giuramento prestato ad esso, giustamente è cominciata la discesa dal servizio per coloro che hanno compiuto spontaneamente tali atti, rivelando una perplessità nei confronti della patria o perseguitando i loro ad illibati pro- fitti. Per quelli che si sono invece solo piegati ad un atto di debolezza perché minacciati - o parte lo è stato dei militari per i quali ovvia- mente l'atto va considerato un esiguo gravità e sotto diverse lue- già non la pretesca nota sono stati precisati alcuni criteri di ete- nuzione ritenuti compatibili col disposto della legge.

Quando l'inculpato è solo responsabile si deve aver conto par- re il posto e tale pretesca corrisponde inoltre l'affermazione per lui e la sua famiglia la funzione, se la base alla legge non si potrà evitare dovrà tuttavia essere chiaro, poiché non può giurarsi costituire un de- alativo oltreoceano negativo per un ingegnere il solo fatto il essere stato ingegnere di un atto di servizio, specie se la conoscenza dello atto sarebbero ritenute in definitiva sulla sua famiglia.

2) - La delegazione del servizio è stata adottata in presenza di procu- riante, infine, non deve intendersi in vista solo della decisione della Commissione. E' vero che essa viene promossa da qualche grave incul- facciano presumere che ricorrono gli estremi per la discesa dal servi- zio, e quando l'illecito è risultato risultato improprio nell'interesse del- la pubblica amministrazione. Tutto ciò, poiché il relativo giudizio è fondato necessariamente sul primo elemento costitutivo è evidente che esso può essere modificato dagli accertamenti ulteriori e della sedi- zioni dell'inculpato. Evidenti ragioni di giustizia esigono quindi inas- sanzi tutto che i giudici dell'impiego non abbiano quando è possi- bile la precedenza, e in secondo luogo che la sanzione venga revoca- ta quando la successiva istruttoria venga ad eliminare il fondamento giustificativo. (2) e o più, si ritiene, il giudizio definitivo della commissione, non deve in alcun modo essere influenzato dal provvedimento solo fondarsi sugli elementi presentati accertati nel corso della istruttoria.

7) - Questo ufficio non ha mai del proprio alle comas. L'esecuzione la più diligente quando ritiene che ne ricorrano gli estremi, così non si astiene dal proporre ricorso in favore degli incolpati contro le decisioni della commissione, che in base agli stessi abbiano violato la lettera e spirituale lo spirito della legge.

Esso non fa inoltre sulla collaborazione delle commissioni per effettuare i tempi del le ore; e mette piena fiducia che esse, conten- tendo il necessario di esse con essi criteri di equità e di indul- genza, e disponendo opportuno senso di comprensione giuridica e politi- ca, e di non ostacolare il difficile e delicato compito della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La più facile la sanzione, se la loro alla legge non si potrà evitare dovrà tuttavia essere minima, poiché non può giustamente costituire un deterrente. Criterio negativo per un legislatore il solo fatto di essere stato inquisito di un atto di eversione, specie se la sanzione è dello stato, sarebbe ritenute in tal caso nulla con i figli.

b) - Le responsabilità del servizio militare le possiamo di propriamente, infine, non deve influire in alcun modo sulle decisioni della Commissione. E' vero che essa vive pure preoccupata quanto gravi incidenti facciano presumere che si trovino gli uomini per le dimissioni dei servizi, e quando l'allontanamento rimasti impedisce alle unità l'interesse dell'intera popolazione. Tuttavia, poiché il reclutamento civile è fondato necessariamente sui dati demografici accertamenti, è evidente che esso può essere influenzato dagli accertamenti anteriori e dalla decisione dell'inculpato. Evidenti ragioni di giustizia esigono quindi innanzi tutto che i giudici dell'impiego non si lascino indurre da posizioni di preconcetto, e in secondo luogo che la decisione venga revocata quando la successione istruttoria venga ad adattare il fondamento giustificativo. Oltre a ciò, si ritiene, il giudizio definitivo delle commissioni, non deve in alcuna modo essere influenzato dal provvedimento su solo fondarsi sugli elementi propriatori presenti nel corso della istruttoria.

questo articolo con un numero del giornale alle mani.

L'edizione di ogni volume quando viene che le id corrono di
 stato, così non si attende del proprio piccolo in favore degli
 incolpa contro le decisioni delle commissioni, che in tanto sold
 stesso subito violato la lettera d'assoluta lo scritto nella legge.

questo conto inoltre sulla collocazione delle commissioni per affrontare i tempi del lavoro; e altre misure finanziarie che esse, contenendo il necessario di ora con sani criteri di equità e di industrialità, e discutendo opportuno numero di compromessi giuridici e politici, sapranno condurre a termine il difficile e delicato compito della separazione per la grande battaglia di rinascita in cui la patria trova i suoi destini.

1533

ALTO COMANDO MILITARE - ALLEGATO N° 7 - PUNTO 1022
CIRCOLARE N° 3

Roma 16 Ottobre 1944

AL COMANDO MILITARE - PUNTO 1022
MILITARE

O. P. C.: ALTO COMANDO MILITARE - PUNTO 1022

OGGETTO: Direttive per le Commissioni di sorveglianza.

Allo scopo di attuare secondo criteri uniformi l'interpretazione all'applicazione del D.L. 27.7.44, n° 159, rendo noto alcune direttive di massima in merito a questi e ipotesi da talune Commissioni a questo titolo Commissariato.

Misure disciplinari di minore gravità.

Le sanzioni previste dal D.L. 27.7.44, n° 159 oltre alla decadenza dal servizio, alla perdita del diritto a pensione, alla retrocessione del grado e della restituzione nei ruoli di provenienza, contemplano anche il caso di applicazione di misure disciplinari di minor gravità. Queste si riferiscono alle sanzioni previste dall'art. 56 del D.L. 26/12/1938 n° 2860.

Nell'applicazione di tali sanzioni devono essere osservate alcune particolarità indicate in seguito al compito di risanamento dell'amministrazione pubblica perseguita dal legislatore. A tal fine sarà opportuno che le Commissioni si astengano in linea di massima da misure, come la riduzione di stipendio e di stipendio che, mentre aggravano le condizioni economiche dell'interessato e nulla servono ai fini dell'epurazione; e così della sospensione dal grado o del temporaneo allontanamento dall'ufficio, che si risolvono in definitiva in un ostacolo ad un rapido ritorno delle pubbliche amministrazioni al loro normale funzionamento.

Come "misure disciplinari di minore gravità" sarà quindi ritenuta la censura per i civili e una censura analogo per i militari.

Perdita del diritto a pensione

Allo esercizio della facoltà attribuita dall'art. 56 del D.L. 26/12/1938 n° 2860.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPO III - Direttive per le Commissioni di Giustizia.

Allo scopo di attuare secondo criteri uniformi l'interpretazione alla l'applicazione del D.L. 17.7.44, n° 153, sono state emanate alcune direttive di massima in merito a questi e i tipi di sanzioni e questo al fine di uniformarle.

Sanzioni disciplinari di minore gravità.

Le sanzioni previste dal D.L. 17.7.44, n° 153 oltre alla sospensione dal servizio, alla perdita del diritto a pensione e pensionamento del grado e della restituzione dei ruoli di provenienza, contemplano anche il caso di applicazione di misure disciplinari di minore gravità. Queste si riferiscono alle sanzioni previste dall'art. 36 del D.L. 17.7.44, n° 153.

Nell'applicazione di tali sanzioni devono essere prese tutte le misure statisticamente indicate in rapporto al compito di risanamento dell'amministrazione pubblica perseguito dal legislatore. A tal fine sarà opportuno che la Commissione si astenga in linea di massima da misure, come la riduzione di assegnati o di stipendio che, mentre aggravano le condizioni economiche dell'interessato a nulla servono al fine dell'epurazione e così della sospensione del grado e del temporaneo allontanamento dall'ufficio, che si rivelano in definitive in un ostacolo ad un rapido ritorno delle pubbliche amministrazioni al loro normale funzionamento.

Così "misure disciplinari di minore gravità" sarà quindi applicate la censura per i civili e una sanzione analoga per i militari.

Perdita del diritto a pensione

Nell'esercizio della facoltà attribuita dall'art. 36 del D.L. 17.7.44, n° 153, (perdita del diritto a pensione) le Commissioni di Giustizia devono procedere con equità e giustizia.

Si deve tenere presente che in molti casi la pensione consiste in una unica riserva economica del funzionario esonerato dal servizio. E' pertanto consigliabile che si eviti di evitare che si creino situazioni di disagio tanto più gravi perché la conseguenza richiederebbe anche su persona innocente e incompensabile dell'altra colpevolezza e responsabilità che costringerebbero un elemento negativo alla vita della nazione nello stato stesso in cui si avvia l'opera di ricostruzione del paese.

Per tanto si raccomanda alle Commissioni di Giustizia di vagliare con attenzione caso per caso, prima di decidere la perdita della pensione, che può ritenersi pienamente ed obiettivamente giustificata solo nei casi di illecito arricchimento, o di grave forma di collaborazione col governo repubblicano.

plonno fascista. Negli altri casi occorrono invece attenzione alla situazione economica o fasigliare del funzionario dipendente dal servizio: se si tratta di persona che non possiede beni di fortuna e per la quale la perdita della pensione significa privazione dei beni di sussistenza per sé e per la famiglia - purché non ricorrano circostanze tali da esigere o giustificare la maggiore severità - è buon criterio di massima evitare la severa misura della privazione di pensione.

Le Commissioni vaglieranno pertanto i singoli casi ispirandosi nel loro giudizio alle considerazioni sopra indicate, come su un generale criterio interpretativo della legge.

Manifestazioni di apologetica fascista.

Per l'integrazione dell'ipotesi "manifestazioni di apologetica fascista" prevista all'art. 12, c. 1 del T.L. del 17.7.41 n. 179, non può aver rilievo il luogo o il modo in cui l'apologetica è compiuta. Il luogo può essere la Camera o il Senato, come pure qualsiasi altro luogo pubblico o privato. Il modo può essere un libro od altra pubblicazione, uno scritto anch' non destinato alla pubblicità, oppure una opera difensiva, purché spontaneamente redatta; ma può consistere anche in speciali manifestazioni verbali tanto se fatte innanzi ad un pubblico più o meno numeroso, quanto se fatte ad una persona singola, purché "ripetute".

E' di importanza secondaria, ed è quindi sufficiente che dalla manifestazione d'apologetica possa trarsi un apprezzamento morale, per cui costante ed esclusivamente le parole pronunciate ed i riflessi che ne sono derivati nelle altrui opinioni e convinzioni o che avrebbero dovuto derivarne secondo le intenzioni dell'agente.

Collaborazione col governo repubblicano fascista.

La "collaborazione" ai sensi dell'art. 17 p.p. del T.L. del 17.7.41, citato non si rincontra solo in un'opera intenzionale e continuativa a favore del governo fascista repubblicano ma anche in singoli atti da cui sia derivata, o avrebbe potuto derivare utilità al governo repubblicano fascista. Intende d'uso per utilità non soltanto il vantaggio materiale ed effettivamente procurato, ma anche quello risultante dalle ripercussioni dell'atteggiamento dell'agente nei comportamenti degli altri.

Sotto questo aspetto acuisce particolare valore la qualità dell'agente, la sua posizione, il suo grado e le sue funzioni; di tali elementi le Commissioni dovranno perciò tenere massimo conto.

loro indiriz alle comuni razioni sopra indicate, come se un generale criterio interpretativo della legge.

Manifestazioni di apologetica fascista.

Per l'integrazione dell'ipotesi "manifestazioni di apologetica fascista" prevista all'art. 16, n. 1 del D.L. n. 17, 4, n. 17, non può aver rilievo il luogo o il modo in cui l'apologetica è compiuta. Il luogo può essere la Casa o il teatro, come pure qualsiasi altro luogo pubblico o privato. Il modo può essere un libro od altra pubblicazione, uno scritto anch' non destinato alla pubblicità, o pure una memoria difensiva, purché spontaneamente redatta; se può consistere anche in espressioni manifestazioni verbali tanto se fatte innanzi ad un pubblico più o meno numeroso, quanto se fatte ad una persona singola, purché "ripetute".

E' di importanza sostanziale, ed è quindi sufficiente, che dalla manifestazione d'apologetica possa trarsi un apprezzamento morale, per cui conato esclusivamente in parole pronunciate ed i riferimenti che ne sono derivati nelle altrui opinioni e convinzioni o che avrebbero dovuto derivare secondo le intenzioni dell'agente.

Collaborazione col governo repubblicano fascista.

La "collaborazione" ai sensi dell'art. 17 p.p. del D.L. n. 17, citato non si riscontra solo in un'opera intesa in continuativa e favore del governo fascista repubblicano ma anche in singoli atti da cui sia derivata, o avrebbe potuto derivare utilità al governo repubblicano fascista. Intende d'uso per utilità non soltanto il vantaggio materiale ed effettivamente procurato, ma anche quello risultante dalle ripercussioni dell'atteggiamento dell'agente nel comportamento degli altri.

Sotto questo aspetto acquista particolare valore la qualità dell'agente, la sua posizione, il suo grado e le sue funzioni; di tali elementi le Commissioni dovranno perciò tenere massime conto.

Prova della circostanza prevista all'art. 16

L'applicazione della circostanza prevista dall'art. 16 e delle diminuzioni di cui all'art. 17 nei confronti di coloro che si erano distinti nella lotta contro i tedeschi o che hanno aiutato i patriotti e dei quali il governo che apparentemente ne vivevano, deve essere subordinata ad un accertamento obiettivo e sicuro, che escluda la possibilità di decisioni fondate su documenti di incerto contenuto o di dubbi provenienti da.

A questo scopo, tutte le attestazioni di privati, enti o associazioni deducibili patteggiamenti, devono considerarsi prive di qualsiasi valore, dato l'abuso e il carattere che naturalmente si è cospicuo di attentati del genere. Dovranno essere considerati validi ai fini probatori, esclusivamente

le attestazioni del Comitato Ministeriale Patrioti, unico organo legalmente riconosciuto, che ha poteri e possibilità di rilasciare attestati degni di fiducia.

Composizioni adottate in base ad ordinanze regionali.

Per coloro che sono stati sospesi in base ad ordinanze regionali emanate dalle autorità alleate, prima del D.L. n. 157 del 1944, i provvedimenti legittimi del momento in cui furono adottati, restano in vigore anche se i criteri non coincidono con quelli della legge attualmente vigente. In questo ultimo caso, tuttavia, l'interessato potrà ricorrere agli organi competenti per eccellere per un giudizio amministrativo anche per provocare un regolare provvedimento di revoca della sospensione.

Fino a quando tuttavia non sarà intervenuta la decisione o la revoca da tutti i sospesi del servizio qualunque siano le norme della autorità che ne hanno originato la sospensione, usufruiranno del solo stipendio escluso ogni altra indennità ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 17 luglio 1944, n. 157, e decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso.

Riammissione funzionari in servizio

Poiché le decisioni delle commissioni devono essere eseguite solo quando sono divenute definitive, il funzionario sospeso non può essere riamesso in servizio in base a una decisione di primo grado, se non siano decorsi infruttuosamente i termini per proporre ricorso, o se non sia intervenuta decisione di conferma da parte della Commissione centrale. Il funzionario proposto per la disgiunta dal servizio dalla Commissione di I° grado, deve essere sospeso dalle sue funzioni in attesa del giudizio definitivo.

In pendenza del giudizio, sia di primo che di secondo grado è necessario anzi che le amministrazioni si astengano da qualunque atto, che, implicando direttamente o indirettamente apprezzamenti degli addebiti possa costituire interferenza nei criteri di giudizio, soprattutto alle Commissioni segnalino a questo ufficio ogni interferenza del genere.

L'ALTO COMANDO NAZIONALE

PER L'EPURAZIONE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Per quanto riguarda questo ultimo caso, tuttavia, l'interessato potrà ricorrere agli organi competenti per appellare un giudizio definitivo anche per provocare un'ulteriore provvedimento di revoca della sospensione.

rino a quando tuttavia non sarà intervenuta la decisione o la reso ca tutti i sospesi dal servizio qualunque siano le norme della autorità che ne hanno originato la sospensione, usufruiranno del solo stipendio seppure ogni altra indennità ai sensi dell'art. 2 del R. L. n. 27 luglio 1944, n. 189, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso.

Amministrazione funzionari in servizio

Poichè le decisioni delle commissioni devono essere eseguite solo quando sono divenute definitive, il funzionario sopra non può essere riamesso in servizio se non a una decisione di primo grado, se non siano occorsi infruttuosi tutti i tentativi per provvedere al suo reintegro. La intervenuta decisione di conferma da parte della Commissione centra le. Il funzionario proposto per la dispensa dal servizio dalla Commissione di 1° grado, deve essere sospeso dalle sue funzioni in attesa del giudizio definitivo.

In pendenza dal giudizio, sia di primo che di secondo grado è necessario anzi che le Amministrazioni si astengano da qualunque atto, che, implicando direttamente o indirettamente apprezzamenti degli addebiti possa costituire interferenza nei criteri di giudizio, appartenenti alle Commissioni segnalino a questo ufficio ogni interferenza del genere.

WALTON COUNTY, MISSISSIPPI

2. 2001年10月20日

Dr. Mauro Socoler (c)

1530

Roma, 7 novembre 1944

AI COMPONENTI LE COMMISSIONI GIUDICATRICI
ALLA LL.ER. I MINISTRI DI STATO

a p.c.

OGGETTO - Epurazione nelle provincie

1°

Con le nuove norme integrative e di attuazione del D.L. 27 luglio 1944, n. 159, vengono dettate disposizioni per rendere praticamente attuabile ed efficace l'epurazione nelle varie provincie d'Italia diverse da Roma; disposizioni che hanno bisogno di una sommaria illustrazione, più che altro al fine di coordinarle con i massimi criteri generali dell'epurazione già prevalenti nella pratica per quanto riguarda la provincia di Roma e le amministrazioni centrali.

Per ogni provincia sarà nominato un delegato dell'Alto Commissario che, esistente da collaboratori scelti fra magistrati e funzionari, promuoverà i giudizi di epurazione da sottoporre alle competenti commissioni giudicatrici. Gli accertamenti preliminari all'uso necessari saranno compiuti dal delegato stesso insieme col prefetto della provincia; praticamente il delegato e i suoi collaboratori, che è bene abbiano i loro uffici nella sede della prefettura, richiederanno alle varie amministrazioni aventi nella provincia la loro sfera di attività i ruoli e gli elenchi degli impiegati con tutte le notizie e le indicazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle leggi sull'epurazione. Un lavoro analogo svolgerà il prefetto e le due autorità agiranno in stretto contatto valendosi della collaborazione del C.L.N. per la raccolta e piena acquisizione del materiale da rimettere alle commissioni.

Gli elementi raccolti, se riguardano il personale statale e parastatale, verranno rimessi all'Alto Commissariato in Roma o alle sottocommissioni di cui all'art. 16 delle norme integrative e di attuazione del D.L. 27 luglio 1944, n. 159, e, nell'ipotesi che l'istruttoria conduca per il rinvio a giudizio della commissione di epurazione, saranno inviate, con le relative richieste, direttamente alle commissioni giudicatrici per il personale statale e parastatale in Roma. Se invece riguardano gli enti

Con le nuove norme integrative e di attuazione del D.L. 27 luglio 1944, n. 159, vengono dettate disposizioni per rendere praticamente attuabili ed efficace l'epurazione nelle varie provincie d'Italia diverse da Roma; disposizioni che hanno bisogno di una sommaria illustrazione, più che altro al fine di coordinarle con i ~~diversi~~ criteri generali dell'epurazione già prevalsi nella pratica per quanto riguarda la provincia di Roma e le amministrazioni centrali.

Per ogni provincia sarà nominato un delegato dell'Alto Commissario che, assistito da collaboratori scelti fra magistrati e funzionari, promuoverà i giudizi di epurazione da sottoporre alle competenti commissioni giudicatrici. Gli accertamenti preliminari all'uso necessari saranno compiuti dal delegato stesso insieme col prefetto della provincia; praticamente il delegato e i suoi collaboratori, che è bene abbiano i loro uffici nella sede della prefettura, richiederanno alle varie amministrazioni avvenute nella provincia la loro sfera di attività i ruoli e gli elenchi degli impiegati con tutte le notizie e le indicazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle leggi sull'epurazione. Un lavoro analogo svolgerà il prefetto e le due autorità agiranno in stretto contatto valendosi della collaborazione del C.I.R. per la sollecita e piena acquisizione del materiale da rimettere alle commissioni.

Gli elementi raccolti, se riguardano il personale statale e param statale, verranno rimessi all'Alto Commissariato in Roma o alle sottocommissioni di cui all'art. 16 delle norme integrative e di attuazione del D.L. 27 luglio 1944, n. 159, e, nell'ipotesi che l'istruzione concluda per il rinvio a giudizio della commissione di epurazione, saranno inviate, con le relative richieste, direttamente alle commissioni giudicatrici per il personale statale e param statale in Roma. Se invece riguardano gli enti di cui all'art. 15 dello stesso decreto verranno preparati e predisposti, con le note di deferimento a giudizio, per essere rimessi alla ~~Commissione~~ ^{Commissione} ne competente appena questa si sarà insediata sul luogo. Tale insediamento dovrà essere provocato dal delegato dell'Alto Commissario, a mezzo dell'Alto Commissariato, non appena la preparazione del materiale istruttorio sarà avanzato al punto da avvicinarsi al suo esaurimento.

Per quanto riguarda la iniziativa dei deferimenti a giudizio sono applicabili gli artt. 1 e 2 del decreto legislativo contenente le norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159 in base ai quali tanto il prefetto (o le varie amministrazioni) quanto il delegato A.C. hanno facoltà di denunciare direttamente i dipendenti alle Commissioni.

Nei casi dubbi le segnalazioni vanno fatte al delegato dell'Alto Commissario che, a sua volta, ove ritenga di dover archiviare le pratiche, dovrà sottoporle al visto dell'Alto Commissario.

Il delegato dell'Alto Commissario può proporre la sospensione nei casi in cui all'art. 11, al prefetto, che può anche provvedervi di propria iniziativa (art. 21 D.L.N. 27 luglio 1944, n. 159).

Qualora il prefetto non ritenga di scegliere la proposta di sospensione ne informi il delegato dell'Alto Commissario. Il delegato trasmetterà la lettera agli uffici centrali dell'Alto Commissariato in Roma, con il suo parere, in modo che l'Alto Commissario abbia tutti gli elementi per decidere se insistere nella richiesta o rinunziarvi.

Con l'insediamento delle commissioni, il delegato, il prefetto e le varie amministrazioni dipendenti trasmettono le denunce istruttorie e accelerano il lavoro per quello eventualmente ancora in istruttoria. Il delegato vigilerà sul lavoro delle Commissioni al solo fine di evitare interferenze, pressioni e favori, che verranno subito segnalati, con tutti gli elementi di prova, all'Alto Commissario.

Il delegato esaminerà le decisioni che gli vengono comunicate e le rimetterà all'Alto Commissariato in Roma col suo parere. Il termine per ricorrere decorrerà dalla data dell'arrivo della comunicazione all'Alto C. In ogni caso ad evitare la eventualità di mancato ricorso per sopravvenuti dissensi, il delegato proporrà ricorso in tutti i casi in cui ritenga un inadeguato comportamento in dipendenza e questo non è stato applicato dalle commissioni. L'Alto Commissario potrà sempre rinviare al ricorso da questo non si presenti giustificato e potrà anche presentare ricorso anche se non proposto dal delegato.

Prima del giudizio, le commissioni daranno comunicazione dei nominativi in esame al delegato dell'Alto C. ai fini previsti dal secondo capoverso dell'art. 2 delle sopradette norme di attuazione. Le note contenenti i ricorsi verranno depositate presso le commissioni giudicatrici.

III

La presenza di un ufficio istruttorio e di un delegato dell'Alto Commissario nel capoluogo di ogni provincia rende così praticamente possibile in ogni regione d'Italia quella operazione riassunta nell'Annuario istruttorio statale e locale già iniziato negli organi centrali e direttivi. Tuttavia è assolutamente necessario, perché l'opera apuratrice possa essere effettivamente radicale, che il delegato possa contare, oltre che sulla collaborazione del capo della Provincia anche su quella del capo dell'Amministrazione comunale e sull'attivo concorso dei partiti democratici e del pubblico. La collaborazione dei partiti e del pubblico in genere dovrà essere assicurata attraverso l'opera dei locali C.L.N. che, quali organi rappresentativi dei partiti e delle varie correnti democratiche emerse nel governo Nazionale, sono i più adatti a promuovere e alimentare nelle

istruzioni indipendenti trattandosi la demarcazione istruttoria e accelerano il lavoro per quelle eventualmente essere in istruttoria. Il delegato vigilerà sul lavoro delle Commissioni al solo fine di evitare interferenze, pressioni e favori, che verranno subito segnalati, con tutti gli elementi di prova, all'Alto Commissario.

Il delegato esaminerà le decisioni che gli vengono comunicate e le rimetterà all'Alto Commissario in Roma col suo parere. Il termine per ricorrere scorrerà dalla data dell'arrivo della comunicazione all'Alto C. In ogni caso ad evitare la eventualità di mancato ricorso per sopravvenuti disagi, il delegato proporrà ricorso in tutti i casi in cui ricorra un addebito comportante in disonore e questo non è stato applicato dalle commissioni. L'Alto Commissario potrà sempre rinunciare al ricorso se questo non si presenti giustificato e potrà anche presentare ricorso anche se non proposto dal delegato.

Prima del giudizio, le commissioni daranno comunicazione dei nominativi in esame al delegato dell'U.C. ai fini previsti dal secondo capoverso dell'art. 2 delle sopracitate norme di attuazione. Le note contenenti i ricorsi verranno depositate presso le commissioni giudicatrici.

III

La presenza di un ufficio istruttorio e di un delegato dell'Alto Commissario nel capoluogo di ogni provincia rende così praticamente possibile in ogni regione d'Italia quella epurazione risolutiva dell'amministrazione statale e locale già iniziata negli organi centrali e direttivi. Tuttavia è assolutamente necessario, perché l'opera operatrice possa essere effettiva e radicale, che il delegato possa contare, oltre che sulla collaborazione del capo della Provincia, anche su quella del capo dell'Amministrazione comunale e sull'attivo concorso dei partiti democratici e del pubblico. La collaborazione dei partiti e del pubblico in genere dovrà essere accelerata attraverso l'opera dei locali U.L.V. che, quali organi rappresentativi dei partiti e delle varie correnti democratiche espresse nel governo Nazionale, sono i più adatti a promuovere e alimentare nella pubblica opinione, finché si può piccoli centri, il movimento necessario a sviluppare e a correggere quell'opera di istruzione e di risanamento che nella epurazione ha la sua prima ed importante attuazione. Il pubblico dovrà essere chiamato a collaborare con conferenze, comitati, tavole, novità divulgative sulla legge e sulla norma regolamentari. Le segnalazioni dovranno pervenire da ogni parte con la segnalazione obiettiva di fatti e circostanze precise, e dovranno essere attese senza timore, occorre istituire al clima nuovo della segnalazione aperta e responsabile, ed alla certezza che ogni segnalazione fatta nell'interesse delle giusti in istruttoria sarà sempre ritenuta meritoria, anche se incorre in errore.

Per quanto riguarda i sindaci, sarà cura dei prefetti di sostituire prontamente coloro che non siano affidamento ai fini del necessario concorso all'opera di amministrazione, e sarà cura del C.A.M. di segnalare i relativi casi al prefetto competente e al delegato dell'Alto Commissario.

Le commissioni giudicatrici saranno presiedute da un magistrato o componente da persona che in linea di massima saranno in parte o del tutto estranei all'ambiente locale. Potranno anche essere nominati membri delle commissioni elementi del luogo che, per attitudine morale e politica, capacità ed operosità, godono la stima generale della popolazione che per fermezza ed integrità di carattere danno garanzia di equità, obiettività ed assoluta indipendenza di fronte a tutte le eventuali influenze e pressioni personali e di interesse.

A tale scopo i delegati, i prefetti e C.A.M. avranno cura di segnalare all'alto commissario i nomi delle persone che rispondano ai requisiti sopraindicati.

Le commissioni di epurazione per le provincie saranno nominate dal presidente del consiglio, sentito l'alto commissario. Tale forma di nomina assicura alle commissioni la migliore autorità ed indipendenza anche di fronte alle autorità locali.

Le commissioni provinciali di epurazione precedentemente nominate devono considerarsi sciolte.

Il lavoro da esse già svolto dovrà comunque essere esaminato ed utilizzato, con riferimento ai criteri dettati dalla vigente legge e dalle norme di coordinamento contenute nelle circolari emanate.

I delegati, pur essendo i rappresentanti provinciali dell'Alto Commissario aggiunto per l'epurazione, cureranno nel contempo la raccolta e la trasmissione agli organi competenti dell'Alto Commissariato in Roma di tutte le denunce, notizie e informazioni riguardanti la punizione dei delitti fascisti, l'evacuazione dei profitti del regime e la liquidazione dei beni fascisti.

Si rinviene alligata la lista circolari (n. 3) finora emanate e i moduli (n. 2) per il deferimento e le comunicazioni giudicatrici.

L'ALTO COMMISSARIO AGGIUNTO
PER L'EPURAZIONE

(Dr. Mauro Scocciastrello)

attività ed assoluta indipendenza di fronte a tutto le eventuali influenze e pressioni personali e di interesse.

A tale scopo i delegati, i prefetti e C.L.H. avranno cura di segnalare all'alto commissario i nomi delle persone che rispondano ai requisiti sopraindicati.

Le commissioni di epurazione per le provincie saranno nominate dal presidente del consiglio, sentito l'alto commissario. Tale forma di nomina assicura alle commissioni la maggiore autorità ed indipendenza anche di fronte alle autorità locali.

Le commissioni provinciali di epurazione precedentemente nominate devono considerarsi sciolte.

Il lavoro da esse già svolto dovrà comunque essere esaminato ed utilizzato, con riferimento ai criteri dettati dalla vigente legge e dalle norme di coordinamento contenute nelle circolari emanate.

I delegati, pur essendo i rappresentanti provinciali dell'Alto Commissario Aggiunto per l'epurazione, avranno nel contempo la raccolta e la trasmissione agli organi competenti dell'Alto Commissariato in Roma di tutto le denunce, notizie e informazioni riguardanti la punizione dei delitti fascisti, l'avocazione dei profitti del regime e la liquidazione dei beni fascisti.

Si rimettono alligato le altre circolari (n.3) finora emanate e i moduli (n. 2) A per il deferimento a le commissioni giudicatrici.

L'ALTO COMMISSARIO AGGIUNTO
PER L'EPURAZIONE

(Dr. Mauro Scoccimarro)

TRANSLATION No 349

HIGH COMMISSARIAT FOR SANCTIONS AGAINST FASCISM.

DE/43

REPORT ON THE WORK DONE BY THE DEPUTY HIGH COMMISSARIAT FOR EDUCATION

UP TO 27 Sept 1944

No. of Commissions proposed by the A.H.C. (Assistant High Commissariat)	126
" " " formed	61
" " Suspensions proposed by the A.H.C.	641
" " " ordered by the Ministries in compliance with the proposals (excluding the suspensions ordered by the Ministries upon their own initiative).	167
No. of persons committed to trial by the A.H.C. (excluding those committed to trial by the commissions of first instance)	3471
Cases filed (up to 9 o'clock)	6051

THE ASSISTANT COMMISSIONER FOR EDUCATION

(Dr. Mauro Scoccamarro)

No. of Commissions proposed by the A.H.C. (Assistant High Commissariat)	126
" " " formed	61
" " Suspensions proposed by the A.H.C.	641
" " " ordered by the Ministries in compliance with the proposals (excluding the suspensions ordered by the Ministries upon their own initiative).	167
No. of persons committed to trial by the A.H.C. (excluding those committed to trial by the commissions of first instance)	3471
Cases filed (up to 9 o'clock)	6051

THE ASSISTANT COMMISSIONER FOR REPARATION

(Dr. Mauro Scoccamatto)

1520

NUMBER OF OFFICIALS COMMITTED TO TRIAL BY THE A.H.C. FOR REPRISAL
UP TO 27 Sept 1944

Public Instruction	441
Industry, Commerce and Labor	131
Presidency of the Council	42
Finance and Treasury	441
Interior	110
Public Works	303
Air Force	300
Foreign Affairs	8
Agriculture and Forests	57
Commune and Province of Rome	104
Public Bodies and Private Concerns with grants and of national interest	1421
Justice	91
Press and Propaganda	4
Communications	18
Total	3471

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Air Force	300
Foreign Affairs	8
Agriculture and Forests	57
Commune and Province of Rome	104
Public Bodies and Private Concerns with grants and of national interest	1421
Justice	91
Press and Propaganda	4
Communications	<u>18</u>
Total	3471

1520

10/
PROSPECTUS OF THE SUSPENSIONS ORDERED BY REQUEST OF THE HIGH COMMISSARIAT
THROUGH 30 SEPT 1944

PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF MINISTERS

a) State Council 6
b) Court of Accounts 1

MINISTRY OF INTERIOR

a) Public Health 23
b) Civil Administration 27

MINISTRY OF PARDON AND JUSTICE

13

MINISTRY OF FINANCE

6

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

5

MINISTRY OF TREASURY

1

PREFECT OF ROME

1

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

3

MINISTRY OF INDUSTRY, COMMERCE
AND LABOR

36

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTS

3

MINISTRY OF WAR

1524

1482

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

<u>MINISTRY OF FINANCE</u>	6
<u>MINISTRY OF COMMUNICATIONS</u>	
<u>MINISTRY OF TREASURY</u>	5
<u>PREFECT OF ROME</u>	1
<u>MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS</u>	1
<u>MINISTRY OF INDUSTRY, COMMERCE AND LABOR</u>	3
<u>MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTS</u>	36
<u>MINISTRY OF WAR</u>	3
<u>MINISTRY OF PUBLIC INSTRUCTION</u>	9
	6

152*

Inclosure 2

	PROPOSED	APPOINTED	TO BE PROPOSED
MINISTERIAL COMMISSIONS	63	42	0
COMMISSIONS FOR AUTONOMOUS BODIES	58	18	4
PROVINCIAL COMMISSIONS	0	0	92 (1)
PROFESSIONAL REGISTERS	5	1	9 (2)

(1) The provincial Commissions have not been appointed because of the lack of the relative instructions which are about to be issued.

(2) only for the province of Rome since the Ministry of Pardon and Justice has delegated the Presidents of the Court of Appeal and the General Procurators in the Courts of Appeal for the appointment.

ALTO COMMISSARIATO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

ALTO COMMISSARIATO AGGIUNTO PER L'EPURAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Prot. N.
Allegati
Risposta al foglio N.
del

Roma,

OGGETTO

A/

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'ALTO COMMISSARIATO

AGGIUNTO PER L'EPURAZIONE FINO AL 27 SETT. 1944

=====

Commissioni proposte dall'A.C.A.

126

Commissioni costituite

61

Sospensioni proposte dall'A.C.A.

641

Sospensioni disposte dai Ministeri, in accogli-
mento (escluse le sospensioni adottate dai Mi-
nisteri, di loro iniziativa)

167

Deferiti a giudizio dall'A.C.A. (esclusi i de-
ferimenti ad opera delle commissioni di prima
istanza)

3471

Pratiche protocollate (fino alle ore 9)

6051

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'ALTO COMMISSARIATO
AGGIUNTO PER L'EPURAZIONE FINO AL 27 SETT. 1944

=====

Commissioni proposte dall'A.C.A.	126
Commissioni costituite	61
Sospensioni proposte dall'A.C.A.	641
Sospensioni disposte dai Ministeri, in accoglimento (escluse le sospensioni adottate dai Ministeri, di loro iniziativa)	167
Deferiti a giudizio dall'A.C.A. (esclusi i deferimenti ad opera delle commissioni di prima istanza)	3471
Pratiche protocollate (fino alle ore 9)	6051

1522
L'ALTO COMMISSARIO AGGIUNTO PER L'EPURAZIONE

(dott. Mauro Scoccamarro)

Ms. Scoccamarro



ALTO COMMISSARIATO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

ALTO COMMISSARIATO AGGIUNTO PER L'EPURAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Prot. N.

Allegati

Risposta al foglio N.

del

All. N. 1

Roma.

OCCORRENZA: Elenco numerico dei funzionari deferiti a giudizio
dell'A.C.A. per l'epurazione fino a tutto il 27/9/1944

A/

Pubblica Istruzione

Ind.Comm.Lav.

Pres.Cons.

Finanze e Tesoro

Interni

LL.PP.

Aeronautica

Esteri

Agricoltura e Foreste

Comune e Provincia di Roma

Enti Pubblici e Aziende Private conces-

sionarie e d'interesse nazionale

Giustizia

Stampa e Propaganda

441

131

42

441

110

303

300

8

57

104

1421

91

4

1521

Al

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Pubblica Istruzione	441	
Ind.Comm.Lav.	131	
Pres.Cons.	42	
Finanze e Tesoro	441	
Interni	110	
LL.PP.	303	
Aeronautica	300	
Esteri	8	
Agricoltura e Foreste	57	
Comune e Provincia di Roma	104	
Enti Pubblici e Aziende Private conces sionarie e d'interesse nazionale	1421	
Giustizia	91	1521
Stampa e Propaganda	4	
Comunicazioni	16	
Totale.....	3471	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

All.n.2

	PROPOSTE	NOMINATE	PROPORTE
COM. MINISTRIALI	63	42	0
COM. ENTI AUTONOMI	55	35	4
COM. PROVINCIALI	0	0	22 (1)
ATTI PROFESSIONALI	5	1	2 (2)

(1) Non si è provveduto alla nomina delle Com. Prov. per mancanza di disposizioni al riguardo, in con-

(2) soltanto per la Provincia di Roma, avendo il Mi-
nistero di Grazia e Giustizia delegato alla nomina
alle Corti d'Appello ed i Tribu-
nali le Corti d'Appello.

1520

PROSPETTO DELLE SOSPENSIONI DI POSTE
A RICHIESTA DELL'ALTO COMMISSARIATO
a tutto il 30 settembre 1944

PRESENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

a) Consiglio di Stato n. 6
b) Corte dei Conti n. 1

MINISTERO DEGLI INTERNI

a) P.S. n. 23
b) Ann. Civ. n. 27.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

n. 13

MINISTERO DELLE FINANZE

n. 6

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

n. 9

MINISTERO DEL TESORO

n. 1

PREFETTO DI ROMA

n. 1

MINISTERO DEGLI ESTERI

n. 3

MINISTERO DELL'INDUSTRIA LAVORI
E COMMERCIO

n. 36

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA

e FORNITE

MINISTERO DELLA GUERRA

n. 9

1813

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

a) P.S.	n. 23
b) Amm. Civ.	n. 27
<u>MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA</u>	n. 13
<u>MINISTERO DELLE FINANZE</u>	n. 6
<u>MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI</u>	n. 5
<u>MINISTERO DEL TESORO</u>	n. 1
<u>PREFETTO DI ROMA</u>	n. 4
<u>MINISTERO DEGLI ESTERI</u>	n. 3
<u>MINISTERO DELL'INDUSTRIA LAVORI E COMMERCIO</u>	n. 36
<u>MINISTERO DELL'AGRICOLTURA e FORESTE</u>	1313
<u>MINISTERO DELLA GUERRA</u>	n. 9
<u>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</u>	n. 6

1493